RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1832.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1832.

N.° 2.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.
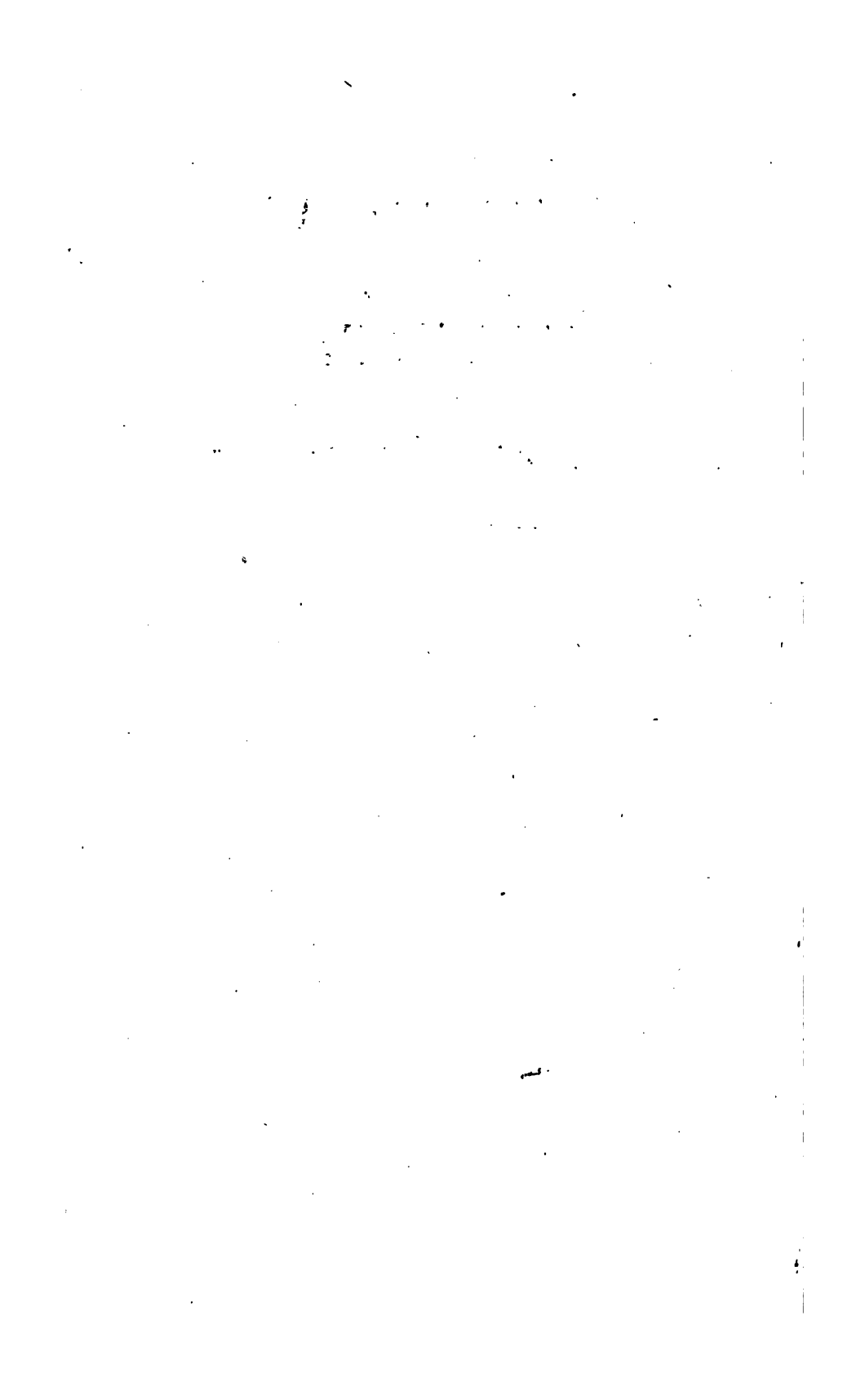
TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1832.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 2.

(N.° 21.) *Nuove determinazioni relative al pagamento delle pensioni d'ogni natura, delle rendite vitalizie, dei sussidj ai parrochi e degli assegni di culto temporarj.*

2 luglio 1832.

N.° 19987-2488, Dip.° II.

AVVISO.

In forza di veneratissime sovrane determinazioni il pagamento delle pensioni d'ogni natura, delle rendite vitalizie, dei sussidj ai parrochi e degli assegni di culto temporarj debb' essere effettuato per l'avvenire, nelle rispettive epoche già stabilite, dall' imperiale regia cassa centrale di Milano e dalle imperiali regie casse provinciali di finanza, giusta il sistema portato dai regolamenti che dirigono l' amministrazione delle imperiali regie casse.

Non potendo conseguentemente più aver luogo il metodo dei mandati che venivano per lo passato predisposti dall' imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto e consegnati alle parti per l'esazione delle somme loro dovute, si prevengono i pensionati ed assegnatarj che dall' imperiale regia cassa centrale per le partite ch' erano inscritte sulla cassa del monte in Milano e dalle imperiali regie casse di finanza per quelle che erano da esse soddisfatte saranno alla prima scadenza delle rispettive loro competenze consegnati alle singole parti i *fogli così detti pagatoriali*, quali dovranno di volta in volta essere presentati unitamente alle quitanze agli uffici di liquidatura delle stesse casse per ottenere il pagamento di tali competenze.

All' atto del rilascio degli anzidetti *fogli pagatoriali* saranno pure consegnate gratuitamente alle parti le predisposte module a stampa per le quitanze da emettersi dai pensionati, alle quali, oltre le dichiarazioni che secondo i casi sono essi tenuti di fare, si sono aggiunte le module delle attestazioni che deggiono rilasciarsi dai parrochi, essendosi sì nell' uno che nell' altro dei modelli lasciati i convenienti spazj in bianco, onde possano riempirsi a penna; ritenuto a cura delle stesse parti il far apporre alle quitanze a stampa il necessario bollo.

(N.° 22.) *Metodo uniforme per l'emissione e legalizzazione dei certificati di nascita, matrimonj e morte e di altri pubblici documenti.*

14 luglio 1832.

N.° 18643-2259.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All' oggetto di ridurre a metodo uniforme l' emissione e legalizzazione dei certificati di nascita, matrimonj e morte e di altri pubblici documenti, l' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita mediante venerato dispaccio 22 dicembre p.° p.°, n.° 27681-3116 ha trovato di decretare:

1.° Che in quanto ai certificati dei parrochi abbia da continuare l'osservanza delle discipline pubblicate colla notificazione del 10 dicembre 1815; che però ogni qual volta simili certificati servir dovessero qual pubblico documento vi dovrà essere apposta la legalizzazione dell' ordinariato; e questa legalizzazione, ove debba farsi uso del documento fuori del territorio governativo, sarà autenticata dalla presidenza del governo;

2.° Che in quanto all' autenticazione degli altri documenti pubblici viene tenuto fermo che l' ufficio certificante abbia ad essere sempre in origine quello il quale è il legale depositario del documento, e che l' ulteriore legalizzazione abbia ad apporsi dal capo del dicastero immediatamente superiore o giudiziario o politico, e così ulteriormente nel rango graduale fino al capo politico della provincia, la cui legalizzazione, occorrendo, potrà essere poi autenticata o dai consoli residenti nella centrale, ovvero secondo la destinazione del documento dal dicastero superiore aulico nell' ulteriore via diplomatica finora osservata.

Tali dichiarazioni sono ora dedotte a pubblica notizia per comune norma ed osservanza in relazione agli ordini recati da successivo ossequiato dispaccio della prefata cancelleria aulica 2 giugno p.° p.°, n.° 11575-1327.

Milano, il 14 luglio 1832.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 23.) *Modo col quale verranno trattate le obbligazioni della banca fruttanti il 5 per 100 estratte a Vienna il 1.° giugno 1832 nella serie 38.ª*

N.° $\frac{4145}{P.}$ 18 luglio 1832.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni della banca fruttanti il 5 per 100 estratte a Vienna il 1.° giugno 1832 nella serie 38.ª

In adempimento di ossequiato dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del 2 giugno p.° p.° ed in relazione alla governativa notificazione 4 dicembre 1829, n.° 7762, si reca a pubblica notizia che le obbligazioni della banca fruttanti il 5 per 100 estratte a Vienna il 1.° giugno p.° p.° nella serie 38.ª dal n.° 27408 al n.° 28350 inclusivamente verranno, a termini delle disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818, concambiate con altrettante nuove obbligazioni dello stato

fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 18 luglio 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 24.) *Le disposizioni dei §§ 274 e 275 della seconda parte del codice penale sulle prescrizioni sono applicabili anche alle contravvenzioni boschive non qualificate come delitti o come gravi trasgressioni politiche.*

24 luglio 1832.

N.° 19365-2333.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Le disposizioni dei §§ 274 e 275 della seconda parte del codice penale sulle prescrizioni sono applicabili anche a quelle contravvenzioni boschive le quali secondo le prescrizioni del codice penale non possono essere

qualificate come delitti o come gravi trasgressioni politiche, e debbono quindi essere punite secondo le norme portate dal decreto 27 maggio 1811.

Questa dichiarazione recata dall' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita 8 p.° p.° giugno, n.° 11782-1349, è dedotta a pubblica notizia per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 24 luglio 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere*

(N.° 25.) *Le imposte dirette per l'anno camerale 1833 da riscuotersi nella misura eguale pel corrente 1832, come pure la tassa personale e quella delle arti e del commercio.*

10 agosto 1832.

N.° 23377-2020.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del 1.° luglio ora scorso partecipata al governo con dispaccio 17 del suddetto mese dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita è stato ordinato che le contribuzioni dirette per l'anno camerale 1833 si abbiano a riscuotere nelle provincie lombarde nella misura eguale a quella che fu stabilita pel corrente anno camerale.

Si deduce pertanto a pubblica notizia quanto segue:

1.° L'imposizione prediale per l'anno camerale 1833 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d'estimo nelle prime tre rate con centesimi 4. 4, e nella quarta rata con centesimi 4. 5, moneta austriaca.

Nelle provincie di Milano e di Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 novembre prossimo venturo; la seconda nel 20 febbrajo; la terza nel 20 maggio, e la quarta nel 20 agosto successivo.

Nelle provincie di Brescia, di Lodi e di Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre prossimo venturo; la seconda nel 20 marzo; la terza nel 20 giugno, e la quarta nel 20 settembre successivo.

E nelle provincie di Cremona, di Bergamo, di Pavia e di Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo; la seconda nel 10 aprile; la terza nel 10 luglio, e la quarta nel 10 ottobre del prossimo venturo anno 1833.

2.° La tassa personale competente all' imperiale regio erario per l'anno camerale 1833 è stabilita in lire 3. 68 per ciaschedun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, di Como, di Cremona, di Pavia e di Lodi entro il mese di agosto dello stesso anno.

Nelle provincie di Milano, di Mantova e di Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, di Zogno, di Sarnico, di Trescorre, di Breno e di Edolo, nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti della provincia di Bergamo ed in quella di Sondrio pel giorno 10 del mese di ottobre 1833.

3.° Il pagamento della tassa per l'esercizio delle arti o del commercio si effettuerà nei tempi di sopra fissati per la tassa personale.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporne la corrispondente esecuzione.

Milano, il 10 agosto 1832.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 26.) *Restano abolite le ripetizioni scolastiche private date dal personale dei ginnasj e delle scuole elementari maggiori; quali tollerate sotto determinate condizioni.*

16 agosto 1832.

N.° 19683-2847.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 28 aprile prossimo scorso, comunicata dall' imperiale regia commissione aulica degli studj mediante dispaccio 3 maggio, n.° 1917-518, si è degnata di ordinare che in generale le ripetizioni scolastiche private, date dal personale dei ginnasj e delle scuole elementari maggiori, sieno del tutto abolite, e che soltanto in via di eccezione possano permettersi sotto l' osservanza di determinate condizioni in que' ginnasj isolati ed in quelle scuole elementari maggiori della campagna ove non si trovano maestri privati ed istruttori patentati.

Successivamente con altra veneratissima sovrana risoluzione dello stesso giorno 28 aprile

prossimo scorso comunicata dal prefato aulico dicastero mediante dispaccio 27 detto maggio, n.° 1938-529 è piaciuto alla sullodata M. S. di stabilire contro i trasgressori le seguenti comminatorie:

« 1.° Que' pubblici professori o maestri che » si permettessero di dare delle lezioni o ri- » petizioni private agli studenti fuori de' casi » permessi dalla risoluzione sovrana 28 p.° p.° » aprile, dovranno per la prima volta essere » seriamente ammoniti ad astenersene imme- » diatamente, e ciò per parte del vicediret- » tore ginnasiale o del direttore della scuola, » ed avranno l'obbligo altresì di rifondere a » vantaggio del fondo pei poveri tutte quelle » rimunerazioni o regali che per l'oggetto » delle lezioni private avessero ricevuto.

» 2.° Qualora, a malgrado dell' avuta ammo- » nizione taluno dei detti professori o maestri » persistesse nel dare le lezioni o ripetizioni, » oppure, dopo di averle dimesse per alcun » tempo, le riprendesse di nuovo, dovranno » i suddetti loro superiori farne rapporto al » delegato provinciale, e nella provincia di » Milano al direttore generale de' ginnasj od » all' ispettore in capo delle scuole elemen- » tari, affinchè, sottoposta per mezzo di » queste autorità la cosa al governo, il con- » travventore abbia non solo a rifondere le

» rimunerazioni ed i regali, ma anche a sot-
» tostare alla sospensione del soldo per un
» mese intiero; il di cui importo dovrà pure
» andare a vantaggio del fondo pei poveri.

» 3.° In caso poi di ulteriore pertinace re-
» cidività, riferita la cosa nell'egual suddetto
» modo al governo, si procederà anche alla
» destituzione dei contravventori. »

Ciò si deduce a pubblica notizia in adempimento degli ordini del suddetto aulico dicastero per la relativa esecuzione.

Milano, il 16 agosto 1832.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Corbari, *Segretario.*

(N.° 27.) *Modo col quale verranno trattate le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 9.ª estratta il 1.° agosto 1832.*

N.° $\frac{5131}{P.}$ 13 agosto 1832.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 9.ª estratta il giorno 1.° agosto 1832.

In seguito ad un decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 1.° corrente ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° 7762, si reca a pubblica notizia che le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nella 9.ª serie estratta il 1.° agosto corrente dal n.° 7021 inclusivo al n.° 8008 verranno concambiate con altre obbligazioni dello stato fruttanti il

5 per 100 in moneta di convenzione, a termini delle disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818.

Milano, il 23 agosto 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 28.) *Aggiunta alla convenzione conchiusa tra l' imperiale regia corte d' Austria ed i principi sovrani e le città libere della Germania e qui pubblicata il 25 luglio 1831 riguardo alla reciproca consegna dei disertori.*

1.° settembre 1832.

N.° 23979-2953.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A termini degli ordini dati dall' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 16 luglio scorso, n.° 16052–1356 si rende noto che, in aggiunta alla convenzione conchiusa tra l' imperiale regia corte d' Austria ed i principi sovrani e le città libere della Germania e quì pubblicata il 25 luglio dello scorso 1831 riguardo alla reciproca consegna dei disertori, nella 17.ma seduta della dieta germanica, che ebbe luogo il 17 maggio p.° p.°, al § 167 del relativo protocollo fu stabilito e determinato quanto segue:

1.° Secondo le determinazioni dell' art. 9 della convenzione 10 febbrajo 1831 non possono aspirare a premj, per la consegna di

disertori o di cavalli condotti seco dai medesimi, i gendarmi, i commessi di polizia, le guardie militari o di sicurezza, ed in generale tutti i funzionarj ed inservienti già per le loro ordinarie attribuzioni obbligati alla sorveglianza sopra tutte le persone sospette.

2.° L'amnistia garantita nell'articolo 18 è operativa per tutti gl'individui disertati od usciti dal paese prima della stipulazione della convenzione generale contemplati dagli articoli 1, 2, 3 e 12, sieno essi passati nelle truppe o nelle provincie di un membro della confederazione, o siensi colà sottratti al servizio militare loro incumbente.

3.° Colla deliberazione presa nella sessione *undecima* dell'anno corrente è stato prolungato per altri sei mesi, cioè fino al 5 ottobre 1832, il termine di un anno trascorso col 10 febbrajo anno corrente, entro il quale sono tenuti coloro cui è accordata l'amnistia di manifestare la loro risoluzione a senso dell'art. 18 della convenzione.

Relativamente ai disertori che si ritrovano in possedimenti oltramarini di una potenza europea facente parte della confederazione viene rimesso all'equo giudizio de' governi il decidere della proroga da accordarsi al beneficio di amnistia.

4.° Sono in libertà gl' individui passati al servizio militare di un altro membro confederato di rimanervi fino a compiuta capitolazione o di prendere commiato, nel qual ultimo caso non potrà venir loro negato il licenziamento. I governi commetteranno alle autorità militari di rendere edotti i loro subalterni dell' articolo 18 della convenzione e dell' estensione data al medesimo, e dovranno coloro che sono intenzionati di profittare del beneficio dell' amnistia entro la nuova proroga, cioè entro il 5 ottobre 1832, dare a protocollo presso l' immediata superiorità militare la loro dichiarazione, mentre in caso contrario potrà essere loro ricusato il licenziamento prima che sarà spirato l' ingaggiamento spontaneamente contratto.

Tale spontanea dichiarazione protocollare sarà partecipata all' autorità del paese nativo.

5.° Trattandosi d' individui che, disertati sul territorio di una potenza non facente parte della confederazione, si sono trasferiti in territorio federale dal quale desiderano far ritorno, viene rimesso al giudizio del rispettivo governo l' esaminare e determinare, secondo le circostanze risultanti, se sia ad essi applicabile il beneficio dell' amnistia contemplata all' art. 18.

6.° L' amnistia accordata a senso dell' articolo 18 e prorogata fino al 5 ottobre 1832 in forza della conclusione della confederazione del 5 aprile è operativa pe' rispettivi individui anco nel caso che sieno fuggiti in alcuno degli stati de' membri confederati coi quali sieno già prima stati stabiliti degli speciali cartelli.

Tali disposizioni saranno quindi da considerarsi come facenti parte della succitata convenzione.

Milano, il 1.° settembre 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte PACHTA, *Consigliere.*

(N.° 29.) *Pubblicazione della sovrana patente 31 marzo con cui rimane fuori d'attività la precedente patente 8 dicembre 1820, e viene stabilita la nuova legge relativamente alla concessione de' privilegi esclusivi per nuove scoperte, invenzioni o miglioramenti in ogni ramo d' industria.*

21 settembre 1832.

N.° 24995–2179.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Eseguendo i venerati ordini di S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè portati da rescritto 31 precorso luglio, n.° 7392, il governo pubblica la quì unita sovrana patente 31 marzo p.° p.°, in forza della quale, rimanendo posta fuori di attività la sovrana patente 8 dicembre 1820, viene stabilita la nuova legge da osservarsi relativamente alla concessione de' privilegi esclusivi per nuove scoperte, invenzioni o miglioramenti in qualsivoglia ramo d' industria.

Milano, il 21 settembre 1832.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere*.

Wir Franz der Erste,

von Gottes Gnaden

Kaiser von Oestreich;

König von Jerusalem, Ungarn, Böhmen, der Lombardie und Venedig, von Dalmazien, Croazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oestreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol; 2c. 2c.

Da seit Unserem Patente vom 8 December 1820, über die Verleihung ausschließender Privilegien verschiedene in der Ausübung vorgekommene Zweifel und gewonnene Erfahrungen einige Veränderungen in den Bestimmungen jenes Gesetzes zu erfordern schienen, so haben Wir eine neue Prüfung desselben angeordnet.

Mit Rücksicht auf das Resultat derselben finden Wir nunmehr Folgendes festzusetzen:

NOI FRANCESCO I.°

per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Siccome dall' epoca della pubblicazione della nostra patente dell' 8 dicembre 1820 relativa alla concessione dei privilegi esclusivi varj dubbj emersi e l' esperienza fatta sembrarono richiedere alcuni cambiamenti nelle disposizioni di quella legge, così, ordinato da noi un nuovo esame, troviamo, in riguardo ai risultamenti di esso, di stabilire quanto segue:

I. Abschnitt.	TITOLO I.
Von dem Gegenstande des ausschließenden Privilegiums und dem Verfahren zur Erlangung derselben.	*Dell' oggetto del privilegio esclusivo e della procedura per conseguirlo.*
§ 1. Zur Erlangung eines ausschließenden Privilegiums in Unseren Staaten, für welche dieses Gesetz gegeben ist, sind alle neue Entdeckungen, Erfindungen und Verbesserungen im gesammten Gebiethe der Industrie geeignet; es möge das Privilegium von einem In- oder Ausländer angesucht werden.	§ 1. Qualunque nuova scoperta, invenzione o miglioramento nuovo in qualsiasi ramo d' industria può ottenere nei nostri stati, pei quali è emanata la presente legge, il privilegio esclusivo, sia che questo venga richiesto da un nostro suddito o da uno straniero.
§ 2. Auf Bereitung von Nahrungsmitteln, Getränken und Arzneyen findet kein Privilegium Statt.	§ 2. Non ha luogo alcun privilegio per la preparazione di commestibili, di bevande e di medicinali.
Auf neue Erfindungen und Verbesserungen des Auslandes, welche in die östreichischen Staaten eingeführt werden wollen, können dann und in so fern, als die Ausübung derselben im Auslande auf ein ausschließendes Privilegium beschränkt ist, dem Inhaber eines solchen Privilegiums oder dessen rechtmäßigen Cessionarien und nur auf die Dauerzeit des ausländischen Privilegiums, jedoch in keinem Falle ohne Unsere besondere Bewilligung über fünfzehn Jahre Privilegien ertheilt werden.	Per nuove invenzioni e miglioramenti fatti all' estero che vogliano introdursi negli stati austriaci possono (solo ed in quanto l' esercizio di tali invenzioni e miglioramenti formi all' estero il soggetto di un privilegio esclusivo) accordarsi al proprietario di un tal privilegio od ai di lui legittimi cessionarj privilegi pel periodo della durata del privilegio estero; in nessun caso però senza la nostra speciale approvazione potranno accordarsi per un termine maggiore di 15 anni.

Auf solche ausländische Erfindungen und Verbesserungen aber, welche im Inlande zwar noch nicht in Ausübung, im Auslande aber auf kein Privilegium beschränkt sind, und in die östreichischen Staaten, sey es von In- oder Ausländern eingeführt werden wollen, können keine Privilegien mit rechtsgültiger Wirkung zugestanden werden.

All'opposto non si possono con legale effetto accordare privilegi di sorta per quelle invenzioni e miglioramenti fatti all'estero, i quali sebbene non siano ancora in esercizio nell'interno dei nostri stati, pure non hanno all'estero formato il soggetto di un privilegio, sia che si vogliano introdurre negli stati austriaci da un nazionale, sia da uno straniero.

§ 3. Wer ein ausschließendes Privilegium auf irgend eine neue Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung im Gebiethe der Industrie zu erlangen wünscht, hat bei dem Kreisamte, in dessen Bezirk er sich aufhält, sein Gesuch nach dem beyliegenden Formulare A. einzureichen, in demselben seine Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung in der Wesenheit anzugeben, die Anzahl von Jahren, auf welche er das Privilegium zu erhalten wünscht, auszudrücken, die darnach entfallende Taxe nach den weiter unten (§ 12-17) vorkommenden Bestimmungen zur Hälfte zu erlegen, und eine versiegelte genaue Beschreibung seiner Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung beizulegen, welche mit folgenden Erfordernissen versehen seyn muß:

§ 3. Chiunque voglia ottenere un privilegio esclusivo per qualche scoperta, invenzione o perfezionamento in ogni ramo d'industria, deve presentarne all'imperiale regia delegazione da cui dipende il luogo nel quale egli ha il suo domicilio la domanda concepita a tenore della qui unita formola *A*, indicando in questa chiaramente quale sia in sostanza l'oggetto dell'invenzione, della scoperta o del miglioramento, e per quanti anni egli domanda il privilegio: dovrà inoltre depositare al tempo stesso la metà delle tasse ed altri diritti stabiliti dal § 12 fino al § 17, ed unirà al ricorso un'esatta descrizione sigillata della scoperta, dell'invenzione o del miglioramento che pretende aver fatto. La descrizione dovrà avere i requisiti seguenti:

a) Die Beschreibung ist in der deutschen oder in der Geschäftssprache der Provinz, wo das Gesuch eingereicht wird, einzulegen.

b) Sie muss so abgefasst seyn, dass jeder Sachverständige den Gegenstand nach dieser Beschreibung zu verfertigen im Stande ist, ohne neue Erfindungen, Zugaben oder Verbesserungen beifügen zu müssen.

c) Dasjenige, was neu ist, also den Gegenstand des Privilegiums ausmacht, muss in der Beschreibung genau unterschieden und angegeben seyn.

d) Die Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung muss klar und deutlich und ohne Zweideutigkeiten, die irre leiten könnten, und dem in b) angegebenen Zwecke entgegen sind, dargestellt werden.

e) Es darf weder in den Mitteln, noch in der Ausführungsweise etwas verheimlicht werden: es dürfen daher weder theurere oder nicht die ganz gleiche Wirkung hervorbringende Mittel angegeben, noch Handgriffe, welche zum Gelingen der Operation gehören, verschwiegen werden.

a) Sarà scritta in lingua tedesca, ovvero nella lingua adoperata nelle corrispondenze d'ufficio interne del paese nel quale si presenta la supplica.

b) Sarà estesa in maniera che qualsiasi pratico dell' arte sia, colla sola scorta di detta descrizione e senza nulla immaginare di suo, o correggere od aggiungere a quanto viene esposto dal postulante, messo in grado di produrre l'oggetto di cui si tratta.

c) Dovrà esservi esattamente rilevato ed indicato ciò che per essere nuovamente immaginato dall' inventore forma il soggetto del privilegio.

d) La scoperta, l'invenzione o il miglioramento saranno descritti in una maniera chiara ed intelligibile, onde evitare qualunque equivoco che potesse indurre in errore e si opponesse allo scopo avutosi di mira nella lettera *b)*.

e) Non si dovrà occultare cosa alcuna tanto nei mezzi che nella loro applicazione, e non si dovranno per conseguenza indicare mezzi più costosi o non interamente produttivi del medesimo effetto, nè dovrà tacersi alcuna delle pratiche necessarie al perfetto riuscimento dell' operazione.

Wo es thunlich ist, sind zur besseren Versinnlichung der Gegenstände der Beschreibung Zeichnungen oder Modelle beizufügen, obwohl dieselben nicht unumgänglich erfordert werden, wenn anders der Gegenstand durch die Beschreibung allein, nach dem in b) ausgedrückten Erfordernisse deutlich genug gemacht werden kann.

§ 4. Das Kreisamt hat dem Privilegienwerber über die gedachten Eingaben einen Empfangsschein (Certificat) nach dem beiliegenden Formulare B. auszufertigen, in welchem nebst dem Namen und Wohnorte des Privilegienwerbers, Tag und Stunde der Ueberreichung, die Bestätigung der bezahlten Taxe und die Angabe der in dem Gesuche in der Wesenheit angezeigten Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung anzusetzen sind.

§ 5. Von diesem Tage und dieser Stunde an hat die Priorität der angezeigten Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung zu gelten, das ist: jede Einwendung einer nach diesem Termine gemachten oder ausgeübten gleichen Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung wird als ungültig betrachtet, und kann die Neuheit der von dem Privilegienwerber

Si aggiungeranno alla descrizione, e per quanto si possa, disegni o modelli che rendano più intelligibile l'esposto; questi però non saranno assolutamente indispensabili, qualora si possa colla sola descrizione eseguita nel modo indicato alla lettera *b)* far bastantemente conoscere l'oggetto di cui si tratta.

§ 4. L'imperiale regia delegazione darà al postulante una ricevuta (certificato) della seguita presentazione del ricorso a norma della qui unita formola *B*, nella quale saranno indicati nome e domicilio del ricorrente, giorno ed ora della presentazione, e sarà dichiarata la somma pagata in conto di tassa, non che il soggetto dell'invenzione, della scoperta o del miglioramento in coerenza a quanto venne sostanzialmente esposto nella supplica.

§ 5. Il giorno e l'ora della suddetta presentazione determinano l'epoca dalla quale deve valere a favore del postulante il diritto di priorità pel suo ritrovato, scoperta o miglioramento, in guisa che l'opposizione che venisse fatta di altra non dissimile scoperta, invenzione o miglioramento fatti o posti in pratica dopo tale

ordnungsmäßig angezeigten und beschriebenen Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung nicht widerlegen, und aufheben.

§ 6. Auf den Umschlag der versiegelten Beschreibung hat das Kreisamt den Namen und Wohnort des Privilegienwerbers, Tag und Stunde der Ueberreichung, die bezahlte Taxe und die Angabe der in dem Gesuche in der Wesenheit angezeigten Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung unter Mitfertigung des Privilegienwerbers, sogleich bei der Ueberreichung nach dem beiliegenden Formulare C. anzusetzen, diese Beschreibung sammt dem Gesuche ohne Verzug längstens binnen drei Tagen unerbrochen an die Landesstelle der Provinz zu übersenden, und die empfangene Taxe auf dem gewöhnlichen Wege an die Landesstelle abzuführen.

§ 7. Die Landesstelle hat sich in keine, wie immer geartete Erhebung über die Neuheit oder Nützlichkeit der Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung einzulassen, sondern nur zu beurtheilen, ob die in dem Gesuche in der Wesenheit angezeigte Entdeckung, Erfindung oder

epoca dovrà considerarsi come nulla, e la novità della scoperta, dell' invenzione o del miglioramento regolarmente notificata non potrà essere contrastata.

§ 6. A tergo della descrizione sigillata l' imperiale regia delegazione noterà il nome ed il domicillo del ricorrente, il giorno e l' ora della presentazione, l' importare delle tasse pagate, ed indicherà in che consista la scoperta, l' invenzione o il miglioramento, secondo l'esposizione fattane nella supplica. Con questa annotazione, che sarà sottoscritta dal ricorrente nell' atto stesso della consegna, e che sarà fatta secondo l' unita formola *C*, l' imperiale regia delegazione inoltrerà senza ritardo e dentro il periodo di tre giorni consecutivi al rispettivo governo la supplica e la descrizione, ma senza aprirla, ed effettuerà poi nel modo consueto il versamento al governo delle tasse riscosse.

§ 7. Il governo non entrerà punto in esame circa la novità o l'utilità dell' invenzione, della scoperta o del miglioramento, ma soltanto riconoscerà se l'oggetto nel ricorso indicato sia per avventura sotto qualunque pubblica vista pernicioso o contrario alle leggi, od a tenore

Verbesserung in keiner öffentlichen Hinsicht schädlich, oder den Landesgesetzen zuwider, und nach diesem Patente zur Ertheilung eines Privilegiums geeignet sey oder nicht.

Nach Maßgabe der Umstände hat sie sodann entweder das Privilegium zu verweigern, oder im vorgeschriebenen Wege nach dem beiliegenden Formulare D. zu erwirken, und die Aushändigung desselben an die Privilegirten, die Einrückung in die Zeitungsblätter und die Kundmachung im Wohnbezirke des Privilegirten zu veranlassen.

Im Falle die Landesstelle dem Privilegiumswerber das angesuchte Privilegium verweigert, steht demselben der Recurs an die k. k. Hofkammer frey.

§ 8. Die eingelegten versiegelten Beschreibungen sollen, wenn der Privilegiumswerber nicht ausdrücklich die Geheimhaltung angesucht hat, nach Erfolglassung und Kundmachung des Privilegiums bei der Landesstelle eröffnet, dort in das § 22 vorgeschriebene Register eingetragen, und Jedermann zur Einsicht offen gehalten werden.

Fordert der Privilegiumswerber aber in seinem Gesuche um das Privilegium, oder vor Ausfertigung desselben die Ge-

di questa patente qualificato pel privilegio. A norma delle premesse circostanze il governo o ricuserà o riporterà il privilegio nelle vie prescritte secondo l' annessa formola *D*, la farà consegnare al privilegiato, inserire nella gazzetta e pubblicare nel distretto in cui abita il privilegiato medesimo. Venendo per parte del governo negato al postulante il privilegio, potrà questi ricorrere all' imperiale regia camera aulica.

§ 8. Le descrizioni sigillate prodotte dalle parti debbono, a meno che il ricorrente non abbia espressamente domandato il segreto, venir aperte presso il governo dopo rilasciato e pubblicato il privilegio, indi riportate nel registro prescritto al § 22, con facoltà a chiunque d' ispezionarle. Ma se il postulante nella domanda del privilegio, o prima che gli venga rilasciato ha chiesto il segreto, le descrizioni verranno durante il pe-

heimhaltung, so werden die Beschreibungen während der Dauer des Privilegiums versiegelt aufbewahrt. Eine Eröffnung darf in diesem Falle nur bei solchen Gegenständen Statt finden, welche in das Sanitätsfach einschlagen, und worüber nach den Landesgesetzen eine vorläufige genaue Untersuchung von der medicinischen Facultät erforderlich ist.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß, wenn die auch bei anderen Gegenständen in den Gesuchen um Privilegien allenfalls verschwiegenen, aber in den versiegelten Beschreibungen enthaltenen Mittel oder Verfahrungsarten gegen Polizei- oder Sanitätsrücksichten, oder gegen das allgemeine Staats-Interesse streiten, die Anwendung und Ausübung derselben eben so wenig mit einem ausschließenden Privilegium, als ohne ein solches gestattet werden könne, und daß die Bewilligung des Privilegiums in solchen Fällen sich von selbst aufhebe.

riodo del privilegio custodite sigillate. L'apertura in questo caso può aver luogo soltanto quando trattisi di oggetti che cadono sotto le ispezioni sanitarie, e sui quali secondo le leggi dello stato sia necessario un preventivo esame della facoltà medica; ben inteso però che se anche in qualsivoglia altro oggetto si volessero usare dall'inventore mezzi oppure operazioni che ferissero i riguardi di sanità o di polizia, o l'interesse generale dello stato, e che fossero stati taciuti nella supplica, ma fossero però contenuti nella descrizione sigillata, allora non se ne potrà permettere l'uso nè per privilegio esclusivo, nè senza, e in tale caso non ha più effetto la concessione del privilegio.

II. Abschnitt.

Von den mit den ausschließenden Privilegien verbundenen Vortheilen und Befugnissen.

§ 9. Das ausschließende Privilegium sichert und schützt dem

TITOLO II.

Dei vantaggi e delle facoltà derivanti dal privilegio.

§ 9. Il privilegio assicura al privilegiato l'uso esclusivo

Privilegirten den ausschließenden Gebrauch seiner Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung, so wie sie in seiner vorgelegten Beschreibung dargestellt worden ist, für die Anzahl von Jahren, auf welche sein Privilegium lautet.

§ 10. Der Privilegirte ist berechtigt, alle jene Werkstätten zu errichten, und jede Art von Hilfsarbeitern in denselben aufzunehmen, welche zur vollständigen Ausübung des Gegenstandes seines Privilegiums in jeder beliebigen weitesten Ausdehnung nöthig sind, folglich überall in Unseren Staaten, für welche dieses Gesetz gegeben ist, Etablissements und Niederlagen zur Verfertigung und zum Verschleiße des Gegenstandes seines Privilegiums zu errichten, und Andere zu ermächtigen, seine Erfindung unter dem Schutze seines Privilegiums auszuüben, beliebige Gesellschafter anzunehmen, und seine Erfindungsbenützung nach jedem Maßstabe zu vergrößern, mit seinem Privilegium selbst zu disponiren, es zu vererben, zu verkaufen, zu verpachten, oder sonst nach Belieben zu veräußern, und auch im Auslande auf seine Erfindung ein Privilegium zu nehmen. Diese Rechte sind aber nur auf den eigentlichen Gegenstand der privilegirten Erfindung, Entdeckung

della sua scoperta, invenzione o miglioramento come trovasi annunziati nella descrizione da lui presentata e pel periodo di tempo espresso nel privilegio.

§. 10. Il privilegiato è autorizzato ad erigere tutti i laboratorj ed a prendere tutti gli operai che crede necessarj, a porre nella maggiore attività l' oggetto del suo privilegio ed a darvi l' estensione che gli aggrada nella più ampia maniera. Egli può quindi erigere negli stati pei quali è emanata la presente legge stabilimenti e magazzini per la fabbrica e lo smercio dell' oggetto privilegiato; autorizzare altre persone a porre in pratica il suo ritrovato all' ombra del privilegio medesimo; assumere socj a suo talento per portarne a qualunque grado d' incremento l' uso e l' applicazione; disporre anche del privilegio stesso; trasmetterlo agli eredi e ad altri mediante vendita, locazione od altro qualunque siasi modo di alienazione, e procurarsi anche nell' estero un simile privilegio. Questi diritti sono però limitati soltanto al vero oggetto della privilegiata scoperta, invenzione o migliora-

oder Verbesserung beschränkt, und dürfen daher nicht auf verwandte Gegenstände ausgedehnt, noch den bestehenden Gewerbsgesetzen oder anderen Gerechtsamen zuwider ausgeübt werden.

§. 11. Das Privilegium auf eine Verbesserung oder Veränderung einer privilegirten Erfindung hat sich einzig und allein auf die individuelle Verbesserung oder Veränderung selbst zu beschränken, und dem privilegirten Verbesserer oder Veränderer auf die übrigen Theile der bereits privilegirten Erfindung, oder einer schon bekannten Verfahrungsart kein Recht zu geben, wogegen der Haupterfinder eben so wenig die von einem Andern gemachte privilegirte Verbesserung oder Veränderung benützen darf, wenn er sich nicht mit demselben deßhalb einversteht.

III. Abschnitt.

Von den Privilegientaxen.

§ 12. Die Privilegientaxen sind nach Verhältniß der Dauerzeit der Privilegien (§ 13) zu entrichten, und hat der Privilegienwerber selbst zu bestimmen, auf wie viele Jahre bis zur höchsten Dauerzeit hinauf er das Privilegium zu erhalten wünsche.

mento, nè possono quindi estendersi ad altri oggetti affini, nè esercitarsi in opposizione alle leggi vigenti in materia d'industria o ad altre prerogative.

§ 11. Se il privilegio risguarda un miglioramento od una innovazione in qualche scoperta precedentemente privilegiata, allora esso è circoscritto dentro la semplice innovazione o miglioramento, senza attribuire al migliorante o innovatore alcun diritto sul resto della scoperta già privilegiata, o sulla maniera di operazione già cognita; e viceversa il primo inventore non può porre in uso il miglioramento o l'innovazione fatta posteriormente da un altro e privilegiata a favore di questo, a meno che fra di loro non fossero devenuti ad una convenzione.

TITOLO III.

Delle tasse pei privilegi.

§ 12. Le tasse pei privilegi vengono pagate in proporzione della loro durata (§ 13), e sta in arbitrio del ricorrente il determinare entro il periodo massimo il numero d'anni pel quale desidera di conseguire il privilegio.

§ 13. Für jedes Jahr der Dauerzeit eines Privilegiums, es laute dieses auf eine Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung, ist, so viel die ersten fünf Jahre anbelangt, eine Privilegientaxe von zehn Gulden Conventions-Münze, zusammen also für alle fünf Jahre . . . . 50 fl. C. M.

für	das	6.te	Jahr	15	»	»	»
»	»	7.te	»	20	»	»	»
»	»	8.te	»	25	»	»	»
»	»	9.te	»	30	»	»	»
»	»	10.te	»	35	»	»	»
»	»	11.te	»	40	»	»	»
»	»	12.te	»	45	»	»	»
»	»	13.te	»	50	»	»	»
»	»	14.te	»	55	»	»	»
»	»	15.te	»	60	»	»	»

zusammen also für die höchste Dauerzeit von 16 Jahren 425 fl. C. M. zu entrichten.

§ 14. Die Hälfte der hiernach für die ganze Dauerzeit entfallenden Privilegientaxe ist, wie gesagt (§ 3) gleich mit dem Ansuchen um das Privilegium, die andere Hälfte aber in eben so vielen Jahresraten, als die Dauerzeit des verliehenen Privilegiums ausmacht, mit Anfange eines jeden Jahres, bey sonstiger Einziehung des Privilegiums zu entrichten.

§ 13. Per ogni anno dei primi cinque, ove trattisi di scoperta, invenzione o miglioramento, si paga pel privilegio la tassa di dieci fiorini in moneta di convenzione, cioè per cinque anni complessivamente fiorini 50

pel	6.°	anno.	"	15
"	7.°	"	"	20
"	8.°	"	"	25
"	9.°	"	"	30
"	10.°	"	"	35
"	11.°	"	"	40
"	12.°	"	"	45
"	13.°	"	"	50
"	14.°	"	"	55
"	15.°	"	"	60

In tutto pel massimo termine di 15 anni in moneta di convenzione . . . fiorini 425.

§ 14. La metà delle tasse che secondo la suddetta proporzione corrispondono all' intiera durata del privilegio viene pagata all' atto della domanda (§ 3), e l' altra metà in alrettante rate annuali anticipate quante corrispondono alla sua durata, sotto la comminatoria, qualora in una delle dette rate non sia eseguito il pagamento, della perdita del privilegio.

§. 15. Um den Erfindern die Erlangung von Privilegien zur probeweisen Ausübung ihrer Erfindungen zu erleichtern, kann derjenige, der Anfangs ein Privilegium auf eine geringere Zeit als 15 Jahre erhalten hat, vor dem Ablaufe des Privilegiums die Verlängerung desselben bis höchstens zur Zeit von 15 Jahren gegen dem Erlangen, daß er für die Verlängerung des Privilegiums von der stufenweisen Taxbemessung der verlängerten Jahre, die Hälfte dieses hiernach für die Dauerzeit dieser Verlängerung entfallenden Betrages bey Bewilligung der Verlängerung, und die andere Hälfte in eben so vielen Jahresraten, als die Verlängerung dauert, mit Anfang eines jeden dieser verlängerten Jahre bey sonstigem Verluste dieser Verlängerung entrichte.

§ 16. Jede bezahlte Taxe ist als verfallen zu betrachten, und es kann kein Anspruch auf eine Rückvergütung derselben gemacht werden, wenn auch in der Folge Umstände hervorkommen, welche die Nullität eines Privilegiums herbeiführen, es sey denn, daß der Staat aus öffentlichen Rücksichten ein Privilegium zu annulliren, oder nicht zu ertheilen finde, in welchem Falle die bezahlte Taxe zurück zu erstatten ist.

§ 15. Per facilitare agl' inventori il conseguimento del privilegio, onde porre in pratica in via di esperimento i loro ritrovati, restano abilitati quelli che lo avessero ottenuto dapprima per un periodo minore di 15 anni a domandarne la proroga avanti lo spirare del termine pel rimanente periodo di 15 anni e non più, a condizione però che all' atto della concessione della proroga debbano pagare la metà della tassa proporzionale corrispondente al periodo della medesima, e che l' altra metà venga poi contribuita di anno in anno anticipatamente in tante rate quanti sono gli anni della proroga stessa, sotto pena al renitente della perdita della proroga.

§ 16. Le somme introitate per conto tasse si devono considerare come pagamento fatto ed irrevocabile, nè se ne può pretendere la restituzione, quand' anche emergessero in seguito circostanze che portassero con sè la nullità del privilegio; eccetto il caso che questo venga annullato o ricusato per pubblici riguardi di stato, nel qual caso si fa luogo alla restituzione della tassa.

§. 17. Ausser der gedachten Taxe, der Expeditionsgebühr von drei Gulden Conventions-Münze, für jede Privilegiumsurkunde und der vorgeschriebenen Stämpelgebühr (dann der Gebühren für die ebenfalls erforderlich gewordenen Untersuchungen über die Schädlichkeit oder Unschädlichkeit des Gegenstandes der Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung) hat der Privilegirte für die Verleihung des Privilegiums keine wie immer geartete Gebühr, Honorirung, oder Expeditions- und Kanzleyspesen unter irgend einem Vorwande zu entrichten, und die Privilegien-Urkunden sind künftig, wie jedes andere Befugniß-Decret ex officio zu expediren.

§ 17. Oltre alle suddette tasse, ai diritti di spedizione consistenti in fiorini 3 moneta di convenzione per ogni documento di privilegio ed al bollo prescritto, come pure alle competenze per l'esame che potesse rendersi necessario per verificare se sia nocivo o no l'oggetto della scoperta, invenzione o miglioramento, il privilegiato non dovrà pagare alcun'altra competenza, onorario o spesa di cancelleria e spedizione sotto qualsivoglia pretesto, e i privilegi saranno per l'avvenire spediti *ex officio* come qualunque altro decreto d'autorizzazione.

IV. Abschnitt.

Von dem Anfange, der Dauer, dem Umfange, der Kundmachungsart und Erlöschung der ausschließenden Privilegien.

TITOLO IV.

Del principio, della durata, dell'estensione, della pubblicazione e dell'estinzione del privilegio esclusivo.

§. 18. Die höchste Dauerzeit der Privilegien wird auf fünfzehn Jahre festgesetzt. Die Bewilligung auf eine längere Dauerzeit behalten Wir Uns vor, und soll diese von den Behörden nur in besonderen Fällen bey Uns angesucht werden.

§ 18. La massima durata dei privilegi è stabilita in 15 anni. Noi ci riserviamo la concessione per un termine più lungo, e le autorità potranno presso di noi invocarla soltanto in casi particolari.

§ 19. Die Zeit der Dauer eines Privilegiums beginnet von dem Datum der Privilegiensurkunde, jedoch kann die Wirksamkeit des Privilegiums in Beziehung auf die Straffälligkeit der unbefugten Nachahmung des privilegirten Gegenstandes erst mit dem Tage der Kundmachung des Privilegiums in den öffentlichen Blättern beginnen.

§ 19. Il privilegio comincia a decorrere dalla sua data, ma non ha forza di legge per la punizione delle contraffazioni che dal giorno della pubblicazione fattane nei fogli pubblici.

§ 20. Der Umfang der Privilegien erstreckt sich auf alle Unsere Staaten, wo dieses Patent mit Gesetzeskraft kund gemacht worden ist.

§ 20. L'estensione del privilegio comprende tutti i nostri stati nei quali sarà stata pubblicata questa patente con forza di legge.

§ 21. Die Privilegien erlöschen:

a) wenn es der genauen Beschreibung der Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung, worauf das Privilegium angesucht worden ist, an den im § 3 (a—e) vorgeschriebenen Erfordernissen oder auch nur an einem derselben fehlt;

b) wenn Jemand gesetzmäßig erweiset, daß die privilegirte Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung schon vor dem Tage und der Stunde des ausgefertigten ämtlichen Certificats im Inlande nach den weiter unten (§ 25 d) vorkommenden Bestimmungen nicht mehr als neu angesehen werden konnte, oder, daß die privilegirte Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung nur aus

§ 21. Il privilegio si estingue

a) Se la descrizione dettagliata della scoperta, dell'invenzione o del miglioramento per cui è stato richiesto manca di tutte o d'una sola delle condizioni di cui al § 3, lettera *a—e*;

b) Se taluno riesce a comprovare legalmente che la scoperta, l'invenzione o il miglioramento privilegiato anche *prima* del giorno ed ora del certificato ufficiale non poteva secondo le disposizioni motivate più abbasso al § 25 considerarsi nell'interno dello stato come *nuovo*, oppure che la scoperta, l'invenzione od il miglioramento privilegiato sia

dem Auslande eingeführt wurde, und das Privilegium darauf nicht nach § 2 dem Inhaber eines ausländischen Privilegiums oder seinem Cessionar gewährt worden wäre;

c) wenn der Eigenthümer eines in Kraft bestehenden Privilegiums nachweiset, daß die später privilegirte Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung mit seiner eigenen früher ordnungsmäßig angezeigten und privilegirten Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung identisch sey;

d) wenn der Privilegirte binnen Jahresfrist nach dem Tage der Ausfertigung des Privilegiums seine Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung noch nicht auszuüben angefangen hat, er sey ein In- oder Ausländer;

e) wenn er diese Ausübung ein Jahr lang während der Privilegienzeit unterbricht, ohne sich darüber mit genügenden Gründen auszuweisen;

f) wenn die zweyte Hälfte der Privilegientaxe nicht in den oben vorgeschriebenen Jahresraten entrichtet wird;

g) endlich mit dem Verlaufe der ursprünglich ertheilten oder durch Verlängerung erhaltenen Privilegienzeit.

stato soltanto introdotto dall'estero, e che il privilegio relativo non venne a senso del § 2 conceduto al possessore d'un privilegio estero od al suo cessionario;

c) Se il proprietario d'un privilegio in attività prova che la scoperta, il ritrovato o il miglioramento posteriormente privilegiati sono *del tutto* identici col suo proprio anteriormente notificato e privilegiato;

d) Se il privilegiato, sia estero o suddito, lascia trascorrere un anno intiero dal giorno della concessione del privilegio senza cominciare a porre in pratica la sua invenzione, la sua scoperta o il suo miglioramento;

e) Se durante il periodo del privilegio egli lascia passare un anno intiero senza esercitarlo, nè può addurne valevoli motivi;

f) Se non paga esattamente la seconda metà delle tasse alle scadenze stabilite di sopra;

g) Finalmente quando si compie il periodo stabilito dal primitivo privilegio o dalla proroga.

Es versteht sich von selbst, daß diese Erlöschungsarten auch für einen jeden, der ein Privilegium an sich bringt, so wie für den ursprünglich Privilegirten zu gelten haben. Nach der Erlöschung eines Privilegiums wird die Benützung der Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung, auf welche das Privilegium ertheilt war, allgemein frei gegeben.

S' intende senz' altro che questi modi d' estinzione devono valere tanto per chi è primitivo possessore del privilegio, quanto per chi avesse in sè trasfuso il privilegio di un altro.

Estinto in qualsivoglia maniera il privilegio, resta libero ad ognuno di porre in pratica la scoperta, l' invenzione od il miglioramento per cui era stato accordato.

V. Abschnitt.

Von der Eintegistrirung der Privilegien.

§ 22. Damit derjenige, welcher ein Privilegium ansuchen will, in den Stand gesetzt werde, zu seiner grösseren Sicherheit die bereits ertheilten Privilegien zu durchsehen, ist bei sämmtlichen Länderstellen ein Register zu eröffnen, in welches die sämmtlichen Privilegien, wie sie ertheilt werden, sammt der Angabe der Personen, welchen sie ertheilt worden sind, ihren Wohnsitzen, des Datums der Ausfertigung der ämtlichen Certificate, der Privilegiumsurkunde und der Erlöschungszeit des Privilegiums einzutragen, und in welchen eine besondere angemessene Rubrik für Anmerkungen über den Stand

TITOLO V.

Del registro dei privilegi.

§ 22. Affinchè chiunque vuol domandare un privilegio possa essere in grado di conoscere con piena certezza i privilegi precedentemente conceduti, si stabilirà un registro presso ciaschedun governo, nel quale si noteranno tutti i privilegi nel modo con cui vengono accordati, e coll' indicazione delle persone che gli ottennero e del loro domicilio, delle epoche della concessione del certificato ufficiale, del privilegio originale e della sua durata; vi sarà in una separata colonna lo spazio sufficiente per notare come proceda l' esercizio del privilegio, e quali

der nachherigen Ausübung, und über die in dem Besitze der Privilegien geschehenen Veränderungen offen zu lassen ist.

Bei der zur Leitung der Commerz-Angelegenheiten bestimmten Hofbehörde ist das Hauptregister zu führen.

§ 23. Wenn das Privilegium an einen anderen übergeht, sey es durch Kauf, Tausch, Schenkung, Erbschaft, Verpachtung oder sonstige Veräußerung, so ist davon die beglaubigte Anzeige an die Landesstelle zu erstatten, von welcher auf der Rückseite der Privilegiumsurkunde die Veränderung des Besitzes zu bemerken, zu bestätigen, in das Register einzutragen, und darüber an die zur Leitung der Commerz-Angelegenheiten bestimmte Hofbehörde die Anzeige zu erstatten ist, um diese Veränderungen auch dort in dem Hauptregister anmerken zu lassen.

§ 24. Wenn das Privilegium unter einer Firma, welche einen anderen als den wahren Nahmen des Eigenthümers bezeichnet, ausgeübt werden will; so muß der wahre Nahme der Behörde immer angezeigt, und die gewählte Firma, welche jedoch mit keiner anderen schon bestehenden Firma ohne Zustimmung der Firmaführer übereinstimmend

cambiamenti succedano nel suo possesso. Presso l'aulico dicastero che presiede agli affari di commercio vi sarà un registro generale di tali privilegi.

§ 23. Se il privilegio si trasfonde in altra persona mediante acquisto, permuta, donazione, eredità, locazione o altra guisa di alienazione, dovrà darsene notizia documentata al governo rispettivo, il quale a tergo del privilegio originale annoterà ed attesterà il seguito cangiamento di proprietà, e ne farà rapporto al dicastero aulico che presiede agli affari di commercio, onde possa essere fatta analoga annotazione nel registro generale.

§ 24. Volendosi esercitare il privilegio sotto una firma diversa da quella del nome del vero proprietario, deve sempre venir annunciato all'autorità il vero nome; e la firma adottata (la quale però non potrà mai essere eguale a verun' altra firma già esistente senza l'assenso dei firmatarj rispettivi) verrà inserita nei

seyn darf, neben dem wahren Nahmen in den Registern vorgemerkt werden.

VI. Abschnitt.

Von dem Verfahren bei entstehenden Streitigkeiten und von der Strafsanction.

§ 25. Zur Vorbeugung und zweckmäßigen Entscheidung von Streitigkeiten werden folgende Bestimmungen festgesetzt:

Das Privilegium gründet sich auf die von dem Besitzer desselben eingelegte Beschreibung der Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung (§ 9). Bei entstehenden Streitigkeiten wird daher die Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung nur nach dem Zustande beurtheilt, in welchem sie in der eingelegten Beschreibung dargestellt ist.

a) Als eine Entdeckung ist jede neue Auffindung einer zwar schon in früheren Zeiten ausgeübten, aber wieder ganz verloren gegangenen oder überhaupt einer im Inlande unbekannten industriellen Verfahrungsweise anzusehen.

b) Als eine Erfindung ist jede Darstellung eines neuen Gegenstandes mit neuen Mitteln

registri a fianco del vero nome.

TITOLO VI.

Del metodo da seguirsi in caso di controversia e delle penali.

§ 25. Per prevenire le controversie e per decidere regolarmente sulle medesime viene stabilito quanto segue:

Il privilegio si fonda sulla descrizione della scoperta, dell'invenzione o del miglioramento depositata dal proprietario (§ 9). Per conseguenza in caso di controversia la scoperta, l'invenzione od il miglioramento si giudicano soltanto secondo l'indole ed essenza loro risultante dalla descrizione anzidetta.

a) Come *scoperta* deve essere considerato ogni nuovo ritrovato d'una maniera di procedere in operazioni d'industria che sia stata bensì usata anticamente, ma poi del tutto perduta, o che in oggi adoperata nell'estero, sia però sconosciuta nel nostro stato.

b) Come nuova *invenzione* si deve intendere la produzione d'un nuovo oggetto ottenuto

oder eines neuen Gegenstandes mit schon bekannten Mitteln, oder eines schon bekannten Gegenstandes mit anderen, von denjenigen, welche schon für denselben Gegenstand angewendet werden, verschiedenen Mitteln zu betrachten.

c) Als eine **Verbesserung** oder **Veränderung** ist jede Hinzufügung einer Vorrichtung, Einrichtung oder Verfahrungsweise zu einem bereits bekannten oder privilegirten Gegenstande anzusehen, durch welche in dem Zwecke des Gegenstandes oder in seiner Darstellungsweise ein günstigerer Erfolg oder eine größere Oekonomie erzielt werden sollen.

d) Als **neu** ist irgend eine Entdeckung, Erfindung, Verbesserung oder Veränderung zu betrachten, wenn sie im Inlande weder in der Ausübung noch durch eine in einem öffentlich gedruckten Werke enthaltene Beschreibung bekannt ist; jedoch kann die Neuheit einer Entdeckung, Erfindung oder Verbesserung aus einer in einem öffentlich gedruckten Werke enthaltenen Beschreibung nur in dem Falle angefochten werden, wenn diese Beschreibung so genau und deutlich ist, daß hiernach jeder Sachverständige den Gegenstand, worauf

con nuovi mezzi, o d'un nuovo oggetto ottenuto con mezzi cogniti, o d'un oggetto cognito ottenuto coll'uso di mezzi differenti da quelli finora adoperati per conseguire lo scopo rispettivo.

c) Per *miglioramento* o *cambiamento* si deve riguardare ogni aggiunta di qualche apposito meccanismo, metodo o processo in un oggetto già precedentemente noto o privilegiato, dalla quale ridondi una maggior perfezione ovvero un vantaggio economico, sia per l'oggetto che ne forma lo scopo, sia nel modo di ottenerlo.

d) Per *nuove* devono considerarsi le scoperte, le invenzioni, i miglioramenti che non sono conosciuti nello stato nè per pratica esistente de' medesimi, nè per descrizione contenuta in qualche opera alle stampe. Affinchè per altro la descrizione contenuta in un'opera stampata possa bastare ad abbattere la *novità* d'una scoperta, d'una invenzione o di un miglioramento, essa dovrà essere così chiara e precisa da porre in istato ogni pratico dell'arte di costruire od usare ciò per cui fu richiesto ed ot-

ein Privilegium angesucht oder erlangt worden ist, zu verfertigen oder auszuüben vermag.

§ 26. Ueber die Fragen: ob ein ertheiltes Privilegium aus öffentlichen Rücksichten, oder wegen unterlassener Ausübung oder wegen von dem Privilegiumsbesitzer nicht erfüllter oder von ihm verletzter Bedingnisse der Verleihung aufzuheben sey, haben die politischen Behörden nach Maßgabe ihres allgemeinen Wirkungskreises und mit dem Vorbehalte des in der gesetzlichen Frist zulässigen Recurses an die höhere Behörde zu erkennen.

§ 27. Das Erkenntniß über die Existenz eines Eingriffes oder einer Verletzung, über die Anwendung der gesetzlichen Strafe, über den Ersatz des von der einen oder anderen Seite erwiesenen Schadens, so wie über einen Streit um das rechtmäßige Eigenthum eines Privilegiums, er möge wegen der Priorität der Erfindung, Entdeckung oder Verbesserung, oder aus einem privatrechtlichen Titel entspringen, steht dem ordentlichen Richter zu, und ist in dem vorgeschriebenen Rechtswege auf die gesetzmäßige Art zu erwirken.

Streitigkeiten über die Neuheit einer privilegirten Entdeck-

tenuto il privilegio.

§ 26. Sulla quistione se un privilegio accordato debba annullarsi o per pubblici riguardi, o per non essere stato esercitato, o per averne il privilegiato inadempiute ovvero trasgredite le condizioni, appartiene il decidere alle autorità politiche dentro la sfera delle loro ordinarie attribuzioni, e salvo il ricorso ne' termini legali alle autorità superiori.

§ 27. Il decidere poi sulla esistenza d'una contraffazione o d'un pregiudizio, sull'applicazione della pena legale e sul risarcimento del danno reclamato da una parte o dall'altra, come pure sulle controversie intorno alla proprietà legale d'un privilegio, sia che concernano queste la priorità della scoperta, dell'invenzione e del miglioramento, ovvero un titolo di diritto privato, appartiene al giudice ordinario, e devono le parti esercitare le loro ragioni nel modo prescritto dalle leggi e dalla procedura giudiziaria.

Le controversie intorno alla novità di una scoperta, in-

ung, Erfindung oder Verbesserung, die vor Ertheilung des Privilegiums schon bekannt war, oder, aber die Frage: ob sie nicht aus dem Auslande nur eingeführt worden, und nach § 2 für ein Privilegium nicht geeignet sey, wobei es also nicht auf ein Erkenntniß zwischen zwei Privilegirten ankommt, gehören aber nach § 26 zur Wirksamkeit der politischen Behörden.

§ 28. Bei diesem oder demjenigen Richter, welcher sich im Orte, wo die Verletzung statt findet, befindet, und der zuständige des Verletzers wäre, wenn dieser sich dort befände, ist auch der Privilegirte im Falle, als er glaubt, daß Jemand sich einen Eingriff in seine privilegirten Rechte erlaubt, oder dieselben verletzt hätte, berechtigt, gegen den unbefugten Nachahmer des Gegenstandes seines Privilegiums die Einstellung der ferneren Nachahmung desselben zu verlangen.

Wenn die Beschreibung des Gegenstandes des Privilegiums nach § 8 geheim gehalten wird; so ist dem unbefugten Nachahmer das erstemal nur die fernere Nachahmung und die Veräußerung der nachgeahmten Erzeugnisse einzustellen.

venzione o miglioramento privilegiato già noto prima della concessione del privilegio, oppure intorno al quesito se sia stato o' no soltanto introdotto dall' estero, quindi se sia o non sia qualificato a tenore del § 2 per un privilegio, appartengono a senso del § 26 alle attribuzioni delle autorità politiche, mentre in questi casi non trattasi di pronunciare un giudizio fra due privilegiati.

§ 28. Se il privilegiato crede che taluno siasi permesso di violare o pregiudicare i suoi diritti, è autorizzato a ricorrere al suddetto giudice ordinario ovvero a quel giudice costituito nel luogo in cui si è verificata la violazione, e che fosse il foro competente del contravventore, quando questi pure vi si trovasse, ed a domandare che sia posto fine alla contraffazione dell' oggetto privilegiato.

Se la descrizione dell' oggetto del privilegio viene a senso del § 8 tenuta segreta, deesi per la prima volta far soltanto cessare l' autore dalla ulteriore contraffazione o spaccio degli oggetti o produzioni contraffatte.

Wäre aber die Beschreibung in die öffentlichen Register zu Jedermanns Einsicht eingetragen, oder wenn im Falle der Geheimhaltung ein zweiter oder wiederhohlter Eingriff statt fände; kann der Privilegirte auch die unverzügliche Beschlagnahme des nachgeahmten Gegenstandes begehren, es möge sich dieser bei dem Nachahmer selbst oder bei einem Dritten vorfinden, oder von dem Auslande hereingebracht worden seyn, worüber dann der Richter, den es betrifft, ohne Zeitverlust zur Handhabung des Privilegiums sein Amt zu handeln hat.

Der Richter wird sich dabei nach den Vorschriften der Gerichtsordnung, insbesondere nach der Analogie der Vorschriften von Verbothen und Sequestrationen benehmen, und überhaupt das Augenmerk darauf richten, daß der beklagten Partei ohne dringende Noth kein unersetzbarer Schaden zugehe, und daß in allen Fällen die bewilligte Vorsichtsmaßregel nur auf denjenigen Gegenstand beschränket werde, welcher die Nachahmung des Privilegiums betrifft.

§ 29. Eingriffe in solche Privilegien, deren Beschreibung nach § 8 geheim gehalten wird, un-

Ma se la descrizione è riportata nel pubblico registro ad ispezione di ognuno, oppure se nel caso di segreto avesse luogo una seconda o ripetuta lesione, può il privilegiato domandare anche l'immediato sequestro della cosa contraffatta, sia che questa si trovi presso il contraffattore ovvero presso un terzo, o sia stata importata dall'estero.

Sopra tale dimanda il giudice cui spetta procederà senza indugio a norma del suo istituto, onde sia rispettato il privilegio.

In questi casi il giudice dovrà contenersi secondo le disposizioni del regolamento del processo civile, ed in particolare in analogia alle prescrizioni dei sequestri, avendo in generale di mira che non ne ridondi al reo convenuto, senza assoluta necessità, alcun irreparabile danno, e che in qualunque caso l'accordata misura precauzionale venga circoscritta puramente a quell'oggetto che costituisce la contraffazione del privilegio.

§ 29. La violazione dei privilegi, la descrizione dei quali vien tenuta segreta, confor-

terliegen das erstemal keiner Strafe, sondern sind nach § 28 abzustellen.

Bei einer nach erfolgter Abstellung eingetretenen Wiederhohlung werden solche, so wie bei Privilegien, deren Beschreibung in die offen gehaltenen Register eingetragen ist, alle, also auch schon die ersten Eingriffe mit einer Strafe von Einhundert Species-Ducaten, wovon die eine Hälfte dem Privilegirten und die andere Hälfte dem Armenfonde des Orts, wo das Erkenntniß in erster Instanz gefällt wurde, gehört, nebst der Confiscation der nachgemachten Gegenstände des Privilegiums zum Vortheile des Privilegirten verpönt.

§ 30. Durch dieses Gesetz finden Wir das Patent vom 8 December 1820, so wie alle nachgefolgte sich darauf beziehenden kundgemachten Erläuterungen, unbeschadet der aus jenen Gesetzen bereits erworbenen, gehörig zu schützenden Rechte, außer Wirksamkeit zu setzen.

Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt Wien, am ein und dreißigsten Monatstag März, im Jahre

mamente al § 8 non soggiace per la prima volta a veruna penale, ma deve reprimersi a tenore del § 28.

Dopo questo rimedio verificandosi un'altra violazione, questa, come pure tutte le altre relative ai privilegi, la descrizione dei quali è inserita nei registri che tengonsi aperti, vengono punite anche la prima volta colla multa di cento zecchini effettivi, da devolversi per metà a profitto del privilegiato leso, e per metà a vantaggio del fondo di pubblica beneficenza del luogo ove è pronunciata la sentenza di prima istanza, oltre alla confisca dell'oggetto colto in contravvenzione, che ricadrà in proprietà del privilegiato.

§ 30. Colla presente legge noi troviamo di mettere fuori di attività la patente dell'8 dicembre 1820, come pure tutte le posteriori relative ordinanze che sono state pubblicate, salvi i diritti già acquistati, che debbono essere regolarmente tutelati.

Dato dalla nostra capitale e residenza di Vienna questo giorno trentuno del mese di marzo dell'anno mille ottocento

nach Christi Geburt Eintausend Achthundert zwey und dreißig, Unserer Reiche im ein und vierzigsten.

trentadue, e quarantesimoprimo de' nostri regni.

Franz.

(L. S.)

FRANCESCO.

(L. S.)

Anton Friedrich
Graf Mittrowsky
von Mittrowitz und Nemischl,
Oberster Kanzler.

ANTONIO FEDERICO
CONTE MITTROWSKY
DI MITTROWITZ E NEMISCHL,
Supremo Cancelliere.

Franz Freyherr
von Pillersdorf,
Kanzler.

FRANCESCO BARONE
DI PILLERSDORF,
Cancelliere.

Johann Limbeck
Ritter von Lilienau,
Vicekanzler.

GIOVANNI LIMBECK
CAV. DI LILIENAU,
Vicecancelliere.

Nach Sr. k. k. apostol. Majestät
höchst eigenem Befehle:
Johann Wilhelm
Freyherr von Droßdik.

*Per espresso supremo comando
di S. M. I. R. A.,*
BARONE GIO. GUGLIELMO
DI DROSSDIK.

Formular A.

Löbliches (Hier ist das Kreisamt, an das man sich zu wenden hat, zu nennen.)

N. N. (Tauf-, Zunahme, Charakter, Wohnort des, oder der Privilegiumswerber) zeigt (zeigen) hiermit geziemend an, eine neue Entdeckung (Erfindung, Verbesserung) gemacht zu haben, welche in der Wesenheit darin besteht, daß:

(Hier hat die Darstellung derselben zu folgen.)

Die genaue Beschreibung davon nach der Vorschrift des § 3 des allerhöchsten Patents vom 31 März 1832 entworfen liegt bey.

(Wenn der Privilegiumswerber die Geheimhaltung der versiegelten Beschreibung wünscht, so hat er dieß beizusetzen, und wenn Zeichnungen, Modelle, Muster, 2c. 2c. zugleich beigebracht werden, ist dieses mit genauer Angabe der Anzahl der Stücke anzusetzen.)

Auf diese angezeigte und vorschriftmäßig beschriebene Entdeckung (Erfindung, Verbesserung) welche der (die) obgedachte (n) und unterzeichnete (n) Privilegiumswerber nach bestem Wissen und Gewissen für privilegirbar und neu nach den Bestimmungen der §§ 2 und 25 des gedachten allerhöchsten Patents und folglich auf seine (ihre) Gefahr und Verantwortung zur Erlangung eines ausschließenden Privilegiums gesetzmäßig geeignet hält (halten), sucht derselbe (suchen dieselben) hiermit um ein solches Privilegium auf die angezeigte Entdeckung (Erfindung, Verbesserung) in der Art, wie sie in der angeschlossenen versiegelten Beschreibung dargestellt ist, unter den gesetzmäßigen Klauseln und Bedingungen auf :.... Jahre an, zu welchem Ende die hiernach in Folge des § 13 des gedachten allerhöchsten Patents entfallende halbe Privilegientaxe mit..... Gulden Conventions-Münze entrichtet, und um die Ausfertigung des ämtlichen Certificats zur Sicherung meiner (unserer) Prioritätsansprüche angelangt wird.

(Ort, Jahr und Tag der Ausfertigung dieser Anzeige.)

Unterschrift (en).

Formola A.

I. R. delegazione provinciale . . . . (*qui si dee indicare la delegazione cui si presenta la domanda.*)

N. N. (*nome, cognome, condizione, domicilio del ricorrente o dei ricorrenti*) notifica (notificano) colla presente una nuova scoperta (invenzione o miglioramento) da lui (da loro) fatta (fatto), che consiste in sostanza

(*qui viene descritto l'oggetto.*)

e di cui unisce (uniscono) l'esatta descrizione nella forma prescritta dal § 3 della sovrana patente del 31 marzo 1832.

(*Se il postulante desidera che venga tenuta segreta la descrizione sigillata, deve aggiungervi anche questa circostanza, e se vengono contemporaneamente prodotti disegni, modelli, campioni, ecc., egli deve motivarlo, indicando esattamente il numero dei pezzi.*)

Tale scoperta (invenzione o miglioramento) notificata e regolarmente descritta (notificato-descritto) il (i) medesimo (mi) sotto segnato (ti) ricorrente (ti) professa (professano) di propria certa scienza e convincimento essere suscettiva di privilegio e nuova (o) a senso delle disposizioni portate dai §§ 2 e 25 della succennata sovrana patente, quindi legalmente qualificata (o) per ottenere a suo (loro) rischio e sotto propria risponsabilità un privilegio esclusivo.

Implora (implorano) perciò che gli venga (loro) accordato questo privilegio per la scoperta (invenzione o miglioramento) tale com'è esposta (o) nell'acclusa sigillata descrizione pel periodo di . . . . . . anni, sotto le clausole e condizioni dalla legge prescritte, al qual effetto supplisce (suppliscono) contemporaneamente alla metà della tassa proporzionale fissata dal § 13 della suddetta sovrana patente con fiorini . . . . . moneta di convenzione, instando pel rilascio del certificato d'ufficio comprovante il suo (loro) titolo di priorità.

(*Data, cioè luogo, giorno, mese ed anno della presente notifica.*)

Sottoscrizione (ni).

Formular B.

Von dem unterfertigten Amte wird hiemit bestätigt, daß heute (den Tag, Monat und die Jahreszahl) um ..... Uhr, Vor= (Nach=) Mittags N. N. (Tauf=, Zunahme, Charakter und Wohnort des oder der Privilegienwerber) in dem hierortigen Amte erschienen ist (sind) sammt den vorschriftmäßigen Anbringen ein versiegeltes Packet, in welchem angeblich seine (ihre) neue Entdeckung (Erfindung, Verbesserung) beschrieben ist, und welche nach dem obigen Anbringen in der Wesenheit darin bestehen soll, daß (hier hat die Darstellung derselben wörtlich, wie sie in dem Anbringen angezeigt ist, nebst der Anmerkung der allenfalls noch beigefügten Zeichnungen, Modelle, Muster, 2c. 2c. zu folgen) bei dem hierortigen Amte überreicht, und für die hierauf angesuchte Dauerzeit eines ausschließenden Privilegiums von ... Jahren die Hälfte der hiernach in Folge des § 13 des allerhöchsten Patents vom 31 März 1832 mit ...... Conventions=Münze entfallenden Privilegientaxen entrichtet hat (haben).

Gegeben am

Formola *B.*

L'imperiale regia delegazione di . . . . . certifica col presente che sotto questo giorno (*giorno, mese ed anno*) alle ore . . . . anti-pomeridiane N. N. (*nome, cognome, condizione e domicilio del petente*) è comparso in questo ufficio producendo insieme alla prescritta supplica un pacco suggellato, che dichiarò contenere la descrizione della sua scoperta (invenzione o miglioramento), la quale consiste secondo la supplica stessa in sostanza, ecc. (*se ne farà l'esposizione letterale come sta nell'esibito, indicando insieme i disegni, modelli, campioni, ecc. ecc. che vi fossero uniti*), ed ha invocato un privilegio esclusivo pel periodo di anni . . . . indicato nell' istanza, pagando contemporaneamente a tenore del § 13 della sovrana patente 31 marzo 1832 la somma di fiorini . . . . moneta di convenzione per la metà delle tasse rispettive.

Dato

Formular C.

Beilage ad Num. Exhibiti . . . des Kreisamtes . . .

Beschreibung

Der von N. N. (Tauf-, Zunahme, Charakter und Wohnort) angeblich gemachten neuen Entdeckung (Erfindung, Verbesserung), welche im Wesentlichen darin besteht: (mit dem Anbringen gleichlautende Darstellung.)

Empfangen den (Jahr, Monat, Tag und Stunde.)

Aemtliche Unterschriften.

Mitfertigung des (der) Privilegiumswerber.

Zuletzt ist hier unten der Tag der Einlangung bei der Landesstelle, der Numerus Exhibiti der Landesstelle, und der Tag der Weiterbeförderung nach Hof genau anzusetzen.

Formola C.

Allegato all' esibito della delegazione di . . . . . .

Descrizione

Della nuova scoperta (invenzione o miglioramento) che N. N. dichiara d' aver fatta, e che consiste in sostanza (*segue la descrizione conforme alla supplica.*)

Presentato . . . . (*anno*, *mese*, *giorno ed ord.*)

Firme d' ufficio.

Segnatura del o dei postulanti.

Si noterà esattamente in fine del foglio il giorno dell' arrivo al governo ed il numero dell' esibito nel protocollo governativo, come pure il giorno dell' ulteriore spedizione all' aulico dicastero.

Formular D.

Nachdem Uns N. N. (Tauf-, Zunahme, Charakter und Wohnort des oder der Privilegienwerber) allerunterthänigst vorgestellt hat (haben), daß er (sie) eine nach seinem (ihrem) besten Wissen und Gewissen nach den Bestimmungen des § 2 und 25 Unseres Patents vom 31 März 1832 als privilegirbar und neu anzusehende Entdeckung (Erfindung, Verbesserung) gemacht habe (n), darin bestehend:

(Darstellung aus dem Anbringen) auf welche Entdeckung (Erfindung, Verbesserung) er (sie) um ein ausschließendes Privilegium auf die Dauer von .... Jahren bittet (n), und nachdem dießfalls alle in dem besagten Patente vom 31 März 1832, vorläufig vorgeschriebenen Formalitäten erfüllt worden sind; so haben Wir Uns bewogen gefunden, dem N. N. seinen (ihren) Erben und Cessionären, für seine (ihre) genannte Entdeckung (Erfindung, Verbesserung) ein ausschließendes Privilegium auf .... nacheinander folgende Jahre in Unseren Staaten, für welche dieses Gesetz gegeben ist, unter den in Unserem Patente vom 31 März 1832 enthaltenen Bedingungen und nahmentlich gegen dem zu verleihen:

Erstens. Daß, wenn in der versiegelten genauen Beschreibung dieser Entdeckung (Erfindung, Verbesserung) wider alles Vermuthen solche Mittel und Verfahrungsarten enthalten seyn sollten, die in dem oben erwähnten Anbringen und in der daselbst vorkommenden Darstellung der Wesenheit der gedachten Entdeckung (Erfindung, Verbesserung) verschwiegen worden wären, und welche gegen die Landesgesetze streiten sollten, die Anwendung und Ausübung derselben eben so wenig mit dem ertheilten ausschließenden Privilegium, als ohne ein solches gestattet werden könne, und daß die Bewilligung dieses Privilegiums in einem solchen Falle sich von selbst aufhebe.

FORMOLA *D*.

N. N. (*nome, cognome, condizione e domicilio del ricorrente o dei ricorrenti*) avendoci umilmente rappresentato d'aver fatto una scoperta (invenzione o miglioramento), la (il) quale di propria certa scienza e convincimento sa (sanno) che a tenore delle disposizioni portate dai §§ 2 e 25 della patente sovrana 31 marzo 1832 è da considerarsi suscettiva di privilegio e nuova, e che consiste (*segue la descrizione come nella supplica*), invocando per tale suo (loro) ritrovato privilegio esclusivo pel periodo di anni . . . . . ed essendo state adempite tutte le preventive formalità prescritte dalla summenzionata patente del 31 marzo 1832, noi ci siamo determinati a concedere a N. N. per sè, suoi (loro) eredi e cessionarj un privilegio esclusivo pel corso di . . . . . anni consecutivi, valevole nei nostri stati nei quali venne emanata questa legge per tale sua (suo-loro) scoperta (invenzione o miglioramento) sotto le condizioni contenute nella patente succitata e precisamente come segue:

1.° Che se, contr'ogni supposizione, nella esatta descrizione sigillata di questa (o) scoperta (invenzione o miglioramento) fossero indicati mezzi e processi stati taciuti nella supplica e nella esposizione fattaci della sostanza di tale ritrovato, oppure che fossero contrarj alle leggi, non se ne potrà permettere l'uso e l'applicazione tampoco mediante il conferito privilegio esclusivo, quanto senza di esso, ed in tal caso il privilegio si renderà nullo di sua natura.

2.° Che se venisse legalmente provato qualche difetto essenziale nei prescritti requisiti di tale descrizione, il privilegio diverrà nullo.

Zweitens. Daß das gedachte Privilegium erlösche, sobald irgend ein wesentlicher Mangel der vorschriftmäßigen Eigenschaften dieser Beschreibung gesetzmäßig erwiesen wird.

Drittens. Daß, sobald irgend Jemand mittelst gesetzlichen Beweises darthun könnte, daß die privilegirte Entdeckung (Erfindung, Verbesserung) schon von dem Tage und der Stunde des ausgefertigten ämtlichen Certificats im Inlande nach den im § 25 d Unseres Patentes vom 31 März 1832 vorkommenden Bestimmungen nicht mehr als neu angesehen werden konnte, oder daß die privilegirte Entdeckung (Erfindung, Verbesserung), welche aus dem Auslande eingeführt wurde, daselbst auf kein Privilegium beschränkt, folglich nach § 2 des gedachten Patents nicht privilegirbar war, das Privilegium als erloschen oder vielmehr als nicht ertheilt betrachtet werden soll.

Viertens. Daß das Privilegium erloschen, oder vielmehr als nicht ertheilt angesehen seyn soll, wenn der Eigenthümer eines in Kraft bestehenden Privilegiums nachweiset, daß die neu privilegirte Entdeckung (Erfindung, Verbesserung) mit seiner eigenen früher angezeigten und privilegirten Entdeckung (Erfindung, Verbesserung) identisch sey.

Fünftens. Daß das Privilegium erloschen seyn soll, wenn der (die) Privilegirte (n) binnen Jahresfrist nach dem heutigen Tage seine (ihre) Entdeckung (Erfindung, Verbesserung) noch nicht auszuüben angefangen hat (haben), oder wenn er (sie) diese Ausübung Ein Jahr lang während der Privilegiumszeit unterbricht (unterbrechen), ohne sich darüber durch genügende Ursachen auszuweisen.

Sechstens. Daß das Privilegium erloschen seyn soll, wenn die noch zu entrichtende halbe Privilegiumstaxe nicht in den gesetzlichen Fristen berichtiget wird.

Siebentens. Daß mit dem Verlaufe der gesetzmäßigen Privilegienzeit die Benützung der gedachten Entdeckung (Erfindung, Verbesserung) Jedermann frey seyn soll.

3.° Che se taluno potesse dimostrare con prove legali che la privilegiata (o) scoperta (invenzione o miglioramento) a tenore delle disposizioni portate dal § 25 *d* della nostra patente 31 marzo 1832 prima del giorno e dell'ora dell'emesso certificato d'ufficio non poteva più riguardarsi nell'interno dello stato per nuova (o), oppure che la privilegiata scoperta (invenzione o miglioramento) stata importata dall'estero non formava colà soggetto di privilegio, cosicchè a tenore del § 2 della patente stessa non poteva venire privilegiata, il privilegio sarà considerato per nullo, ovvero sia come non accordato.

4.° Che parimente esso sarà considerato nullo, ossia come non accordato qualora il proprietario d'un privilegio tuttora vigente possa comprovare che la nuova (o) scoperta (invenzione o miglioramento) posteriormente privilegiata (o) sia identica (o) con quella (o) da lui già prima notificata (o) e di cui gode il privilegio.

5.° Che il privilegio si estinguerà nel caso che il privilegiato (ti) lasciasse (ro) trascorrere lo spazio d'un anno dal giorno d'oggi senza cominciare l'esercizio della sua (loro) scoperta (invenzione o miglioramento), ovvero se durante il periodo del privilegio egli (eglino) interrompesse (ro) tale esercizio un intiero anno senza poter addurre motivi valevoli.

6.° Che si estinguerà parimente il privilegio non venendo nei termini legali pagata la metà della tassa ancor dovuta.

7.° Che spirato il termine legale del privilegio sarà in facoltà di chiunque il far uso della scoperta, invenzione o miglioramento.

Venendo fedelmente adempiute le condizioni dalla legge volute, il privilegiato (ti) dovrà (anno) non solo godere del presente privilegio graziosamente concesso, ma

Wenn nun die gesetzmäßigen Bedingungen getreulich in Erfüllung gebracht werden, so soll er (sollen sie) nicht nur dieses ihm (ihnen) allergnädigst verliehenen Privilegiums sich zu erfreuen haben, sondern Wir verordnen zugleich, daß während ..... Jahren von dem Tage der öffentlichen Kundmachung dieser Urkunde angefangen, in allen Unseren Staaten, wo dieses Patent mit Gesetzkraft kund gemacht worden ist, sich außer ihm (ihnen), seinen (ihren) Erben oder Cessionären Jedermann enthalten soll, die von ihm (ihnen) angezeigte und beschriebene Entdeckung (Erfindung, Verbesserung) auszuüben, bei Vermeidung der im § 29 Unseres Patents vom 31 März 1832 bestimmten gesetzlichen Folgen, wobei in jenen Fällen, wo die Confiscation und die Geldstrafe einzutreten hat, der confiscirte nachgeahmte Gegenstand des Privilegiums zum Nutzen des (der) N. N. verfallen seyn soll, von der Geldstrafe von Ein hundert Species-Ducaten aber die Hälfte dem Armenfonde des Ortes, wo das Erkenntniß in erster Instanz gefällt wurde, und die andere dem (den) N. N. zuzufallen hat.

Wie denn auch den Uebertreter dieses Privilegiums noch insbesondere Unsere allerhöchste Ungnade treffen, und es dem (den) N. N. insbesondere vorbehalten seyn soll, ihn wegen alles erweislichen Schadens zum Ersatze vor dem ordentlichen Richter zu belangen.

Den Behörden, die es betrifft, ertheilen Wir den gemessensten Befehl, über die Handhabung dieses Privilegiums und die damit verbundenen Bedingungen zu wachen.

Urkund dessen rc. rc.

Wien, den

(Folgen die Unterschriften.)

noi ordiniamo altresì che durante il periodo di . . . . . .
anni dal giorno della pubblicazione del presente documento nessun altro che il privilegiato (ti), suoi (loro) eredi o cessionarj ardisca porre in pratica la scoperta (invenzione o miglioramento) di cui si tratta in qualsivoglia dei nostri stati nei quali è stata pubblicata con effetto di legge questa patente, sotto comminatoria delle conseguenze legali contemplate dal § 29 della nostra patente del 31 marzo 1832; laddove nei casi in cui hanno luogo la confisca e la multa pecuniaria il contraffatto oggetto del privilegio deve andare a profitto del (dei) N. N. privilegiato (privilegiati), e la metà della multa dei cento zecchini effettivi va devoluta al fondo di beneficenza del luogo in cui venne pronunciata la sentenza di prima istanza, e l'altra metà al (ai) privilegiato (ti).

I contravventori del presente privilegio incorreranno inoltre nella nostra sovrana disgrazia, e resta in particolare riservato al N. N. suddetto o (suddetti) il diritto di ricorrere al giudice ordinario pel risarcimento del danno che fosse (fossero) in grado di provare essergli (esser loro) stato cagionato.

Ordiniamo espressamente alle autorità alle quali spetta d'invigilare per la tutela del presente privilegio e per l'osservanza delle condizioni al medesimo annesse.

In fede di che ecc.

Vienna . . . .

(*Seguono le firme.*)

(N.° 30.) *Con 1.° gennajo 1833 è vietato di sbarcare nei porti del Brasile ad ogni estero che non produca un certificato d'un console del Brasile sulla sua buona condotta.*

25 novembre 1832.

N.° 33749-3012.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A tenore di una comunicazione fatta dal ministero degli affari esteri di Rio de Janeiro a quell' ambasciata austriaca, viene, incominciando dal 1.° gennajo 1833, vietato di sbarcare nei porti del Brasile ad ogni estero il quale non produca un certificato di un console del Brasile sulla sua buona condotta; nel quale certificato dovrà pure essere indicato per qual genere di commercio o mestiere egli sia qualificato ed al quale voglia applicarsi.

Tanto si porta a pubblica notizia in relazione all' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita del giorno 12 ottobre ora scorso, n.° 22290-2289.

Milano, il 25 novembre 1832.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 31.) *È permessa l'importazione dei vini dell' Istria e del Litorale austriaco col dazio di favore di lire 5. 36 per ciascun quintale metrico.*

28 novembre 1832.

N.° 35879-3221.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima risoluzione 22 settembre p.° p.° si è degnata di approvare che i vini che si producono nell' Istria e nel Litorale austriaco possano ulteriormente importarsi nell' interno della monarchia, e fino a tanto che non venga altrimenti disposto in proposito, verso il dazio di favore di un fiorino per ogni centinajo sporco di Vienna, pari ad austriache lire 5. 36 per ciascun quintale metrico, e sotto le prescritte norme di controllo.

Tanto si deduce a pubblica notizia in adempimento del dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 7 prossimo passato ottobre, n.° 43183-1305.

Milano, il 28 novembre 1832.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 32.) *Metodo uniforme nell' esazione delle tasse per la legalizzazione delle firme sopra ciascun documento.*

20 dicembre 1832.

N.i 35836-3217 = 35881-3221.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All' oggetto di stabilire nel regno lombardo-veneto un metodo uniforme nell' esazione delle tasse per la legalizzazione delle firme è stato superiormente prescritto quanto segue:

a) Per la legalizzazione delle firme sopra ciascun documento si deve esigere una sola volta la relativa tassa, che viene quì sotto stabilita senza distinzione se vi sia necessaria una sola vidimazione d' ufficio, ovvero se ne richiegga un numero maggiore.

b) Il protocollo da redigersi preventivamente per quest' atto dee bensì essere munito del dovuto bollo, ma non soggiace più a verun' altra tassa.

c) La tassa è stabilita a termini della IV rubrica della patente sulle tasse del 5 gennajo 1816 nelle seguenti misure:

Per le città di Milano e di Venezia in carantani 30 o siano lire 1. 50 austriache; per quelle città nelle quali trovansi tribunali collegiali di prima istanza in carantani 20 ossia lire 1 austriache; per quei luoghi che appartengono al circondario ossia alla giurisdizione delle preture in carantani 15 o siano centesimi 75 austriaci.

Tanto si deduce a pubblica notizia per la dovuta osservanza ed esecuzione in forza dell'ossequiato dispaccio 5 ottobre prossimo passato, n.° 40781–2993 dell'imperiale regia camera aulica generale.

Milano, il 20 dicembre 1832.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 33.) *Modo col quale verranno trattate le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 4 per 100 sortite il 2 novembre prossimo passato nella serie 220.*

N.° 7950/P. 20 dicembre 1832.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 4 per 100 sortite il 2 novembre prossimo passato nella serie 220.

A tenore di un dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del 2 novembre prossimo passato ed in relazione alla governativa notificazione 4 dicembre 1829, n.° 7762/P., si reca a pubblica notizia che le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 4 per 100 sortite nell' estrazione 2 novembre prossimo passato nella serie 220, cioè n.° 65985 per un decimo, n.° 66951 per un quinto, e n.° 67088 per un sesto della somma capitale, e finalmente le obbligazioni dal n.° 68875 fino al

n.° 69319 inclusivamente verranno a termini della sovrana patente 21 marzo 1818 concambiate con altrettante nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 20 dicembre 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.
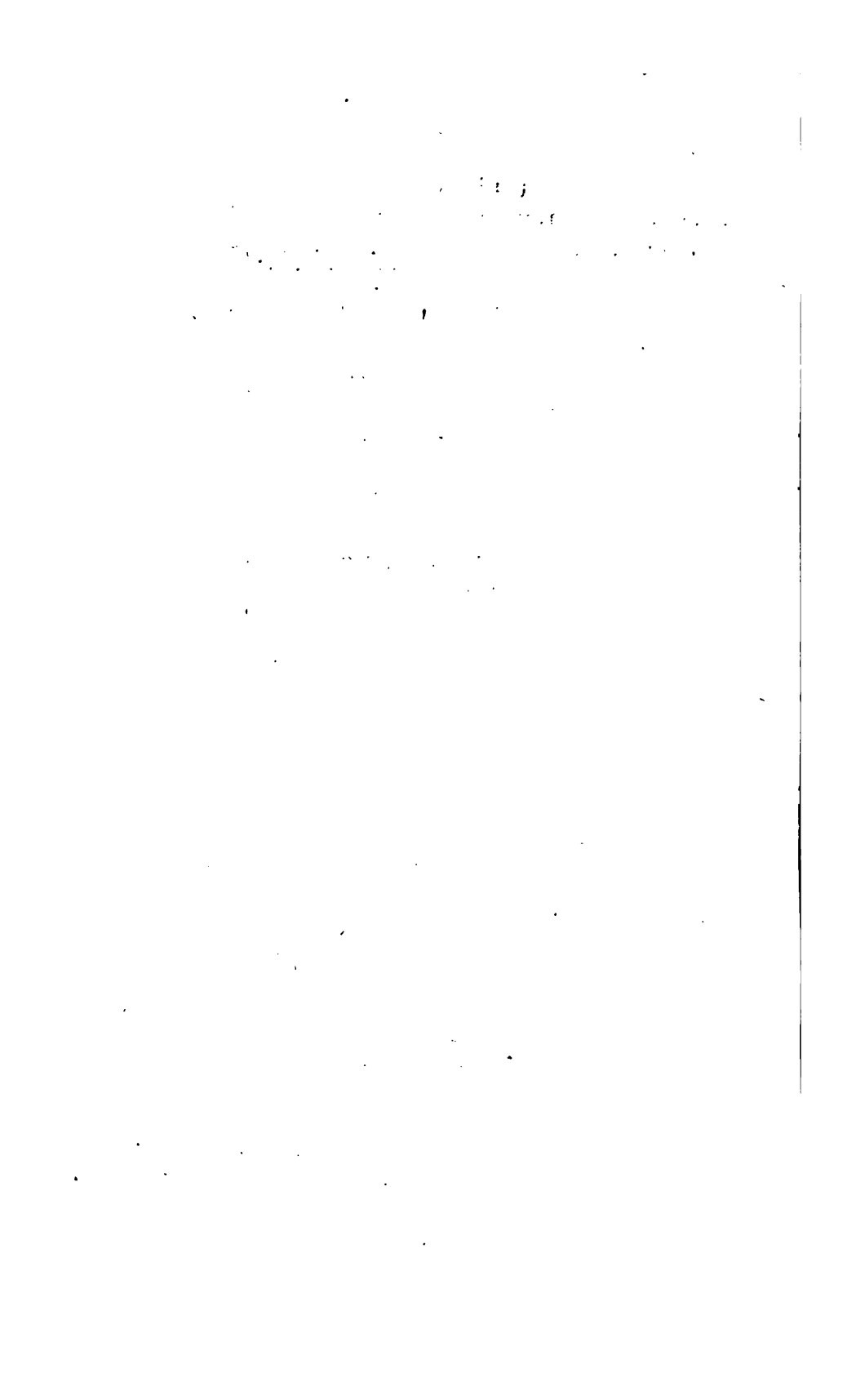
PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1832.

N.° 2.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.
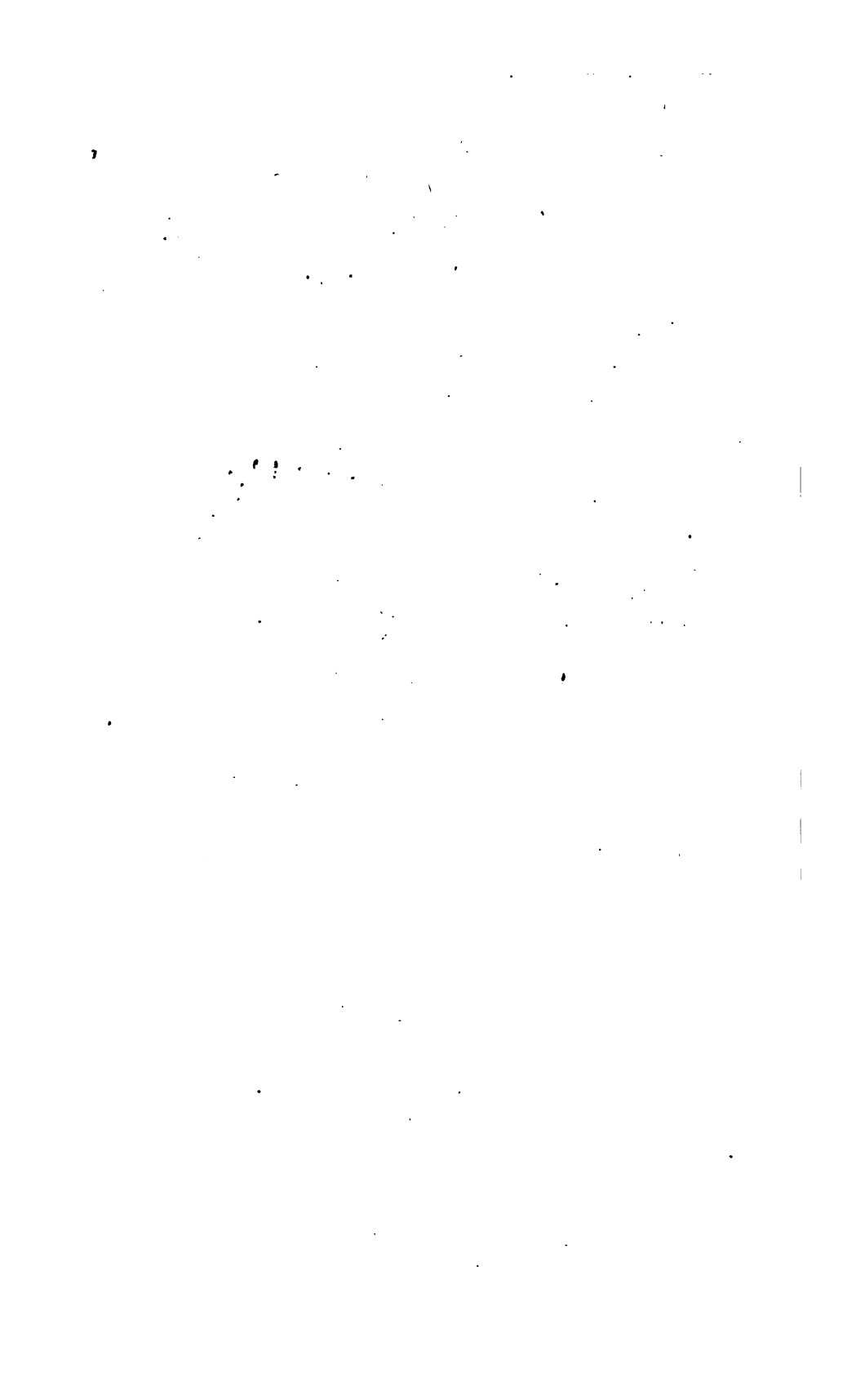
TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE
dal 1.° luglio al 31 dicembre 1832.

« In forza della sovrana risoluzione 18 no-
» vembre 1826 stata pubblicata nelle provin-
» cie lombarde colla notificazione 5 febbrajo
» 1827 di cotesto imperiale regio governo,
» oltrechè dell' articolo 5 dell' italico decreto
» 11 agosto 1810 e dei capitoli normali d'ap-
» palto, gli abboccatori dei dazj consumo nei
» comuni e territorj aperti hanno il diritto di
» escutere fiscalmente col mezzo dei loro
» commessi i subconvenzionati e gli esercenti
» pei crediti derivanti dall' esercizio dei dazj
» medesimi.

» Qualora poi insorgessero perciò delle qui-
» stioni fra gli abboccatori stessi e gli eser-
» centi, spetta il diritto unicamente alle auto-
» rità camerali di deciderle, senza che le poli-
» tiche, stante l' indole dell' oggetto, possano
» ingerirsene. Ciò venne appunto dichiarato
» dall' imperiale regia camera aulica generale
» col decreto 24 dicembre 1817, n.° 63168-2674
» diretto all' imperiale regio governo di Ve-
» nezia per gli esattori forzosi dei crediti spet-
» tanti direttamente all' amministrazione came-
» rale, cui gli abboccatori dei dazj consumo
» furono in questa parte assimilati colla pre-
» fata risoluzione sovrana; ciò si pratica co-
» stantemente nelle provincie venete, e ciò
» dovrà pure osservarsi nelle provincie lom-
» barde.

» E siccome fra i diritti spettanti agli ab-
» boccatori ed agli esattori forzosi entra pur
» quello di far uso, occorrendo, della forza
» pubblica, i commissariati distrettuali non
» possono rifiutarsi di accordarvela, sempre
» coi riguardi che fossero proprj delle circo-
» stanze. »

Tali superiori dichiarazioni si comunicano a cotesta imperiale regia delegazione provinciale in esecuzione anche degli ordini ricevuti dalla sullodata A. S. I. R. per opportuna di lei norma ed esatta osservanza in ciò che può riguardarla, e con incarico di rilasciare istruzioni conformi ai commissarj distrettuali dalla stessa dipendenti pel corrispondente effetto nelle attribuzioni ad essi demandate.

Milano, il 9 luglio 1832.

HARTIG.

(N.° 29.) *Sino a qual punto gli orfani d'impiegati dello stato accolti in uno stabilimento di educazione o di collocamento possano godere di tali beneficj.*

14 luglio 1832.

N.° 18718-1227. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito, se e sino a qual punto possano gli orfani d' impiegati dello stato, venendo accolti in uno stabilimento di educazione o di collocamento, in cui siano provveduti di tutto l' occorrente col fondo a ciò destinato, continuare a godere de' loro supplimenti di educazione, pensioni, provvigioni o assegni di grazia, si è degnata S. M. I. R. A., mediante veneratissima sovrana risoluzione 17 settembre 1827 recata dall' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia camera aulica 9 ottobre successivo, n.° 40178-4299, di stabilire per norma che a quegli orfani d' impiegati dello stato che godono di un assegno, entrando in un pubblico stabilimento di educazione o di ricovero, il quale o sia dotato dall' erario, oppure, se quand' anche non riceva dal medesimo alcun soccorso, ma che rispetto ai suoi fondi stia sotto la suprema direzione dell' amministrazione dello stato, debbano loro cessare gli appuntamenti premessi dal momento

del loro ingresso nello stabilimento; che all'opposto simili orfani che entrassero in un istituto che non fosse nè dotato dal tesoro pubblico, nè che dipendesse dalla direzione del governo in punto a' suoi fondi, e fosse soltanto un ramo d' industria del singolo privato, abbiano da godere de' loro assegni sino all' età normale o sino all' epoca loro concessa; più che in que' casi in cui si volesse per degli orfani che fossero collocati in un istituto dotato dal tesoro, oppure sotto la direzione del governo, proporre la continuazione a loro favore del supplimento di educazione, della pensione, provvigione o assegno di grazia, abbiasi cadauna volta da dimostrare *se* e *quali* effetti, oggetti di vestiario, ecc. debbano gli orfani procurarsi col proprio al momento dell' ingresso nell' istituto e portarvi seco; indi *se* e *quali* oggetti debbano essi coi proprj mezzi provvedersi durante la loro dimora nello stabilimento; in fine *se* e dentro *qual epoca* sia limitato il loro soggiorno là dentro.

Si comunica la suespressa sovrana risoluzione a cotesta imperiale regia delegazione ad opportuna di lei norma all' evenimento dei casi, e con incarico di renderne di conformità intese le amministrazioni e direzioni di quegli stabilimenti pubblici di educazione e di beneficenza della provincia che possono avervi relazione e chi altro occorresse, incaricando le dette amministrazioni di riferire alla delegazione provinciale ogni qual volta si presentasse un tal caso, indicando alla medesima il

giorno nel quale avrebbe incominciato il ricovero dell' orfano in questione per potere da parte della delegazione invocare le superiori decisioni sia per la cessazione o sia per la diminuzione dell' assegno erariale di cui egli godrebbe.

Milano, il 14 luglio 1832.

HARTIG.

(N.° 30.) *Regolamento delle multe da pagarsi per danni recati intorno alle opere di fortificazioni, ritenuta di competenza dell' autorità politica la procedura e giudicatura.*

19 luglio 1832.

N.° 20402-2459. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

In aggiunta al circolare decreto 14 giugno 1831, n.° 17025-1226 si accompagna a cotesta imperiale regia delegazione una copia del prospetto contenente il regolamento delle multe da infliggersi a coloro che recassero danno alle opere di fortificazioni, piantagioni

così dette *glacis*, o sulla spianata in contravvenzione alle recenti prescrizioni intorno alla proprietà, confini ed usufrutti del territorio di fortificazioni.

A tenore del relativo dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita in data del 7 prossimo passato giugno, n.° 12159-944,

1.° S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione del giorno 28 prossimo passato maggio si è degnata d' ordinare che la procedura e giudicatura nell' argomento summentovato sia di competenza dell' autorità politica.

2.° Le multe da infliggersi dovranno sempre concordare con quelle indicate nell'elenco.

3.° È vietato al giudice di commutarle in pene corporali.

Restano in pieno vigore tutte le norme comunicatele col governativo decreto suddetto.

Milano, il 19 luglio 1832.

HARTIG.

REGOLAMENTO delle multe da pagarsi per danni recati inton
spianata in correlazione al nuovo regolamen

NELLE PROVINCIE	Per aver leso un				Per aver del tutto rovinato un			
	vecchio		giovane		vecchio		giovane	
	albero.							
	In moneta							
	fior.	*car.*	*fior.*	*car.*	*fior.*	*car.*	*fior.*	*car.*
Della Bassa Austria, Tirolo, Salisburghese, Boemia, Moravia	—	48	—	40	2	30	2	—

I danni di maggior importanza recati ai sopra indicati oggetti intorno non che i furti d' oggetti nelle opere esterne e nelle case matte, dell' autorità civile per eseguirne un proporzionato reintegro. Colui un terzo della multa stata imposta e realmente esatta, e ciò a titolo di

[a]lle opere di fortificazioni e alle piantagioni, non che sul glacis e sulla [...]nzionato da S. M. pel corpo degl' ingegneri.

Multa per un animale stato trovato sul *glacis*, sulle spianate e nei viali.												Passando sopra il *glacis* od usando espressamente delle strade con un carro.		Passando sulle vie proibite con una carretta		Passando a cavallo.
Porci.		Cavalli o buoi.		Puledro o vitello.		Pecora od agnello.		Caprone o capra.		Animali volatili domestici.				carica.	vuota	
[...] convenzione																
[f]ior.	c.	fior.	c.	fior.	c.	fior.	c.	fior.	c.	fior.	c.	fior.	c.	car.	car.	car.
—	36	—	30	—	15	—	6	—	10	—	3	—	24	10	6	20

[a]lle barriere, porte segrete, porte della fortezza, parapetti, ecc., [c]ome ferro, ecc., sono da verificarsi in via commissionale in concorso [p]er mezzo del quale si effettua un sequestro di tal natura otterrà [r]imunerazione od a carico della cassa di costruzione della fortificazione.

(N.° 31.) *Ingiunto agl' istituti ginnasiali di vegliare che l' istruzione privata non sia in verun modo permessa, e che non venga data da chi non sia munito della regolare patente d' abilitazione.*

22 luglio 1832.

N.° 21398-3099. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio 29 giugno prossimo passato, n.° 2935-337 ha partecipato che S. M. I. R. A. si compiacque di prendere a notizia il rapporto fattole sull' andamento degli studj ginnasiali nell' anno scolastico 1831, e di ordinare in pari tempo che atteso l' eccedente numero di scolari che studiano privatamente nel regno lombardo-veneto debbasi inculcare alle autorità ogni maggior vigilanza e severità per ottenere che l' istruzione privata sia impartita unicamente da persone a ciò regolarmente autorizzate, e che anche tali maestri patentati non diano lezione contemporaneamente a più giovani di diverse famiglie, istituendo così in qualche modo una scuola d' insegnamento privato.

Di conformità ai succennati ordini sovrani, che saranno da comunicarsi da lei ai rispettivi istituti ginnasiali di cotesta provincia, ella curerà attentamente che l' istruzione privata non sia in verun modo permesso che venga data da chi non sia a tal uopo munito della prescritta regolare patente d' abilitazione, e che i maestri privati non possano dare contemporaneamente lezioni a più giovani di diverse famiglie, giusta il divieto comunicato coll' anzidetto aulico dispaccio.

Milano, il 22 luglio 1832.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 32.) *Sussidio d' alimento cui possono aspirare le vedove degl' impiegati sospesi dall' ufficio perchè sottoposti a processura o che fossero morti prima del termine della processura, e della decisione della loro sorte ulteriore.*

23 luglio 1832.

N.° 21506-1864. **Circolare.**

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali e Direzioni generali, al Fisco, ai Ginnasj ed Ispettorati. (*)

Essendo insorto il quesito, se le vedove d' impiegati caduti sotto inquisizione (sospesi dalle funzioni e dal soldo), stati limitati ai soli alimenti, ma che si sono resi defunti prima che fosse terminata l' inquisizione, abbiano diritto ad un assegno a titolo alimentario, l' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 30 p.° p.° maggio, n.° 23290-1307 partecipò al governo di aver trovato di stabilire quanto segue :

(*) Simile disposizione venne diramata dall' imperiale regio magistrato camerale con circolare 16 luglio, n.° 21691-2327, e dall' imperiale regio tribunale d' appello con circolare 16 agosto, n.° 9830.

« Siccome gli alimenti accordati ad un im-
» piegato, involto in una inquisizione sospe-
» so dall' ufficio e dal soldo sono destinati
» non solamente alla di lui sussistenza, ma
» ben anche a quella di sua moglie e dei
» suoi figli, e siccome inoltre un tal impie-
» gato dee continuar a godere l' assegno ali-
» mentario fin a tanto che sia stata proferita
» la sentenza di condanna o di assoluzione,
» e dipendendo appunto da questa sentenza
» e rispettivamente dal risultato della prescrit-
» ta deliberazione in concorso dei membri
» del potere giudiziario la decisione, se deb-
» ba egli venire dimesso oppure ulterior-
» mente conservato in servizio, se sia capace
» od incapace della pensione, e ciò anche
» rispetto alla vedova dopo la morte del ma-
» rito; così non avvi ostacolo alcuno per
» accordare parimente alle (di mezzi sprov-
» vedute) vedove di tali impiegati resisi de-
» funti prima dell' ultimazione della proce-
» dura, fin a tanto che non sia stato deciso
» in merito al loro diritto alla pensione, un
» assegno alimentario decorribile dal giorno
» in cui cessarono gli alimenti del marito,
» il qual assegno è da determinarsi in un
» terzo, oppure secondo la qualità delle
» loro circostanze e del bisogno pel mante-
» nimento, e secondo il maggiore o minor

» numero de' figli viventi non provveduti nella
» metà della pensione normale che avrebbe
» ad esse potuto competere se fossero state
» riconosciute capaci della pensione. »

Tanto si notifica a cotest . . . .
per opportuna sua intelligenza e norma e perchè voglia far conoscere tale superiore determinazione alle autorità da essa dipendenti per ciò che potesse rispettivamente riguardarle.

Milano, il 23 luglio 1832.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

(N.° 33.) *Restano autorizzati i governi ad accordare sulla dimanda delle vedove degl' impiegati dai medesimi nominati quelle gratificazioni che le stesse invocano in caso d' un secondo loro matrimonio.*

24 luglio 1832.

N.° 20829-1802. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alle imp. regie Direzioni generali del fisco, della contabilità ed alla Congregazione centrale.

Essendo state per parte di un governo invocate le superiori dichiarazioni sul quesito, se sotto l' espressione contenuta nell' aulico decreto del 26 aprile 1822, n.° 46803-4328 *Abfertigung-gratificazione* (ossia ringraziamento), l' assegnar la quale (rispetto agl' impiegati che i governi sono autorizzati a nominare, ed alle loro vedove ed orfani) è in facoltà dei governi stessi, siano da intendersi anche quelle gratificazioni che invocano le pensionate vedove in caso di un secondo loro matrimonio, l' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del

24 p.° p.° maggio, n.° 21570-1202, si è compiaciuta di comunicare in proposito a questo governo di aver determinato d'autorizzare i governi ad assegnare anche le gratificazioni ed emettere i documenti di riserva in favore di quelle pensionate vedove che si rimaritano, per le quali i governi stessi sono in facoltà di concedere ed assegnare le pensioni, con che però simili casi vengano cadauna volta chiaramente espressi nei protocolli degli affari colle allegazioni dei motivi all'appoggio dei quali ebbe luogo od è stata rifiutata la concessione.

Affinchè poi il governo potesse essere in grado di procedere regolarmente in simili casi, il prelodato aulico dicastero si compiacque inoltre di partecipare le relative discipline in vigore per la loro esatta osservanza, quali sono le seguenti:

1.° Che la gratificazione nell'importo di tre anni o d'un anno e mezzo di pensione, oppure la riserva può accordarsi soltanto alle vedove che gioiscono della pensione normale, ma non mai a quelle state favorite da un assegno di grazia, e molto meno agli orfani provveduti di pensione o d'assegno di grazia, e così

2.° Soltanto alle vedove che si rimaritano, ma non anco a quelle che domandano la gratificazione per altre viste e motivi;

3.° Che la gratificazione è da assegnarsi o da emettersi il documento di riserva solo dopo che la vedova avrà giustificato con fedi legali l' incontrato matrimonio;

4.° Che nei casi ne' quali la vedova che si riaccompagna abbia prole non collocata al di sotto dell' età normale ed assistita da supplimenti d'educazione, debbasi pagare alla vedova a titolo di gratificazione soltanto un importo corrispondente ad un anno e mezzo di pensione, assegnando la metà della pensione materna, e se questa non arrivasse all' importo della pensione minima fissato in fiorini 100, quest' ultimo importo ai figli qual pensione *concretale*, facendo cessare i supplimenti d' educazione; se però tali supplimenti insieme importassero più della metà della pensione materna, che si debba far pagare *ad capita* il di più dei supplimenti di educazione fin a tanto che la complessiva somma di essi venga a pareggiare la metà della pensione concretale materna e rispettivamente conceduta alla prole;

5.° Che le suppliche per la gratificazione o per la riserva per parte di vedove assistite da assegni di grazia, come pure consimili domande per parte di orfani favoriti di pensione o d'altro appuntamento erariale loro in via di grazia accordato, e così

6.° Le suppliche di quelle vedove che all'epoca del loro matrimonio si riservarono la pensione, ma vissero però separate dal loro secondo conjuge, e dopo la di lui morte invocano l'assegnamento della riservatasi pensione, debbano di volta in volta essere inoltrate al sullodato aulico dicastero onde provocare la risoluzione sovrana.

Tanto si comunica a cotest . . . . per opportuna sua intelligenza e norma, e perchè ne dia conforme partecipazione alle autorità dall.. stess.. dipendenti cui le succennate superiori determinazioni potessero risguardarle.

Milano, il 24 luglio 1832.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

(N.° 34.) ***Anche** le persone di basso servigio presso gl' imperiali regj dicasteri ed autorità saranno scelte esclusivamente dalla classe degli ex-militari semi-invalidi ed invalidi reali.*

24 luglio 1832.

N.° 22567-4237, Dip.° III. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale agli Uffici da lui dipendenti.

S. M. con veneratissima risoluzione 23 aprile 1832 si è degnata di ordinare che in avvenire anche nel regno lombardo-veneto le persone di basso servizio presso gl' imperiali regj dicasteri ed autorità siano scelte esclusivamente dalla classe degli *ex*-militari semi-invalidi ed invalidi reali.

Tale sovrana determinazione, comunicata dall' imperiale regia camera aulica generale con rispettato decreto 6 corrente, n.° 27777-2471, viene portata à cognizione degli uffici camerali e di finanza per debita loro notizia e norma all' evenienza de' casi.

Milano, il 24 luglio 1832.

WEINGARTEN.

TORDORÒ.

(N.° 35.) *Le attribuzioni del consolato austriaco in Salonicchio restano estese sopra tutte le provincie e territorj confinanti.*

25 luglio 1832.

N.° 20830-1803. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altre Autorità.

L' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 30 prossimo passato giugno, n.° $\frac{8128}{\text{P.P.}}$ ha partecipato al governo che, sopra mozione per parte dell' imperiale regio internunzio austriaco a Costantinopoli, di concerto colla cancelleria intima di corte e stato, si trovò opportuno di determinare che le attribuzioni d' ufficio dell' imperiale regio consolato austriaco a Salonicchio abbiano ad estendersi internamente sopra tutte le provincie e territorj che sono confinati a levante dalla Maritza e dall' Arcipelago, a settentrione dalla Serira, a ponente dall' Albania, ed a mezzogiorno dal confine, che sarà in seguito determinato, del nuovo stato della Grecia, il quale confine non potrebbe oltrepassare la linea fra il golfo di Volo ed Arta.

Tanto il governo s' affretta di notificare a cotest . . . . in aggiunta alle

comunicazioni fattele colla circolare del 9 p.° p.° aprile, n.° 8875-797 pei corrispondenti relativi effetti e per opportuna norma dello stato mercantile.

Milano, il 25 luglio 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 36.) *I certificati delle visite mediche che si richiamano d'ufficio dagl' impiegati di sanità in merito di attitudine d' un impiegato dello stato si devono emettere gratuitamente.*

27 luglio 1832.

N.° 22080-1909. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altri Uffici.

L' eccelsa aulica camera generale con ossequiato dispaccio 9 p.° p.° giugno, n.° 22523-2003 si è compiaciuta di partecipare al governo che S. M. con sovrana risoluzione del 31 marzo 1832 si è degnata comandare che

i certificati delle visite mediche che si richiamano d' ufficio dagl' impiegati di sanità regj in merito all' attitudine ossia idoneità di servizio d' un impiegato dello stato debbano emettersi gratuitamente; che però nei casi in cui essi debbono allontanarsi dal luogo di lor domicilio compete loro il prescritto bonifico delle spese di viaggio e di dieta, e ciò a carico del tesoro dello stato, a meno che l' individuo che ha subita la visita non abbia forse dato motivo alla medesima mediante un fatto illegale.

Tanto si partecipa a cotest . . . . . . per propria norma e per la corrispondente partecipazione agli uffici da ess . . dipendenti.

Milano, il 27 luglio 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 37.) ***Appendice e rettificazioni al regolamento per la navigazione sull' Adda, sul Ticino e sui canali camerali.***

30 luglio 1832.

N.° 17901-1890. **Circolare.**

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali di Milano, Pavia e Como.

Dopo la pubblicazione del regolamento 7 agosto 1829 (*) per la navigazione sull' Adda, sul Ticino e sui canali camerali vennero presentate al governo diverse rimostranze, sulle quali il governo medesimo trova ora di fare le seguenti dichiarazioni:

1.° L' immersione delle barche, la quale giusta l' articolo 4 di detto regolamento sarebbe limitata a soli metri 0,70, potrà essere tollerata sino a metri 0,75; fatta però eccezione a' navigli della Martesana e di Paderno, pei quali dovrà essere osservata la già prescritta immersione di metri 0,70.

2.° Il termine di tre giorni prescritto all' articolo 20 pel fermo delle barche nella fossa

---

(*) V. Raccolta 1829, vol. II, par. I, pag. 247.

interna di Milano dovrà contarsi dall' arrivo alla partenza dal luogo di scarico.

3.° La distanza di metri 400, a cui giusta l'articolo 36 debbono tenersi le barche dalla così detta colonna guida all' imboccatura del naviglio Grande, sarà limitata a soli metri 320 nel tempo di piena e mezza piena, ed a metri 160 nel tempo di acque ordinarie o magre.

4.° Il termine di un giorno stabilito all' articolo 5 dell' appendice per lo scarico delle zattere sarà in vece di due giorni feriali.

Importando poi che siffatte dichiarazioni siano portate a comune notizia, si commette alla delegazione di pubblicare all' uopo analogo avviso in appendice a quelle, con cui in forza del governativo decreto 12 agosto 1829, n.° 20474–2996 venne da essa pubblicato il succitato regolamento, nel quale nuovo avviso dovrà pure la delegazione medesima avvertire che a rettificazione di errore di stampa incorso nell' anzidetto regolamento sarà da ritenersi il n.° 35 in vece del 20 citato nella linea dodicesima del § 37, titolo VI, ed il n.° 19 in vece del 10 indicato nella successiva linea sedicesima.

Milano, il 30 luglio 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 381.) *Sono autorizzate ad eseguirsi senza decreto giudiziale le cessioni di quote di pensioni che si effettuano dai pensionati a favore dell' erario in pagamento di debiti verso il medesimo.*

30 luglio 1832.

N.° 25487-2565, Dip.° IV. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale agli Uffici da lui dipendenti. (*)

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 1.° maggio prossimo passato, n.° 13019-1197 degnò di dichiarare che le formalità da osservarsi in generale per le cessioni e pei sequestri delle pensioni non debbano estendersi al caso in cui un pensionato ceda all' erario parte della sua pensione in pagamento di un debito verso il medesimo; e quindi dalle casse potranno eseguirsi i corrispondenti annotamenti e ritenersi le quote delle pensioni come sopra cedute tosto che avranno avuto l' ordine dalle autorità da cui dipendono, senza che a questo

(*) Questa disposizione è stata diramata dall' imperiale regio tribunale d' appello con circolare 16 agosto, n.° 9828.

uopo sia necessario un decreto giudiziale, come lo è negli altri casi.

Tanto si comunica a cotesto ufficio per opportuna norma.

Milano, il 30 luglio 1832.

WEINGARTEN.

BERNARDONI.

(N.° 39.) *Trattamento daziario delle pipe ordinarie di terra bianca non ridotte a vernice nella loro importazione dall' estero.*

2 agosto 1832.

N.° 23626-4824. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Sul dubbio stato proposto riguardo al trattamento daziario sulle pipe di terra bianca ordinarie, l' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 16 giugno prossimo passato, n.° 25201-758 si è compiaciuta di determinare che le pipe ordinarie di terra bianca non ridotte a vernice (invetriate)

debbano sottostare al pagamento del dazio d' entrata dall' estero del 20 per 100 sul loro valore come per le pipe di terra di Colonia di cui al numero 603 della tariffa vigente.

Tanto si reca a notizia di cotesta intendenza per opportuna norma e per le istruzioni analoghe da darsi ai posti dazierj che da lei dipendono.

Milano, il 2 agosto 1832.

WEINGARTEN.

PSALIDI.

(N.° 40.) *In tutt' i casi in cui s' invoca il permesso anticipato per l' erezione di fedecommessi si dovrà far conoscere il valore in danaro de' beni a ciò destinati.*

4 agosto 1832.

N.° 23281-2771. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Prendendo argomento da una supplica per abilitazione anticipata di erigere un fedecommesso sotto la riserva di far poi conoscere

le condizioni allo scopo del definitivo permesso, S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 6 luglio prossimo passato partecipata dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio 13 detto, n.° 15702–989 si è degnata di ordinare che in tutti i casi in cui s' invoca il permesso anticipato per l' erezione di fedecommessi si debba far conoscere il valore in danaro de' beni a ciò destinati, e che si debba anche indicare se v' abbiano e quali siano gli ostacoli conosciuti derivanti da circostanze personali o famigliari degl' istanti che si opponessero al permesso invocato.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione per conveniente notizia e norma.

Milano, il 4 agosto 1832.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

BROGLIO.

(N.° 41.) *Ingiunto alle delegazioni di far conoscere al pubblico il pericolo derivante dall'uso del sale muriato di soda ricavato dalle acque che residuano dopo la confezione dei gelati.*

4 agosto 1832.

N.° 22117-1290. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Dietro il giudizio manifestato dall' imperiale regia facoltà medica in Pavia, si è dovuto riconoscere che il sale muriato di soda ricavato dalle acque che residuano dopo la confezione de' gelati può riescire pregiudicevole alla salute umana, poichè vi entra anche parte di nitrato di potassa.

Sarà perciò cura di cotesta imperiale regia delegazione di diffondere tale notizia a chi occorre, vegliando a che non si faccia uso delle stesse acque, onde prevenire dispiacevoli inconvenienti a danno della pubblica salute.

Milano, il 4 agosto 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 42.) *Trattamento daziario del taffettà cerato.*

5 agosto 1832.

N.° 24037-4893. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

L' imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 10 luglio p.° p.°, n.° 25690-767 ha partecipato di avere stabilito che il *taffettà cerato* debba essere daziato come le merci di seta miste con altre stoffe, e nominatamente come merci di metà seta e scorza d' alberi.

Nel rendere consapevole di tale superiore determinazione cotesta imperiale regia intendenza la s' incarica di diramare ai posti daziarj dipendenti le necessarie istruzioni, onde sia di conformità trattato il genere suddetto nelle successive professioni, indicando l' epoca in cui sarà a ciascun posto pervenuta la relativa comunicazione.

Milano, il 5 agosto 1832.

WEINGARTEN.

PSALIDI.

(N.° 43.) *Esenzione dal bollo commerciale delle merci accordata ai fazzoletti di lana ad uso di donna* (schawls), *conosciuti sotto il nome di fazzoletti di carpitella* (Kotzentüchel).

7 agosto 1832.

N.° 23990–4887. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Sopra uno schiarimento richiestole, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 17 luglio p.° s.°, n.° 26272–2368 ha dichiarato che i fazzoletti di lana ad uso di donna (*schawls*), conosciuti sotto il nome di fazzoletti di carpitella (*Kotzentüchel*), ed i quali si distinguono dai *circassias* soltanto pel modo dell'apparecchiatura e per non essere follati, abbiano ad andar esenti dal bollo commerciale delle merci.

Di ciò si previene cotesta imperiale regia intendenza per propria intelligenza e norma, e perchè ne istruisca analogamente i dipendenti uffici daziarj.

Milano, il 7 agosto 1832.

WEINGARTEN.

PSALIDI.

(N.° 44.) *Trattamento daziario delle fruste da cavallerizzo che s' introducono dall' estero.*

10 agosto 1832.

N.° 24471-4960. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

L' imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 23 p.° p.° luglio, n.° 29409-866 ha trovato di dichiarare che le fruste da cavallerizzo che s' introducono dall' estero debbano d'ora innanzi venir riguardate come merce di permessa introduzione, e quindi daziate, siano o no guernite di metallo, secondo la misura del dazio stabilita pei lavori da borsajo, cioè col 20 per 100 del valore; restando con tale determinazione derogato al tenore del decreto 7 luglio 1829, n.° 25850-276, dal quale era prescritto doversi trattare come *mercerie* le fruste da cavallerizzo e le altre fruste di qualità più fina.

S' incarica codesta imperiale regia intendenza d' istruire di conformità gli uffici daziarj da essa dipendenti, curando l' attivazione della superiore disposizione a datare dal

giorno in cui ne giungerà la partecipazione a ciascuno degli uffici medesimi.

Milano, il 10 agosto 1832.

WEINGARTEN.

BERNARDONI.

(N.° 45.) *I giudizj dei medici sulla capacità od incapacità d'un impiegato dello stato a prestare ulteriori servigi devono rilasciarsi gratuitamente.*

11 agosto 1832.

N.° 25069-2754, Dip.° IV. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale agli Uffici dipendenti dal medesimo.

S. M. con veneratissima risoluzione 31 marzo p.° p.° comunicata a questo magistrato camerale con ossequiatissimo dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 9 ora scorso giugno, n.° 22523-2003 degnò di ordinare che i giudizj dei medici sulla capacità od incapacità di un impiegato dello stato a prestare ulteriori servigi abbiano a rilasciarsi gratuitamente, e che ad essi medici competano

le spese di viaggio e di mantenimento a carico dell' imperiale regio erario nel caso soltanto in cui dovessero allontanarsi dal loro domicilio; salvo che gl' individui visitati avessero dato causa alla visita per azioni in contravvenzione alle leggi.

Tanto si reca a notizia a cotesto imperiale regio ufficio per propria norma nei contingibili casi.

Milano, l' 11 agosto 1832.

WEINGARTEN.

MOZZONI.

(N.° 46.) *DICHIARAZIONI di massima sulla rettificazione degli errori di calcolo incorsi nella scrittura censuaria per norma e direzione di tutti gli uffici.*

13 agosto 1832.

N.° 24052–2093. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sull' intelligenza ed applicazione della veneratissima sovrana risoluzione del 24 ottobre

1816, comunicata al governo con aulico dispaccio del 4 successivo novembre, n.° 37985-5223, concernente la rettificazione degli errori di calcolo incorsi nella scrittura censuaria, essendo stati dal governo medesimo invocati dalla superiore autorità alcuni schiarimenti, S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio del 3 corrente, n.° $\frac{7293}{V.I.}$ si è ora degnata di emanare in proposito le dichiarazioni di massima contenute nel foglio a stampa che il governo comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale, affinchè serva di norma e direzione alla delegazione stessa, e perchè le faccia diramare agli uffici da lei dipendenti ai quali può spettare, onde abbiano a sortire in qualsivoglia evento il regolare e pieno loro effetto.

Milano, il 13 agosto 1832.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

BROGLIO.

N.° 41972-2561.

All' imp. regia Amministrazione generale del censo e delle imposizioni dirette.

Col dispaccio 25 ottobre p.° p.°, n.° 39342-2501 venne autorizzata cotesta amministrazione generale, in pendenza delle invocate sovrane determinazioni di massima intorno alle correzioni d' estimo per errori di fatto e di calcolo ed agli analoghi compensi, a disporre la correzione dell' estimo ripetutamente chiesta dall' ingegnere Delmati di un di lui fondo nel territorio di Gardino con Maffina, qualora pel succennato errore se ne fosse riconosciuto di troppo aggravato il riclamante; ma in via però di eccezione, e che dal medesimo si avesse ad esigere soltanto l'imposta risultante dall' estimo rettificato, colla riserva degli opportuni pareggi a norma delle decisioni sovrane.

Dietro varj rapporti del governo relativi a questo importante argomento stati rassegnati alla commissione aulica centrale di organizzazione, si è degnata S. M. il 24 dell' ora scorso ottobre di segnare la seguente decisione:

« Siccome in fatto d' imposte in generale non ha
» luogo prescrizione, così anche la rettificazione
» dei semplici errori di calcolo nelle scritture cen-
» suarie è imprescrittibile; e soltanto in occasione
» di tali rettificazioni si dovrà badare attentamente,
» perchè a forza di moltiplici cambiamenti i cata-
» sti non vengano disordinati, e quindi non ne
» abbia l' erario a rimaner danneggiato.

» Per quanto poi risguarda la rettificazione della
» scrittura, cioè il successivo debito del censito
» da essa risultante, si dovrà per rispetto alla fis-
» sazione dell' estimo di quei fondi che trovansi

» tuttora nelle mani di quelli che li possedevano
» sino dal 1760, o de' loro eredi, seguire le nor-
» me stesse ch' ebbero vigore fino all' anno 1769.
» Le nuove correzioni d' estimo però non avranno
» effetto retroattivo, ed avranno vigore soltanto
» dal giorno in cui fu presentato il relativo ri-
» clamo. »

In aggiunta pertanto al citato dispaccio 25 ottobre le si partecipa pure anche questa recente sovrana decisione, ingiungendole di attenersi strettamente alla medesima, e di conformità alle massime in essa spiegate di procedere all' evenienza de' casi alla regolare correzione d' estimo con piena cognizione di causa e colla massima circospezione, facendone di mano in mano circostanziato rapporto al governo per le sue determinazioni.

A questo fine le si retrocedono gli atti che corredavano le di lei consulte 2 marzo n.° 664, 8 agosto n.° 2026 e 31 luglio n.° 3090, affinchè provveda alle istanze de' supplicanti giusta le accennate sovrane prescrizioni.

Milano, il 29 novembre 1816.

N.° 24052-2093.

Dichiarazioni di massima emanate da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con decreto 3 agosto 1832, n.° 7293 pel pratico eseguimento della sovrana risoluzione 24 ottobre 1816 ne' casi di domanda per correzioni di errori di calcolo incorsi nella scrittura censuaria.

1.° I dati fondamentali dell' estimo rilevati sul luogo all' epoca della formazione del censimento e i relativi giudizj confermati e corretti nella revisione definitiva dei reclami sono elementi inalterabili che non ammettono ulteriore revisione, nè rettificazione se non se nel caso di perenzione totale o quasi totale del fondo, alla quale provvedono gli analoghi regolamenti. Tali sono la mappa *originale* e la *tariffa* ossia la stima dell' unità della misura agraria per ogni qualità e squadra dei fondi e per ogni morone ed ulivo, la qualità individuale d' ogni numero di mappa, la rispettiva squadra e il numero dei moroni ed ulivi, come anche il fitto attribuito agli edificj e ad altre proprietà denominate beni di seconda stazione; ben inteso che nel concorso di più atti della stessa natura, alcuni dei quali originali ed altri successivamente rettificati, debbono ritenersi come dati fondamentali ed inalterabili soltanto quelli che furono confermati o corretti all' atto di revisione definitiva susseguita dalla sentenza dell' estimo.

2.° Sono viceversa rettificabili in qualunque tempo il perticato e l' estimo complessivo d' ogni numero di mappa allorquando risulti che per errore di calcolo della mappa originale eccedente l' ordinaria tolleranza o per altri errori di conto, di applicazione, di trascrizione e simili, verificabili

a tavolino, i detti perticati ed estimo sieno stati inscritti sui registri censuarj per una quantità diversa da quella che evidentemente deriva dai sovra indicati elementi inalterabili dell' estimo. Sono parimente rettificabili gli errori di ommissione o di duplicità d' estimo di un fondo quando questo sia stato ommesso dalle mappe e dagli estimi, o viceversa quando un identico fondo sia stato compreso doppiamente nelle mappe e negli estimi di due comuni.

3.° La correzione degli errori indicati nel detto articolo 2.° può essere promossa tanto dall' amministrazione del censo o da qualunque altra autorità provinciale o distrettuale, quanto dai privati possessori. Questi ultimi però dirigono la loro petizione al commissario distrettuale, che dee inoltrarla all' amministrazione del censo col suo parere ogni qual volta dagli atti della commissaría o altrimenti possa desumere qualche notizia utile a schiarire la petizione.

4.° L' amministrazione del censo informata per qualsiasi modo dell' errore lo sottopone all' esame del suo ufficio dei periti, sul rapporto dei quali, se mediante il confronto dei dati fondamentali del censimento dichiarati nell' articolo 1.° come inalterabili trova sussistente l' errore, ne propone la correzione al governo. Avutane l' approvazione, fa eseguire la correzione nei registri ed ordina l' eguale correzione presso la commissaría del distretto. Se non trova sussistere l' errore, sottopone la petizione al governo col parere negativo, ed avutane la decisione, la partecipa al commissario, se da lui derivò l' istanza, oppure all' autore della medesima, sempre però col mezzo dello stesso commissario.

5.° Il commissario distrettuale, giusta l' articolo 162 della notificazione del governo 12 aprile 1816,

comunica l'accordata o negata correzione al censito in ogni caso anche qualora si tratti d'una correzione la quale fosse stata promossa soltanto d'ufficio.

6.° La rifusione de' carichi che a fronte della correzione risultano pagati in più o in meno si accorda dal giorno in cui il possessore ne ha promossa la correzione, e quando sia questa stata promossa d'ufficio, si calcola dal giorno dell'intimazione fatta dal commissario distrettuale al censito.

(N.° 47.) *Viene determinato che debbansi trattare in via amministrativa tutte le controversie che possono insorgere intorno all' obbligo incumbente ai privati di rifondere le spese anticipate dai comuni per la cura di malattie contagiose.*

19 agosto 1831.

N.° 24814-3882. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alla Congregazione centrale.

Un' istanza fatta dalla congregazione municipale della regia città di Milano ha fornito argomento al governo per sottoporre all' eccelsa aulica cancelleria riunita la proposizione che siano a trattarsi nelle forme dei giudizj contenzioso-amministrativi tutte le controversie che possono insorgere intorno all' obbligo incumbente ai privati di rifondere le spese anticipate dai comuni per la cura di malattie sifilitiche od altre di genere contagioso, e che passata in giudicato la decisione sulla sussistenza del debito e sulla sua liquidità, nulla più osti all' esercizio del privilegio fiscale quando ne venga ritardato il pagamento e si tratti di persone riconosciute solvibili.

Ora S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè si è, mediante rispettato decreto 4 corrente agosto, n.° 7528, degnata di comunicare copia di una nota della sullodata aulica cancelleria, dalla quale appare essere stata approvata la proposizione del governo sul metodo suindicato di liquidare in via amministrativa ed esigere col privilegio fiscale i crediti dei comuni della suespressa natura.

Il governo rende partecipe cotesta . . . . . della premessa aulica dichiarazione per corrispondente sua norma nei contingibili casi e per la comunicazione da farsene alle amministrazioni comunali.

Milano, il 19 agosto 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 48.) *Comunicazione alle prime istanze politiche della sovrana risoluzione del 22 dicembre 1819 prescrivente il caso dell' intervento degli assessori comunali alla prolazione delle sentenze nei processi di gravi trasgressioni di polizia.*

20 agosto 1832.

N.° 24398-2923. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sopra un dubbio avanzato dall' imperiale regio governo di Venezia, venne lo stesso abilitato a diramare alle prime istanze politiche del suo territorio la sovrana risoluzione del 22 dicembre 1819 intimata ai governi rimanenti della monarchia col decreto aulico del 27 dicembre 1819, n.° 40730-4000 quì annesso in copia e contenente la prescrizione che alle prolazioni di sentenze in processi per gravi trasgressioni di polizia non abbiano ad assumersi gli assessori comunali voluti dal § 380 del codice penale, 2.da parte, che nel caso soltanto in cui presso le prime istanze politiche giudicanti non si trovi un gremio di tre giudici qualificati alla prolazione della sentenza.

Ad oggetto di conciliare nel regno lombardo-veneto la desiderabile uniformità di procedura, l'imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato dispaccio 27 p.° p.° luglio, n.° 16158-1744 ha commesso al governo di partecipare a tutte le prime istanze politiche di queste provincie la prelodata sovrana determinazione per loro norma e direzione.

Cotesta delegazione vorrà quindi farne la corrispondente comunicazione.

Milano, il 20 agosto 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

Copia. N.° 16158-1744.

Decreto a tutt' i Governi, ad eccezione di quelli del regno lombardo-veneto e della Dalmazia, in data 27 *dicembre* 1819, *n.°* 40730-4000.

In adempimento d'una sovrana risoluzione del 22 corrente, i due assessori comunali da assumersi nelle inquisizioni per gravi trasgressioni di polizia debbono in analogia al decreto aulico 19 dicembre 1806, n.° 794 intervenire soltanto nel caso alla prolazione della sentenza qualora presso l'autorità politica inquirente non vi abbia un *gremio* di tre giudici politici qualificati a proferire la sentenza.

Questa sovrana risoluzione abbassata in seguito al promosso speciale quesito, se anche presso i magistrati organizzati, composti di consiglieri qualificati, debba aver luogo l'intervento (ordinato dal § 380 del codice penale per le gravi trasgressioni di polizia) di due assessori comunali alla prolazione della sentenza, viene intimata a cotesto governo, perchè ne istruisca per loro norma i magistrati che si regolano diversamente.

(N.° 49.) *Epoche in cui sono da rimpiazzarsi le cariche vacanti.*

20 agosto 1832.

N.° 23977-2083. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia cancelleria aulica unita col dispaccio 20 luglio p.° p.°, n.° 15693-1532 comunicò al governo la sovrana risoluzione 16 maggio a. c., colla quale S. M. I. R. A. si è degnata ordinare relativamente all' epoca in cui sono da rimpiazzarsi le cariche vacanti che debbasi allora soltanto passare al rimpiazzamento di cariche vacanti quando sia divenuto libero anco il soldo unitovi, sia poi stata prodotta la vacanza o per promozione, o per pensionamento, o per morte dell' impiegato.

Questa sovrana risoluzione servirà a cotesta delegazione provinciale di notizia e direzione in tutt' i casi occorrenti ed anco in quelli ove si tratta d' impieghi presso l' amministrazione dei fondi politici e presso i comuni, al qual fine ne farà analoga comunicazione agli uffici rispettivi.

Milano, il 20 agosto 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 50.) *I sussidj d'alimenti accordati colla circolare governativa 23 luglio p.° p.° alle vedove degl' impiegati sospesi o morti vengono estesi anche alle vedove di quei funzionarj che godessero alimentazioni dalle casse dei fondi politici e comunali.*

20 agosto 1832.

N.° 23978-2084. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali e Direzioni generali.

In relazione alla superiore determinazione emanata dall' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 30 maggio a. c., n.° 23290 e stata comunicata a codesta imperiale regia delegazione provinciale colla governativa circolare del 23 scorso luglio, n.° 21506-1864 relativamente al quesito, se abbiano diritto ad alimentazione le vedove, i cui mariti sospesi a motivo d' inquisizione dall' ufficio e dal soldo e godenti alimentazioni morirebbero prima che fosse terminata l' inquisizione, il prelodato aulico dicastero con altro dispaccio del 16 suddetto mese di luglio, n.° 15284-1485 si è ora compiaciuto di far

noto al governo che tale determinazione si estende pur anco alle vedove di quei funzionarj che godessero alimentazioni dalle casse dei fondi politici e comunali, e che perciò sia alle vedove, senza facoltà derelitte da tali impiegati, durante il tempo che si tratta sulle loro pretese ad una pensione, *dal giorno in cui cessò l'alimentazione del rispettivo marito da corrispondersi un' alimentazione eguale al terzo*, od a seconda delle individuali circostanze e del bisogno pel sostentamento, non che del numero maggiore o minore dei figli incapaci di procacciarsi il sostentamento, anco *alla metà* della pensione normale ad esse dovuta, qualora fosse stato il caso di ammetternele.

Si affretta quindi il governo di comunicare a cotesta . . . . . . anche la presente superiore risoluzione per opportuna di lei norma e per le disposizioni e partecipazioni che dalla stessa dipendono, perchè venga pienamente ed esattamente osservata la risoluzione medesima.

Milano, il 20 agosto 1832.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

(N.° 51.) *Metodo con cui devesi procedere a nuove licitazioni in oggetti di servigio erariale per conto e pericolo dei primi deliberatarj difettivi all' adempimento de' loro obblighi.*

29 agosto 1832.

N.° 25266-2208. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali. (*)

L' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 24 p.° p.° luglio, n.° 30833-2720 ha partecipato al governo che S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione del 30 scorso mese di giugno si è degnata comandare che la prescrizione emanata coll' aulico dispaccio del 30 settembre 1826, n.° 20113-2013, stata notificata a cotesta imperiale regia delegazione provinciale colla governativa circolare del 20 successivo mese di novembre sotto il n.° 14679-4646 C., secondo cui nelle rinnovate licitazioni a rischio e pericolo dei contraenti che mancano all' adempimento del contratto deesi prendere sempre per base

(*) Simile disposizione venne diramata dall' imperiale regio magistrato camerale con circolare 28 agosto, n.° 26241-4914.

non già l'originale prezzo fiscale, ma bensì l'ultimo prezzo della delibera, venga modificata come segue:

« Non venendo per parte dei migliori of-
» ferenti adempiuto ai contratti d'asta con-
» chiusi con l'erario sovrano e le autorità, pub-
» blicando a tenore delle convenzioni un nuo-
» vo sperimento d'asta, debbono a loro giu-
» dizio determinare la somma del prezzo di
» grida della seconda licitazione. Di regola si
» dee stabilire per la seconda licitazione ap-
» punto quel prezzo di grida sul quale nella
» precedente asta vennero fatte delle offerte;
» se poi per motivi particolari sembrasse con-
» veniente fissare un altro prezzo di grida,
» se ne deve riportare l'assenso da quell'auto-
» rità superiore nelle attribuzioni della quale
» cade l'oggetto.

» In verun caso possono le persone obbli-
» gate per contratto verso l'erario inferire
» ossia fondare delle eccezioni contro la va-
» lidità e le conseguenze legali della seconda
» asta, in causa della misura del prezzo di
» grida stabilito.

» Non comparendo al secondo sperimento
» d'asta alcuno che sia disposto ad assumere
» il contratto in base al prezzo di grida, si
» possono accettare offerte al di sotto (ov-
» vero secondo le circostanze al di sopra)

» del prezzo fiscale, e la prima offerta dee
» contemporaneamente servire di base all'ul-
» teriore sperimento.

» A compimento della cosa deesi ancora
» rimarcare, in seguito della sullodata so-
» vrana risoluzione, che rispetto a quelle li-
» citazioni nelle quali non fu stabilito alcun
» prezzo fiscale, come sovente verificasi ne-
» gli acquisti di materiali, ove si aspettano
» semplicemente le obbligazioni degli aspi-
» ranti pel licitato oggetto, non occorre al-
» cuna particolare disposizione; mentre, co-
» me è chiaro, nella seconda licitazione di
» questa natura deesi procedere affatto ugual-
» mente come nella prima.

» Ma se in qualche singolo caso si trovasse
» più conveniente d'adottare in via d'ecce-
» zione nella seconda asta un prezzo di gri-
» da, in tal caso devesi per questo adottare
» (come era stabilito finora dal decreto 30
» settembre 1826) l'ultimo prezzo di deli-
» bera, a meno che per motivi speciali non
» venisse fissato un prezzo fiscale diverso,
» pel quale deesi provocare l'adesione su-
» periore.

» Del resto amendue le norme quì ordi-
» nate tanto riguardo alle licitazioni che han-
» no per base un prezzo fiscale, quanto ri-
» guardo a quelle nelle quali di regola non

» si adotta alcun prezzo di grida debbono
» sempre inserirsi nel pubblico avviso d'asta,
» come pure nel capitolato d'asta da pubbli-
» carsi, affinchè possano come conformi al
» contratto riportarsi nelle stipulazioni rela-
» tive, onde prevenire così tutte le eccezioni
» eventuali per parte d'imprenditori che man-
» cassero al contratto. »

Tanto si affretta il governo di comunicare a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna di lei intelligenza e norma e per le occorrenti disposizioni che da essa dipendono, per la corrispondente esatta osservanza della presente sovrana risoluzione negli eventuali casi avvenire.

Milano, il 29 agosto 1832.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

(N.° 52.) *Restano compresi nella convenzione già stipulata con S. Santità per la reciproca consegna dei disertori anche i volontarj svizzeri presi al soldo della corte pontificia.*

30 agosto 1832.

N.° 26044-3270. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Nel giorno 21 aprile 1823 venne pubblicata in queste provincie la sovrana patente 21 gennajo precedente, che porta la convenzione stipulata con S. Santità per la reciproca consegna dei disertori.

Ora avendo la corte pontificia preso a suo soldo dei volontarj svizzeri formanti nuovi reggimenti, ed espresso perciò in via diplomatica il desiderio che il cartello suddetto sia esteso anche a questi reggimenti svizzeri, la cancelleria intima di corte e di stato, d'intelligenza coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra, ha trovato di aderire a tale ricerca.

Siffatta determinazione si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna notizia e in seguito al relativo

dispaccio dell' imperiale regia aulica cancelleria unita del 9 corrente, n.° 17961-1591.

Milano, il 30 agosto 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 53.) *Sono messi in avvertenza i dirigenti della forza pubblica sulle penalità alle quali anderebbero incontro qualora si permettessero tanto il porto, quanto la ritenzione di stromenti od armi insidiose ed assolutamente vietate.*

1.° settembre 1832.

N.° 26369-3118. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alla Polizia generale.

In un caso speciale ha potuto il governo dubitare che per un' opinione erronea alcuni de' signori ispettori, viceispettori e capi delle guardie comunali credano di poter portare armi proibite, come stocchi nascosti, stili, ecc.,

nell' esercizio delle funzioni di sorveglianza che loro sono affidate.

Il governo desidera che le imperiali regie delegazioni mettano in avvertenza i suddetti dirigenti della forza pubblica sulle penalità alle quali anderebbero incontro inevitabilmente ove si permettessero tanto il porto, quanto la ritenzione di stromenti od armi insidiose ed assolutamente vietate.

Milano, il 1.° settembre 1832.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

(N.° 54.) *Le spese dei nuovi registri censuarj presso le commissarie dipartimentali debbono esclusivamente incumbere ai comuni.*

8 settembre 1832.

N.° 23315-3657. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Intorno al dubbio stato promosso in punto se le spese di stampi, legatura ed altro occorribili per l' impianto de' nuovi registri

censuarj presso le commissarie distrettuali debbano sostenersi per intiero dai comuni, ovvero essere divisibili tra questi e il regio erario, il governo ha trovato essere consentaneo al disposto dall' art. 17 del decreto italico 10 febbrajo 1809 che simili spese debbano esclusivamente incumbere ai comuni, essendo d' altronde già a carico del regio erario la spesa del duplo di siffatti registri che si conserva presso l' amministrazione generale del censo.

Tanto si dichiara a cotesta delegazione per sua norma ed intelligenza per le corrispondenti disposizioni.

Milano, l' 8 settembre 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 55.) *È accordata l'esenzione del bollo pei certificati di nazionalità di manifatture che si rilasciano dai commercianti non fabbricatori.*

11 settembre 1832.

N.° 24464-3203. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imp. regie Intendenze, all' imp. regio Ufficio del bollo, ecc.

Sopra dubbio proposto, se i certificati di nazionalità di manifatture che si rilasciano dai commercianti non fabbricatori debbano o no andar soggetti all' obbligo del bollo, l' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 7 p.° p.° agosto, n.° 32506-2364 si compiacque di dichiarare che tali certificati vanno esenti da bollo. Che se però detti certificati e quelli pure de' fabbricatori avessero a prodursi come documenti di ricorsi, dovranno allora sottoporsi al bollo in parità d' ogni altro documento.

Tanto si comunica a cotest . . . . . . per norma propria e degli uffici dipendenti.

Milano, l' 11 settembre 1832.

IL PRIMO CONSIGLIERE
PECORONI.

PSALIDI.

(N.° 56.) *Resta partecipata a tutti gli uffici delle tasse giudiziarie la misura in cui debbano tassarsi le sentenze contumaciali.*

15 settembre 1832.

N.° 28652-7116. CIRCOLARE.

L'imp. regio Magistrato camerale a tutti gli Uffici tassatori presso gl'imp. regj Tribunali di prima istanza e le imp. regie Preture ed alla Sezione delle tasse giudiziarie in Milano.

L'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 23 agosto prossimo passato, n.° 36070-2608 ha determinato che le sentenze contumaciali abbiansi a tassare nella misura prescritta dalla rubrica *quarta* del vegliante regolamento provvisorio delle tasse.

Il magistrato notifica a tutti gli uffici delle tasse giudiziali da esso dipendenti la premessa superiore determinazione per la corrispondente osservanza ed inalterabile esecuzione nei casi avvenire.

Milano, il 15 settembre 1832.

IL PRIMO CONSIGLIERE
PECORONI.

PSALIDI.

(N.° 57.) *Le prerogative di fabbrica nazionale privilegiata già accordate coll' aulico dispaccio* 27 *agosto* 1822 *restano integralmente conservate a favore della nuova ditta* Dalmistro, Minerbi e Comp. *subentrata alla prima in Murano, provincia di Venezia.*

17 settembre 1832.

N.° 27876-2448. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

In relazione al circolare governativo decreto 1.° ottobre 1828, n.° 30957-2077 si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per propria norma e pei conseguenti effetti di ragione che le prerogative di fabbrica nazionale privilegiata già accordate coll' aulico dispaccio 27 agosto 1822, n.° 2581-723 allo stabilimento di conterie, smalti e perle di vetro in Murano, provincia di Venezia, della ditta *Dalmistro, Moravia e Comp.* di Venezia restano integralmente conservate a favore della ditta *Dalmistro, Minerbi e Comp.*, pure di colà, che rappresenta la dapprima accennata ed ora cessata ditta.

Milano, il 17 settembre 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 58.) *È permesso nei corpi di truppa appartenenti al regno lombardo-veneto che possano venire accettati come supplenti fino all' età di 40 anni dei bassi ufficiali.*

26 settembre 1832.

N.° 29359-3744. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altri Uffici.

Sopra rapporto dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra, S. M. I. R. A. con venerata risoluzione 7 p.° p.° mese di agosto si è degnata permettere che nei corpi di truppa appartenenti al regno lombardo-veneto possano venir accettati come supplenti anche fino all' età di quarant' anni compiti de' bassi ufficiali che hanno terminata la loro capitolazione e che hanno sempre servito con distinzione.

Tale sovrana risoluzione partecipata dall' imperiale regia cancelleria aulica con ossequiato suo dispaccio 11 settembre corrente, n.° 21019-1835 si comunica a codesto ufficio per opportuna sua notizia e per propria regola all' evenienza dei casi.

Milano, il 26 settembre 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 59.) *Risoluzione sovrana relativamente alla misura della pensione che fosse da accordarsi agl' impiegati de' luoghi pii dopo che furono abolite le congregazioni della carità e che vennero sistemate le nuove amministrazioni dei singoli stabilimenti di beneficenza.*

30 settembre 1832.

N.° 29561-1911. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sui dubbj stati promossi dal governo delle provincie venete relativamente alla misura della pensione che fosse da accordarsi agl' impiegati de' luoghi pii dopo che furono abolite le congregazioni della carità e che vennero sistemate le nuove direzioni ed amministrazioni dei singoli stabilimenti di beneficenza, S. M. I. R. A. si è degnata di prendere la seguente risoluzione:

« Siccome una risoluzione emanata da me
» non può aver forza retroattiva nè in tutto,
» nè nelle sue parti, qualora questo non vi
» fosse espresso, così anche l' applicazione
» delle prescrizioni generali per le pensioni
» agl' impiegati degl' istituti di beneficenza del

» regno lombardo-veneto, la quale con mia
» risoluzione del 30 dicembre 1824 (vedasi
» la circolare governativa 3 marzo 1825,
» n.° 5234-368) venne ad essi estesa in quanto
» che gl' istituti stessi non vi portassero delle
» disposizioni differenti, che dovrebbero essere
» in tal caso scrupolosamente osservate, non
» potrà aver luogo che per quelli fra di essi
» che hanno ottenuto un impiego stabile in se-
» guito alla mia risoluzione del 30 dicembre
» 1824, e dopo quell' epoca presso un istituto
» di beneficenza, e che dovessero essere giu-
» bilati: all' incontro gl' impiegati delle bene-
» ficenze che non hanno ottenuto un impiego
» stabile nè dalla succitata mia risoluzione,
» nè posteriormente, *saranno da trattarsi nella*
» *loro giubilazione dietro le norme vigenti prima*
» *della detta risoluzione*.

» Tenendo ordine questo governo di pren-
» dere *d'ora innanzi* per norma la suespressa
» venerata dichiarazione sovrana, e di rego-
» lare conformemente alla medesima i prov-
» vedimenti che da lui dipendono », ne rendo
intesa anche codesta imperiale regia delega-
zione per di lei norma, commettendole al
tempo stesso di darne comunicazione alla con-
gregazione provinciale, non che a quelle am-
ministrazioni e direzioni d' istituti di benefi-
cenza le quali sono assistite da impiegati,

» del prezzo fiscale, e la prima offerta dee
» contemporaneamente servire di base all'ul-
» teriore sperimento.

» A compimento della cosa deesi ancora
» rimarcare, in seguito della sullodata so-
» vrana risoluzione, che rispetto a quelle li-
» citazioni nelle quali non fu stabilito alcun
» prezzo fiscale, come sovente verificasi ne-
» gli acquisti di materiali, ove si aspettano
» semplicemente le obbligazioni degli aspi-
» ranti pel licitato oggetto, non occorre al-
» cuna particolare disposizione; mentre, co-
» me è chiaro, nella seconda licitazione di
» questa natura deesi procedere affatto ugual-
» mente come nella prima.

» Ma se in qualche singolo caso si trovasse
» più conveniente d' adottare in via d' ecce-
» zione nella seconda asta un prezzo di gri-
» da, in tal caso devesi per questo adottare
» (come era stabilito finora dal decreto 30
» settembre 1826) l' ultimo prezzo di deli-
» bera, a meno che per motivi speciali non
» venisse fissato un prezzo fiscale diverso,
» pel quale deesi provocare l' adesione su-
» periore.

» Del resto amendue le norme quì ordi-
» nate tanto riguardo alle licitazioni che han-
» no per base un prezzo fiscale, quanto ri-
» guardo a quelle nelle quali di regola non

certificati di studio emessi dallo stabilimento d'istruzione *Johanneums* in Gratz non hanno un'assoluta validità, mentre essi stabiliscono bensì la prova legale che si ha frequentato l'indicato ramo di studio presso quello stabilimento (e sotto questo rapporto hanno i certificati del *Johanneums* piena validità anche nelle relazioni civili), ma non dispensano un individuo che vuole entrare in un pubblico stabilimento d'istruzione dall'apprendere tutti quei rami di studio che sono prescritti pel corso che egli ha scelto, quand'anche egli possedesse per un ramo o l'altro certificato del *Johanneums*.

Ciò si comunica a cotesta imperiale regia delegazione affinchè voglia renderne avvertiti di conformità gli stabilimenti ginnasiali e filosofici di cotesta provincia.

Milano, il 9 ottobre 1832.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

BROGLIO.

(N.° 61.) *Il diritto della cittadinanza austriaca acquistata dal padre non è applicabile ai figli maggiorenni.*

20 ottobre 1832.

N.° 28552-1851. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito proposto all' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita, se per la cittadinanza austriaca acquistata dal padre, sia a termini del § 29, sia del § 30 del codice civile generale austriaco, si acquisti anche dal figlio maggiorenne *abitante in questi stati e convivente col padre* la sudditanza austriaca, ovvero se per essere il figlio già maggiorenne all' epoca dell' acquisto, per parte del padre, della cittadinanza suddetta, esso figlio non partecipi del beneficio, ed abbisogni per ciò necessariamente di una particolare declaratoria o concessione, giustificato previamente il concorso anche in lui dei requisiti che sono rispettivamente voluti dai citati paragrafi per la cittadinanza austriaca, la prefata eccelsa cancelleria, di concerto coll' imperiale regia commissione aulica in oggetti di legislazione

giudiziaria, mediante ossequiato dispaccio 30 agosto p.° s.°, n.° 19542-2072 dichiarò: *dovere in tal caso i figli maggiorenni, ove desiderassero anch' essi il diritto della cittadinanza austriaca, separatamente esaurire gli estremi prescritti dalla legge.*

Il governo comunica la premessa superiore dichiarazione a cotesta imperiale regia delegazione per intelligenza e norma ed all' effetto che all' evenienza d' istanze per parte di esteri onde ottenere la naturalizzazione di questi stati abbia cura di verificare se convivano coi ricorrenti dei figli già pervenuti all' età maggiore, ed in tal caso renderli avvertiti che non potendo essere operativa per essi figli maggiorenni la cittadinanza che fosse accordata al padre, importa che ne facciano essi medesimi espressa ricerca colla produzione delle prescritte giustificazioni.

Milano, il 10 ottobre 1832.

HARTIG.

(N.° 62.) *Richiamate in osservanza le norme vigenti per liquidare le indennità dovute al regio erario nel caso di assegnare dei tagli di piante nei boschi comunali.*

24 ottobre 1832.

N.° 30615-3160. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Dai dubbj promossi da taluna delle imperiali regie delegazioni provinciali e dalle informazioni all'uopo richiamate si dovette scorgere che non sempre, nè tutti gli agenti boschivi si attengono ad una norma che sia uniforme ed appoggiata alle disposizioni portate dalle circolari della cessata direzione del demanio 25 maggio 1812 e 30 novembre 1824 nel liquidare le indennità dovute al regio erario nel caso di assegnare ai comuni per uso dei rispettivi abitanti dei tagli di piante nei boschi comunali.

Posta quindi la convenienza di mantenere ferme per la generale ed uniforme loro osservanza le disciplinali norme vigenti nel concreto argomento, il governo, presi avendo gli opportuni concerti coll' imperiale regio

magistrato camerale, trova di dichiarare, inerentemente alle massime sino ad ora adottate, che nei casi di assegni di tagli di piante nei boschi comunali per bisogni di fabbriche o di riparazioni di case fatti *saltuariamente* debbano le relative indennità dovute all' erario essere liquidate non già in ragione di *dieta*, ma bensì del decimo sul prezzo di stima delle piante da tagliarsi, e che qualora in vece gli assegni suddetti siano fatti in boschi di promiscua qualità di piante, ossia già soggetti all' assegno del ceduo, si abbia ad applicare la *dieta* per ogni tornatura a tenore del prescritto nel vigente decreto 28 settembre 1811.

Milano, il 24 ottobre 1832.

HARTIG.

(N.° 63.) *Norme per ottenere i sequestri o le prenotazioni di credito sopra i depositi effettuati per conto dei supplenti che sono investiti presso il fondo d'ammortizzazione.*

31 ottobre 1832.

N.° 30994-3959. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Essendosi fatte non poche ricerche se, come ed in quale maniera possano aver luogo i sequestri o siano le prenotazioni di credito sopra i depositi effettuati a tenore del § 43 della sovrana patente di coscrizione 17 settembre 1820 per conto dei supplenti e che sono investiti presso il fondo di ammortizzazione, si è trovato di stabilire le norme che sono tracciate nell' ordinanza 14 settembre prossimo passato, n.° 4383 diretta dall' imperiale regio comando generale militare a tutt' i corpi di truppa e ad altri uffici militari (che si comunica in copia a cotesta stessa imperiale regia delegazione per opportuna norma e direzione), e dalla quale rilevasi che pei depositi investiti, come si è detto di sopra, presso il fondo di ammortizzazione le prenotazioni verranno operate dalla stessa prefettura del monte, la

quale eseguirà ne' suoi registri gli opportuni annotamenti, ed all' epoca poi in cui cotesta imperiale regia delegazione domanderà la restituzione dèi depositi medesimi per passarli ai proprietarj verrà dalla prefettura stessa edotta della qualità dei vincoli cui sono affetti.

Il prefato comando generale militare ha poi contemporaneamente ordinato ai corpi di truppa, come evincesi dalla stessa copia quì unita dell' ordinanza 14 settembre p.° p.°, di far sapere alle rispettive delegazioni le traslocazioni dei supplenti, mentre in molte occasioni ed in particolare nelle ricerche se quello o quell' altro deposito possa rilasciarsi al legittimo proprietario occorre la positiva indicazione del corpo di truppa del rispettivo supplente ove ha in ultimo servito e serve ancora, e ciò tanto per evitare superflue scritturazioni, quanto per evadere con maggiore prontezza le domande stesse.

Cotesta imperiale regia delegazione darà in proposito conformi istruzioni a chi occorre, e si riserva poi il governo di far conoscere in seguito se gli avvisi delle accennate traslocazioni debbansi partecipare anche alla prefettura del monte per sua norma.

Milano, il 31 ottobre 1832.

HARTIG.

Copia.

N.° 4383 Q.

In conseguenza di molte ricerche pervenute, se, come ed in qual maniera possano aver luogo i sequestri o siano le prenotazioni di credito sopra i depositi effettuati in virtù del § 43 della sovrana patente coscrizionale del 17 settembre 1820 per conto dei supplenti accettati dai delegati provinciali di queste provincie, trovasi, di concerto coi governi, di stabilire le norme seguenti e di pubblicarle a generale cognizione e stretta osservanza.

È fuori di dubbio che tali depositi, *senza pregiudizio dello scopo per cui sono stati effettuati*, sono da risguardarsi come qualunque altra proprietà privata, e che vi si possono acquistare diritti ed obblighi o vincoli, per cui soggiaciono alla procedura giudiziale.

Le relative sequestrazioni o prenotazioni, quando risguardano depositi che sono investiti fruttiferi presso il fondo d'ammortizzazione lombardo-veneto in Milano, verranno operate dalla prefettura di detto fondo d'ammortizzazione, e se risguardano depositi giacenti nelle casse di finanza o comunali di queste provincie presso la rispettiva delegazione provinciale, ma però solo allorquando le parti avranno giustificati i loro titoli coi necessarj documenti probatorj.

I corpi di truppa od altri uffici militari debbono per conseguenza rimandare costantemente quegli individui che avessero già presentati o presentassero loro in seguito istanze per tali prenotazioni o alla prefettura del fondo d'ammortizzazione del regno lombardo-veneto in Milano, oppure alla competente delegazione provinciale secondo che i depositi giaciono piuttosto in un luogo che nell'altro.

Si raccomanda in particolare a tutt' i corpi di truppa di domandar sempre alle prenominate rispettive autorità, senza indugio, direttamente simili prenotazioni che potessero per avventura occorrere a favore dell' erario militare.

Viene inoltre stabilito che le traslocazioni da un corpo all' altro dei supplenti accettati dai delegati provinciali, all' appoggio del § 41 della patente coscrizionale, debbano caso per caso notificarsi direttamente alla rispettiva delegazione, unendo all' avviso una distinta da compilarsi secondo la formola prescritta coll' ordinanza 18 maggio 1831 R. 4962, ripubblicata sub. Q. 554 del 1832, e nella stessa guisa siano anche fatte conoscere al comando generale.

Verona, il 14 settembre 1832.

(N.° 64.) *Riconoscimento per parte di S. M. I. R. A. del nuovo stato della Grecia e della scelta del principe Ottone per suo sovrano.*

14 novembre 1832.

N.° 35011-4100. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed Uffici da esso dipendenti.

Avendo la Porta Ottomana dato il suo formale consenso all' indipendenza della Grecia, S. M. I. R. A. non ha trovato poi ostacolo a riconoscere tanto questo nuovo stato, quanto la scelta del principe Ottone di Baviera per suo sovrano.

Il governo pertanto, eseguendo gli ordini avuti dall' imperiale regia cancelleria aulica unita, mediante ossequiato dispaccio 30 p.° p.° ottobre, n.° 24839-2860 ne rende intes. cotest. . . . . per opportuna sua norma, coll' avvertenza che in conseguenza di ciò riguardo alla Grecia, al suo sovrano ed a' suoi agenti dovrà, all' evenienza del caso, contenersi come è già introdotto in confronto degli altri stati a norma del *gius* delle genti.

Milano, il 14 novembre 1832.

HARTIG.

(N.° 65.) *In quali casi i membri delle deputazioni comunali possano aver diritto a pagamento di competenze per trasferte fuori del circondario comunale.*

15 novembre 1832.

N.° 34368-5370. CIRCOLARE.

L'imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, all' imp. regio Ufficio fiscale, alla Congregazione centrale ed alla Contabilità.

Essendosi elevato il dubbio, se i membri delle deputazioni comunali possano aver diritto a pagamento di competenze per trasferte in occasione degli appalti delle esattorie od in altre cause di servizio comunale, l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita mediante rispettato dispaccio 19 ottobre 1832, n.° 23811-2522 ebbe a rimarcare che per le disposizioni dell' art. 87 della sovrana patente 12 aprile 1816 l' incarico del deputato comunale è gratuito, e che l' obbligo della personale assistenza delle deputazioni agli appalti delle esattorie essendo formalmente prescritto dall' art. 80 della patente medesima e dalle successive prescrizioni di legge, le spese forzose che per tal titolo fossero da esse sostenute, non che per qualsiasi altra causa esclusivamente dipendente dall' esercizio del loro

gratuito ufficio devono per massima essere riconosciute siccome pesi proprj dell' incumbenza da esse assunta ; i quali riflessi sono applicabili egualmente ai segretarj ed agenti comunali per le disposizioni degli articoli 105 e 106 della stessa patente 12 aprile 1816 che non potevano dai medesimi ignorarsi all' atto di assumere il loro impiego.

Ha soggiunto però la sullodata aulica cancelleria unita che potendo in casi speciali tanto la ristrettezza delle circostanze economiche dei singoli individui, quanto la distanza e in conseguenza il tempo in cui per causa di affari comunali debbono essi tenersi lontani dalle proprie case meritare qualche riguardo, così permette che in tali straordinarj casi, e certamente rari, possa aver luogo la concessione del pagamento delle spese per trasferte dei deputati, segretarj ed agenti comunali fuori del circondario del comune ed in affari che lo riguardano secondo i seguenti principj :

1.° Non sono ammessi ad alcun compenso deputati, segretarj ed agenti dei comuni per trasferte fatte fuori del circondario comunale, ma dentro i confini del circondario distrettuale pel disbrigo di affari comunali, meno il caso straordinarissimo nel quale il deputato, segretario od agente fosse stato messo nella impossibilità di restituirsi la sera alla propria residenza. In questo caso dovrà essere comprovata e concludentemente dimostrata presso la superiorità l' utile vista per l' interesse comunale, e saranno a carico del comune compensate soltanto le spese effettivamente sostenute per alloggio e per vitto.

2.° Sono però ammessi a favore dei deputati, segretarj ed agenti comunali i compensi per le trasferte fuori del circondario distrettuale nei casi d'urgenza ed ogni qual volta in vista dell'utilità pel comune sia precorso l'invito e l'abilitazione dell'autorità provinciale od almeno della distrettuale, nel qual caso si compenseranno a carico dei comuni, oltre le spese effettivamente incontrate di alloggio e di vitto, quelle pure di trasporto, che dovrà farsi nel modo più economico, avuto riguardo alla condizione delle persone.

3.° In ogni caso l'ammissione a liquidazione delle dette spese è riservata all'imperiale regia delegazione provinciale, salvo il reclamo al governo.

Di queste superiori prescrizioni, che si comunicano per l'esatta osservanza, renderà cotesta imperiale regia delegazione provinciale consapevoli gl'imperiali regj commissarj distrettuali da lei dipendenti.

Milano, il 15 novembre 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 66.) *Determinazioni dell' imperiale regia camera aulica generale onde sollecitare l' andamento delle operazioni di contabilità.*

16 novembre 1832.

N.° 34419-4307. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale a tutti gli Uffici da esso dipendenti.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale si è compiaciuta di partecipare a quest' imperiale regio magistrato camerale con ossequiato dispaccio 12 settembre prossimo passato, n.° 31293-2073 le determinazioni delle quali segue il tenore:

Onde sollecitare l' andamento delle operazioni di contabilità tanto ritardato per la lentezza di alcuni contabili, ed a fine di ultimare le operazioni stesse in un' epoca possibilmente breve ad evidente vantaggio dei contabili medesimi, e nello stesso tempo anche per possibilmente preservare i fondi rispettivi da una perdita dei reintegri loro dovuti dai contabili in forza delle evasioni di contabilità, l' imperiale regia camera aulica generale di concerto coll' imperiale regio tribunale supremo di giustizia, coll' imperiale regia cancelleria aulica

riunita e coll' imperiale regio direttorio generale de' conti ha trovato di determinare quanto segue:

1.° Dovranno essere osservate esattamente le prescrizioni dell' imperiale regio direttorio generale de' conti 22 giugno 1825 accompagnate dal decreto 16 luglio 1825, n.° 27281-1460 di questa camera aulica generale.

Le contabilità provinciali e le altre contabilità dovranno quindi anche per l'avvenire all' atto stesso di rilasciare le osservazioni stabilire un termine perentorio per la somministrazione degli schiarimenti, aggiungendo che si procederà *in contumaciam* in base alle osservazioni emesse nel caso che spirato questo termine non si fossero ancora somministrati gli schiarimenti o gli schiarimenti ulteriori, oppure non si avesse ottenuto un ulterior termine a produrli.

Se gli schiarimenti non furono prodotti entro il termine stabilito ovvero entro il termine prorogato dietro istanza de' contabili, la contabilità dovrà a tenore della prescrizione medesima procedere all' emissione dell' evasione *in contumaciam*.

Se però gli schiarimenti vengono presentati benchè dopo spirato il termine stabilito o prorogato, ma prima della fatta evasione *in contumaciam*, ovvero benchè dopo fatta

l' evasione, ma prima che la medesima sia stata spedita al contabile, dovrà sospendersi la spedizione dell' evasione *in contumaciam* e seguire in vece l' evasione ordinaria in riguardo agli schiarimenti stati somministrati.

Gli schiarimenti però stati presentati soltanto dopo seguita la spedizione al contabile dell' evasione *in contumaciam* non potranno essere considerati, ma saranno in vece da restituirsi indilatamente ai contabili riferendosi all' evasione *in contumaciam* già emanata.

Acciocchè però la contabilità possa con piena certezza stabilire l' epoca in cui dovrà farsi l' evasione *in contumaciam*, non solamente è da chiedersi dai contabili sempre un certificato munito della regolare data che comprovi la ricevuta delle osservazioni della contabilità, il quale sarà trasmesso alla contabilità, ma questa dovrà essere pure avvertita tutte le volte che dietro domanda dei contabili loro si accorda una proroga di termine per la produzione degli schiarimenti.

2.° Contro le evasioni *in contumaciam*, come contro qualunque altra evasione di contabilità, in forza della patente 16 gennajo 1786 ai contabili è aperta tanto la via del foro, quanto la via di grazia entro però il termine determinato dalla legge, com' è pure permesso ai medesimi di chiedere, essere rimessi in

tempo utile onde poter produrre gli schiarimenti ovvero gli schiarimenti ulteriori.

Siccome però in conformità alla prescrizione generale ciò può essere dimandato dalla parte aggravata e venirle accordato soltanto nel caso che il termine perentorio sia spirato senza di lei colpa, e che la dimanda di essere rimessa in tempo utile sia stata fatta entro 14 giorni, così anche in via amministrativa la riammissione in tempo utile onde poter produrre gli schiarimenti ovvero gli schiarimenti ulteriori può essere dimandata soltanto entro 14 giorni, cominciando dal giorno in cui l'evasione *in contumaciam* venne consegnata ai contabili, e può anche in questo caso, sentita la contabilità competente, dalle autorità amministrative venire accordata soltanto a quei contabili i quali hanno provato ad evidenza che non si trovassero assolutamente in grado di poter entro il termine stabilito presentare gli schiarimenti loro richiesti, ovvero l'istanza per una proroga alla produzione di essi.

3.° La determinazione riguardo alle nozioni stata emanata col decreto aulico 16 febbrajo 1792 (e col § 498 del regolamento giudiziario della Galizia occidentale per quelle provincie dov' è in vigore il regolamento medesimo) viene estesa anche alle evasioni della

contabilità, e viene quindi ordinato che i termini prescritti col § 2 della patente 16 gennajo 1786 per la presentazione di riclami contro evasioni della contabilità siano termini perentorj, per cui quando scadono senza colpa dev' essere dimandata in via giudiziaria entro 14 giorni la restituzione in intiero, ed in caso diverso non ha più luogo la provocazione dell' ufficio fiscale, ed alla parte rimane libero soltanto di dimandare in qualità di attore entro il termine ordinario di prescrizione la restituzione in intiero, e di addurre in difesa del presunto suo diritto le sue prove contro l' evasione passata in cosa giudicata della contabilità.

4.° Nel caso che il reintegro stato intimato con una evasione *in contumaciam* (escluse le così dette partite in sospeso, cioè quelle somme, la di cui liquidità dipende soltanto dalla produzione dei chiesti decreti amministrativi od autorizzazioni al pagamento) ammonti ad una somma rilevante in modo che non resti più garantito colla cauzione de' contabili, dovranno i contabili stessi indilatamente essere diffidati colla evasione sotto comminatoria della cessazione della decorrenza di soldo, ovvero di altri mezzi coercitivi, di prestare sicurtà pel reintegro entro 14 giorni, cominciando dal giorno della ricevuta da certificarsi,

giustificandosi presso l'autorità amministrativa sull' eseguita prestazione di sicurtà.

Se, spirato il termine, a tal ordine non venne ubbidito, l'autorità amministrativa disporrà senza ritardo per la cessazione del soldo, e nel caso che ciò solo non bastasse a garantire il reintegro, dovrà rivolgersi all' ufficio fiscale, unendo copia vidimata dell'evasione *in contumaciam*, onde effettuare in conformità alle prescrizioni veglianti la garanzia del reintegro, al qual fine sarà da notificarsi all' ufficio fiscale la sostanza dei contabili colla quale nel caso si potrebbe ottenere la garanzia.

L'eseguimento dell'ordine di prestare sicurtà stato rilasciato con un' evasione *in contumaciam* non viene giammai ritardato nè per gravami o petizioni di restituzione in intiero, nè per provocazione dell'ufficio fiscale di presentare la petizione.

5.° Se contro un' evasione di contabilità stata emanata sia *in contumaciam*, sia dietro schiarimenti anteriori entro il termine fissato dal § 2 della patente 16 gennajo 1786 venne intrapresa nè la via del foro, nè la via di grazia, e nemmeno venne presentata la prova stata richiesta nell' evasione sull' esecuzione degli ordini ivi contenuti, l'autorità amministrativa, in quanto che la medesima non ha

altro mezzo coercitivo sufficiente in via amministrativa, dovrà senza ritardo chiedere all'imperiale regio ufficio fiscale l'esecuzione (l'atto esecutivo) e farla regolarmente effettuare senza lasciarsi rimuovere nè da una petizione presentata o da una provocazione fatta, nè da una restituzione in intiero che fosse stata dimandata dai contabili, la qual ultima in conformità alle prescrizioni in vigore non può impedire l'eseguimento dell'evasione di contabilità già passata in cosa giudicata.

L'imperiale regio magistrato camerale in esecuzione dell'ordine avuto reca a comune intelligenza le premesse superiori determinazioni, incaricando particolarmente i capi degli uffici da esso dipendenti a far note le determinazioni stesse ai contabili ed altri individui cui fossero riferibili, onde all'evenienza dei casi non possa esserne da alcuno allegata l'inscienza.

Milano, il 16 novembre 1832.

IL PRESIDENTE
WEINGARTEN.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 67.) *Nomina del sig.* **Antonio Mazzetti**, *presidente dell' imperiale regio tribunale civile di prima istanza in Milano, alla carica di presidente dell' imperiale regio tribunale d'appello generale.*

30 novembre 1832.

N.° 13844. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imperiali regie prime Istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 15 cadente novembre si è degnata di nominare il signor *Antonio Mazzetti*, presidente dell' imperiale regio tribunale civile di prima istanza in Milano, alla carica di presidente di quest' appello. In esecuzione di aulico decreto 26 detto novembre, n.° 3581, si partecipa a tutte le prime istanze giudiziarie dipendenti da quest' appello la sullodata sovrana nomina.

Milano, il 30 novembre 1832.

IL VICEPRESIDENTE
UNTERRICHTER.

(N.° 68.) *È approvato e pel 1.° del venturo mese di febbrajo messo in attività il regolamento relativo alla macellazione degli animali nei comuni non murati.*

6 dicembre 1832.

N.° 28301-3616. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo all' imp. regia Delegazione provinciale di Milano.

Preso in attento esame il progetto di regolamento rassegnato da cotesta imperiale regia delegazione provinciale con suo rapporto in data 15 maggio 1831, n.° 2292-598 relativo alla macellazione degli animali nei comuni non murati, e sentite in proposito tutte le imperiali regie delegazioni provinciali, onde dalle stesse conoscere se il medesimo fosse combinabile per tutte le altre provincie, il governo ha trovato di redigere ed approvare il regolamento per l'oggetto in discorso che quì compiegato si trasmette in copia.

L' imperiale regia delegazione provinciale resta pertanto incaricata di disporre onde il predetto regolamento sia col 1.° del venturo mese di febbrajo messo in attività, ingiungendo alle diverse autorità locali di tenere

mano forte perchè il medesimo sia eseguito in tutte le sue parti.

L'imperiale regia delegazione provinciale poi, scorso un anno dall' epoca in cui sarà posto in attività il presente regolamento, farà conoscere al governo l'esito del medesimo, non senza soggiungere quelle modificazioni che stimerà opportune e che saranno conciliate da specialissime circostanze locali.

Milano, il 6 dicembre 1832.

HARTIG.

GIUDICI.

REGOLAMENTO

per la macellazione degli animali nei comuni non murati.

Art. 1.° A termini del § 153 del codice delle gravi trasgressioni di polizia, nessuna bestia può essere macellata se prima non ne è riconosciuto lo stato di salute.

2.° A quest' effetto ciascun animale dev' essere visitato da un veterinario approvato, ed in mancanza di questo da un maniscalco, oppure da un medico o chirurgo, o da qualsisia persona intelligente, coll' intervento sempre di un deputato del comune stesso.

3.° Le visite vengono eseguite nei luoghi, tempi e dagl' individui che sono espressamente destinati dalle autorità amministrative del comune.

4.° Per tali visite si deve tenere dall' agente comunale un libro bollettario a madre e figlia giusta il quì annesso modello *A.*

Dopo la visita l' agente comunale distacca la bolletta, esigendo previamente la tassa come all' articolo 7.°

Ogni bolletta dev' essere vidimata dal visitatore e dall' agente comunale o da un deputato del comune.

5.° L' agente comunale ha inoltre l' incarico di tenere un registro in forma di tabella, nel quale devono essere indicati gli animali visitati e classificati secondo la loro specie.

Alla fine d' ogni anno tanto il libro bollettario, quanto il detto registro vengono rassegnati al commissario distrettuale, il quale dopo l' opportuno confronto e la propria vidimazione li restituisce alla deputazione comunale.

La spesa del libro bollettario e del registro si deve sostenere col provento delle tasse.

6.° Alla bestia visitata viene apposto il marchio a fuoco segnato colla lettera *M* e colla iniziale del nome del comune in cui ha luogo la visita.

Quando poi dalla macelleria ove viene messa a morte la bestia, parte di questa debba essere trasportata altrove per essere ivi venduta, il marchio si dovrà porre a ciascun quarto della bestia medesima.

7.° Per la visita ed apposizione del marchio viene da chi presenta la bestia pagata una tassa, la quale per ora verrà interinalmente stabilita dalle autorità comunali a norma delle speciali circostanze locali.

La tassa però pei manzi, tori, vacche, ecc. non può essere minore di centesimi 25, nè maggiore di centesimi 50; pei civetti, vitelli e majali non può essere minore di centesimi 15, nè maggiore di centesimi 30; e per gli agnelli, castrati, capretti, ecc. non può essere minore di centesimi 8, nè maggiore di centesimi 16.

Dopo l' esperimento di un anno si prenderà in nuova considerazione la misura delle rispettive tariffe.

8.° Il correspettivo del perito visitatore è stabilito in una somma determinata per anno ed a seconda delle circostanze speciali, non mai nè sul numero delle bestie visitate, nè sulla parte aliquota del ricavo delle bestie.

9.° L' animale dev' essere macellato entro 24 ore dalla visita. Ove il macellajo voglia differire la macellazione, dovrà sottoporre l' animale a nuova visita, per la quale pagherà soltanto la metà della tassa.

10.° I macellai, i beccai ed i salsamentarj dovranno conservare per tre mesi le bollette di sanità. Essi saranno inoltre tenuti a registrare in un

libro apposito gli animali che macellano sia per proprio, sia per altrui conto.

11.° A coloro che macellano animali senza che sieno stati visitati previamente verrà applicato l'articolo 153 del codice delle gravi trasgressioni politiche.

Ai contravventori dell'articolo precedente sarà applicata a cura delle autorità comunali la multa di quattro fiorini ai dieci, salvo il ricorso alle autorità superiori.

12.° Si ritengono ferme tutte le disposizioni di finanza, annona, ornato, polizia, ecc. riguardanti i tempi e i luoghi della macellazione, la mondezza dei macelli e dei venditorj e la vendita delle carni.

13.° Le autorità comunali faranno frequenti visite ai luoghi di macello ed ai venditorj accompagnate quando occorra dai periti per riconoscere se le superiori prescrizioni siano osservate.

14.° Le autorità comunali dei luoghi in cui esistono macelli dovranno formare il particolare regolamento per quanto riguarda le speciali circostanze dei luoghi stessi, salva la loro approvazione per parte delle competenti autorità superiori.

15.° Nei comuni ove non esistono macelli i salsamentarj o chiunque altro macellasse animali non per semplice uso, ma per venderne le carni, la visita dovrà aver luogo egualmente nel modo stabilito dagli articoli 2.°, 3.°, 4.° e 5.° contro il pagamento del *minimum* della tassa di cui all'articolo 7.° di questo regolamento.

16.° Gl'imperiali regj commissarj, le autorità comunitative e qualunque altro pubblico impiegato terranno mano forte perchè il presente regolamento sia in ogni parte adempito.

Milano, il 26 novembre 1832.

A.

N.° . . . .

PROVINCIA DI . . . . . .

. . . . . *il* . . . . . . 183 . *ore* . .

Il sottoscritto incaricato della visita sanitaria delle bestie da macello in questo comune dichiara di avere visitat . . sotto marcat . animal . di ragione del . . . . e di avérl . riconosciut .

Manzi . . . . . n.°
Vacche . . . . . »
Tori . . . . »
Civetti . . . . . »
Vitelli . . . . . . »
Pecore . . . . . »
Castrati . . . . . »
Suini . . . . »

L' Incaricato

Visto

Esatta la tassa in

L' Agente comunale

Deputazione comunale di

N.° . . . .

PROVINCIA DI . . . . . .

. . . . . *il* . . . . . . 183 . *ore* . .

Il sottoscritto incaricato della visita sanitaria delle bestie da macello in questo comune dichiara di avere visitat . . sotto marcat . animal . di ragione del . . . . e di averl . riconosciut .

Manzi . . . . . n.°
Vacche . . . . . »
Tori . . . . »
Civetti . . . . . »
Vitelli . . . . . . »
Pecore . . . . . »
Castrati . . . . . »
Suini . . . . »

L' Incaricato

Visto

Esatta la tassa in

L' Agente comunale

(N.° 69.) *Prescrizioni sulla competenza delle spese di guarigione pei militari ammalati congedati temporariamente e che non vengono accettati in uno spedale militare.*

6 dicembre 1832.

N.° 37356-4767. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Si trasmette quì compiegato a cotesta imperiale regia delegazione copia del decreto in data 8 novembre 1832, n.° 25595-2245 dell' imperiale regia cancelleria aulica unita, nel quale si trovano indicate le prescrizioni da osservarsi in avvenire relativamente a determinare la competenza delle spese di guarigione pei militari ammalati congedati temporariamente e che non vengono accettati in uno spedale militare.

L' imperiale regia delegazione provinciale darà conforme partecipazione a tutte le autorità dalla stessa dipendenti per opportuna loro norma.

Milano, il 6 dicembre 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

Copia. N.° 25595-2245 = Lombardia.

In occasione di un caso speciale questo aulico dicastero ha preso gli opportuni concerti coll'imperiale regio consiglio aulico di guerra per determinare la competenza delle spese di guarigione pei militari ammalati congedati temporariamente che non vengono accettati in uno spedale militare, in conseguenza di che si partecipano al governo le seguenti prescrizioni per futura sua norma:

a) Pel caso che il militare congedato ed ammalato bramasse di restare in casa sua, e che si avesse certezza che all'ammalato verrà prestata ogni assistenza possibile, e

b) Se il di lui trasporto nell'ospedale militare più vicino sia stato possibile senza pericolo di deteriorare lo stato della malattia, ma che esso (trasporto) sia stato negletto, questa cancelleria aulica di concerto coll'aulico consiglio di guerra ha stabilito che il compenso delle spese di guarigione d'un militare congedato temporariamente non possa calcolarsi a carico dell'erario militare, ma stia a carico dei militari congedati stessi o della loro famiglia.

Se poi avviene il caso

c) Che la grave ed istantanea di lui malattia, che non lo rende più trasportabile, sia stata cagionata o per colpa propria, o per una forzata influenza estranea, S. M. I. R. A. con venerata risoluzione 30 p.° p.° ottobre si è degnata di prescrivere che in questo caso si dovrà attenersi esattamente alle veglianti prescrizioni, non potendo costringere alcun comune a pagare le spese per la guarigione di un militare congedato temporariamente, come per un membro appartenente al comune stesso.

Vienna, l'8 novembre 1832.

Firmat. PILLERSDORF.

(N.° 70.) *Cautele da osservarsi negl' istrumenti di cauzione nelle licitazioni a garanzia dell' erario.*

10 dicembre 1832.

N.° 36460-5275. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, all' imp. regio Magistrato camerale ed all' imp. regio Fisco.

L' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 5 novembre p.° p.°, n.° 26401-2351 ha notificato al governo che sul quesito promosso dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, se non sarebbero da statuirsi più precise cautele da osservarsi negl' istrumenti di cauzione che si presta in affari e nelle licitazioni a garanzia dell' erario, S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione del 9 giugno a. c. si è degnata comandare, doversi rimettere le autorità del regno lombardo-veneto semplicemente a quelle prescrizioni che sono già in vigore, e gli uffici fiscali segnatamente, in punto all' esame della cauzione ipotecaria, all' applicazione di quelle cautele che appariscono in generale necessarie conformemente al sistema ipotecario vigente in quel paese:

Il prelodato aulico dicastero nell' ordinare la stretta osservanza di un tale sovrano comando ha nello stesso tempo fatto avvertire, pel caso che non fosse già di pratica, che a maggior sicurezza del regio erario in tutti i capitolati d'asta debbasi inserire la condizione espressa che il deliberatario è legato alla sua obblazione tosto che ha firmato il protocollo d' asta, ed il regio erario all' incontro soltanto dopo la ratifica dell' atto di licitazione.

Tanto si-comunica a cotest . . . . per opportuna sua norma e per la corrispondente piena osservanza.

Milano, il 10 dicembre 1832.

HARTIG.

NB. Simile disposizione venne diramata dall' imperiale regio magistrato camerale con circolare del suddetto giorno, n.° 37772-7172.

(N.° 71.) *Ingiunto agli ufficiali superiori delle truppe mobili d'astenersi da qualunque pretesa oltre quanto porta la metà competenza d'alloggio e rispettiva mobiglia, sotto la comminatoria di dover indennizzare del proprio i comuni.*

11 dicembre 1832.

N.° 37529-5871. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

A termini delle vigenti prescrizioni l'ufficiale d'ogni grado debb'essere alloggiato colla sola metà di competenza, e cioè due ufficiali di egual grado non possono pretendere che un alloggio della competenza sistematica in guarnigione e sul piede di pace.

Dall'esame dei conti di somministrazione inoltrati da diversi comuni si ebbe ultimamente a rilevare che l'ufficialità non sempre si attiene a quanto è come sopra prescritto, richiedendo degli alloggi individuali d'intiera competenza normale, ed esigendo ben anco lumi, legna e mobili in qualità diversa da quella dell'alloggio, sebbene a tali somministrazioni non abbiano verun diritto, anche nel

caso in cui il regio erario paga ai privati l' indennizzazione d' alloggio integrale portata dalla tariffa.

All' oggetto di far fronte ad un tale inconveniente l' imperiale regio comando generale militare, dietro richiesta del governo, ha testè diffidato tutti i generali ed ufficiali superiori delle truppe mobili d' astenersi d' ora innanzi da qualsivoglia pretesa oltre quanto porta la metà competenza d' alloggio e rispettiva mobiglia, sotto comminatoria di dover indennizzare del proprio i comuni dai quali esigessero delle incompetenti somministrazioni.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione per sua norma ed intelligenza e per la corrispondente comunicazione alle rappresentanze comunali.

Milano, l' 11 dicembre 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 72.) *Ingiunto ai chierici studenti di teologia l'obbligo di notificare il diritto che potessero vantare, oltre quello che loro si compete, d'essere dispensati dalla coscrizione militare.*

17 dicembre 1832.

N.° 37454-4181. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Si verificò il caso che uno studente di teologia in un seminario avendo abbandonata la carriera ecclesiastica, ed essendo stato sottoposto a norma dei veglianti regolamenti all'adempimento degli obblighi coscrizionarj, risultò il medesimo aver diritto a temporaria esenzione per alcune circostanze particolari della propria famiglia, le quali non erano conosciute quantunque all'epoca sussistenti in cui vennero eseguite le operazioni della leva alla quale apparteneva, e quindi furono praticate delle annotazioni pel suo conto.

A fine di togliere qualunque inconveniente o perdita di tempo che potesse derivare da tale inscienza di peculiari circostanze di famiglia dei coscritti studenti di teologia all'epoca della

coerzione, il governo ha trovato d'interessare tutti gli ordinarj diocesani, d'ingiungere al rettore del seminario da loro dipendente di ricordare ai chierici studenti di teologia che sono coscritti l'obbligo che loro corre di giustificarne all'atto della rettificazione delle liste generali di classificazione il diritto che per avventura potessero vantare ad una privilegiata classificazione, indipendentemente da quella che loro si compete per essere studenti di teologia.

Di tale disposizione si rende intesa cotesta imperiale regia delegazione per opportuna sua norma e perchè invigili sull'esatto adempimento della stessa.

Milano, il 17 dicembre 1834.

HARTIG.

(N.° 73.) *Risoluzioni sovrane in merito al trattamento di pensione degl' individui che dallo stato militare passano al servizio civile.*

19 dicembre 1832.

N.° 37501-3362. CIRCOLARE.

L'imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, all' imp. regio Ufficio fiscale, alle imp. regie Direzione centrale di contabilità e Direzione generale di polizia.

L'eccelsa aulica camera generale con ossequiato dispaccio 2 p.° p.° novembre si è degnata di partecipare quanto segue:

« S. M. in merito al trattamento di pensione degl'individui che dallo stato militare passano al servizio civile si è degnata abbassare le due seguenti sovrane risoluzioni, cioè la prima sotto il 22 maggio 1830 *in terminis*.

» Per quegl' individui militari che dall' attivo militare servizio passano direttamente al servizio civile dello stato, venendo il caso di concedere loro la pensione o la provvigione secondo le direttive pensionarie civili, è da calcolarsi a buono il periodo del prestato militare servizio. Quegl' individui militari all' opposto che come *reali* invalidi o semi-invalidi

non passano immediatamente (ma soltanto più o men breve tempo dopo lo stato d'invalidità) dal servizio militare al servizio civile sono capaci d'una pensione o provvigione civile soltanto dopo che avranno scorsi dieci anni in servizio civile.

» Divenendo essi prima che spirino i dieci anni di servizio civile inabili a servire, tornano di nuovo al loro trattamento d'invalidità od alle altre competenze militari di riposo che godevano allorquando intrapresero il servizio civile dello stato. Ma se venissero pensionati dopo il compimento degli anni 10 di servizio civile, nel misurare la pensione o la provvigione civile debbonsi bonificare loro anche gli anni di servizio militare (escluso però il tempo scorso in istato d'invalidità). Ben inteso però che a quegli individui militari che avessero quitato il servizio militare o da esso presa la loro dimissione, oppure ricevuta, entrando essi in seguito al servizio civile, trattandosi di accordar loro la pensione o la provvigione, non si debbono loro far buoni gli anni di servizio militare.

» Del resto riguardo al trattamento degli individui militari al loro passaggio al servizio civile si dee attenersi alle prescrizioni in vigore, e la presente disposizione non dev'essere retroattiva.

» La seconda sovrana risoluzione del 20 agosto anno corrente emanata sopra quesito proposto dal consiglio aulico di guerra relativo al trattamento di quegl'invalidi reali che a motivo delle loro proprie rendite vengono esclusi dall'appuntamento d'invalidità, quindi licenziati mediante congedi, è del seguente tenore letterale: Non si potrà calcolare il tempo del militare servizio nel caso di pensione o provvigione a quegl'invalidi che avendo chiesto spontaneamente il loro congedo, l'hanno ricevuto, o che avessero spontaneamente rinunziato per sempre al trattamento d'invalidità, e che perciò fossero sortiti dallo stato militare qualora assumessero in seguito il servizio civile. »

Tanto si partecipa a cotest . . . . per propria intelligenza e norma.

Milano, il 19 dicembre 1832.

HARTIG.

NB. Eguale disposizione è stata diramata dall'imperiale regio tribunale d'appello con circolare 11 gennajo 1833, n.° 647.

(N.° 74.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1832, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme vigenti, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 82. N.° 21171–1839.

A *Konrad Giuseppe* negoziante a Baden per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 17 maggio 1832 e da aulico dispaccio 21 giugno detto n.° 11803–1000, per l'inventione ed il miglioramento « del lucido chimico che » ridotto in polvere non pregiudica in alcun modo la » pelle, anzi la rende più morbida, essendo il lucido » composto di due qualità di grasso. »

N.° 83. N.° 21171–1839.

A *Baum Daniele* negoziante in Vienna per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 17 maggio 1832 e da dispaccio aulico 21 giugno detto n.° 11803–1000, pel ritrovato e miglioramento « della macchina atta a fabbricare il » *tull* inglese e della macchina a cannelle, le quali » *a*) in causa della loro costruzione vennero sempli- » ficate e perfezionate; *b*) vengono messe in movimento » per mezzo d'un manubrio, onde dare alle medesime » la conveniente accelerazione o lentezza; *c*) producono

» il doppio lavoro di quello ottenuto sulle comuni
» *circulars*; *d*) la ruota delle cannelle viene incannata
» in un modo particolare e nuovo. »

N.° 84. N.° 21171–1832.

A *Damböck Lodovico* negoziante in Vienna ed *Austin Guglielmo* meccanico nella stessa città per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 17 maggio 1832 e da aulico dispaccio 21 giugno detto n.° 11803-1060, per invenzione, ritrovato e miglioramento, cioè *a*) per l' invenzione « d' una mac-
» china atta a fabbricare il *tull* inglese (detta macchina
» *six motion*), nella quale le cannelle (*carriages*) non si
» muovono, giusta il metodo conosciuto, per mezzo di
» stanghe spingenti o dei *bolts*, ma mediante quattro ci-
» lindri forniti di congegni che addentano nei *carriages* e
» producono il giro. Questa macchina è messa in movi-
» mento da soli due pedali o mediante un manubrio »;
b) per l' invenzione « di una seconda specie di macchina
» pel *tull* inglese, la quale differisce dalla prima sola-
» mente per la diversa situazione dei *bolt bars*, e per la
» particolare forma dei *bolts* (*combs*) stessi, come anche
» pel modo con cui sono fermati. Del resto vi si trovano
» tutti gli apparecchi della prima macchina »; *c*) pel ritrovato « che le cannelle (*carriages*) sono fornite di
» quattro denti nei quali entrano i congegni dei cilindri
» della macchina *six motion*, movendoli nel *bolts* innanzi
» ed indietro »; *d*) pel ritrovato « di una nuova forma
» dei *bolts* o *combs*, che non vengono infusi all' estremità,
» ma per mezzo di un' aggiunta fermata nel mezzo »;
e) pel miglioramento « dei *circulars* comuni (*carriages*),

» che hanno delle lamine da ambi i lati, eppure com-
» messure ove i *bolts* corrono o si muovono. »

N.° 85. N.° 21172–1840.

A *Bosiz Felice* parrucchiere in Milano, corsìa de' Servi al n.° 610, per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 30 maggio 1832 e da dispaccio aulico 21 giugno detto n.° 12435–1055, per l'invenzione « di una intonacatura fluida onde im-
» pedire che l'umidità passi le mura ed i bastimenti. »

N.° 86. N.° 21172–1840.

A *Moser Leopoldo* vetrajo a Laden nella Bassa Austria per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 30 maggio 1832 e da aulico dispaccio 21 giugno detto n.° 12435–1055, pel miglioramento « nella fabbricazione dei recipienti
» ermeticamente chiusi, onde berne le acque minerali in
» guisa che *a*) riescono più comodi e più utili; *b*) se
» ne possono fabbricare di qualunque grandezza; *c*) ri-
» cevono una forma migliore, per cui più difficilmente
» si rovesciano, e se ne ottiene maggiore proprietà che
» coi già in uso; *d*) se ne possono fabbricare anche
» col manico. »

N.° 87. N.° 21173–1841.

A *Pfeiffer Carlo* e *figlio* negozianti di pelli in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale

regia camera aulica generale 15 giugno 1832 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 14054-1176, pel miglioramento « della macchina atta a rendere lucente la pelle. Ope- » rando questa macchina più dolcemente, acquista la » pelle un aspetto più fino, più durevole e più simile » al vetro, senza che soffra tanto quanto colle macchine » finora usate, giacchè si diminuisce il riscaldamento » e resta illeso il lato granito. »

N.° 88. N.° 21173-1841.

Ad *Eggerth Giuseppe* proprietario d'un privilegio esclusivo a Vienna per anni sei, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 giugno 1832 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 14054-1176, pel miglioramento « di fabbricare bottoni di seta col » fondo ed anello di metallo di tutte le grandezze e » forme, servendosi di un nuovo apparecchio di mac- » chine, per cui riescono più belli e si fanno più presto » che nel modo consueto. »

N.° 89. N.° 21173-1841.

A *Banayer Giuseppe* bottajo a Petervaradino per anni tre, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 giugno 1832 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 14054-1176, per l' invenzione « di una » macchina atta a spingere innanzi i navigli, la quale » reca il vantaggio che col mezzo di essa e con poche » spese si trasportano i carichi tanto contro, quanto » colla corrente, ed atta a formare ponti volanti. Le

» barche di trasporto, per le quali si richiedono 12 fino
» a 20 cavalli per ispingerle innanzi, abbisognano in
» tal guisa soltanto di 3 sino a 4 cavalli. Neppure si
» fa uso dei remi tanto andando contro la corrente,
» quanto colla medesima. »

N.° 90. N.° 21173-1841.

A *Zappert Carlo* proprietario d'una fabbrica per apprettare il cotone a Sechshaus nella Bassa Austria per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 giugno 1832 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 14054-1176, per l'invenzione « di
» una macchina atta a dare il lucido alle stoffe di lana,
» la quale si distingue per l'applicazione del sistema
» del raggio di stadera che agisce l'uno sull'altro, i
» cui membri, dividenti colle verghe lucenti, lustrano
» in una sola volta le stoffe secondo tutta la loro lun-
» ghezza, in tutte le parti con compressione eguale e
» senza interruzione; dal che risulta il vantaggio par-
» ticolare che possono essere applicate a qualunque
» macchina solita di appretto con cilindri, e si allesti-
» scono i lavori in tempo assai minore. »

N.° 91. N.° 21591-1870.

A *Zwierzina Sofia*: cessione fattale da *Pechmann Nicola* dell'esclusivo privilegio decennale a lui concesso il 10 marzo 1832, come da dispaccio aulico 4 luglio detto n.° 28400-1054, per « una macchina atta a tagliare as-
» sicelle da tetto. »

N.° 92. N.° 22078-1907.

A *Tavernigg Giacomo* conciapelli a Wilhelmsburg: proroga di cinque anni concessagli il 18 giugno 1832 per l'esercizio del quinquennale privilegio a lui accordato il 2 ottobre 1827, come dall'aulico dispaccio 28 giugno 1832 n.° 13964-1171, per un' invenzione « nel » conciare le pelli. »

N.° 93. N.° 22079-1908.

Giuriati Luigi: estinzione, a motivo del non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio di quindici anni a lui concesso nel 1822, come dall'aulico dispaccio 25 giugno 1832 n.° 12811-1086, per « un ce» mento. »

N.° 94. N.° 23283-2013.

Chovanetz Francesco e *Barth Giovanni*: estinzione, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, dell'esclusivo quinquennale privilegio ad essi concesso il 1.° novembre 1827, come dall'aulico dispaccio 25 giugno 1832 n.° 12521-1062, per l'invenzione « di una mac» china da mettere un cappelletto di rame sulle armi » da fuoco. »

N.° 95. N.° 23387-2022.

A *Hancke Ernesto Mattia*: proroga di due anni accordatagli il 25 giugno 1832 per l'esercizio del privilegio concessogli il 15 giugno 1824, come dall'aulico dispaccio 9 luglio 1832 n.° 14860-1231, per l'invenzione « di » suggelli di carta per l'anno 9 e 10. »

N.° 96. N.° 23431–2027.

A *Böst Gioachimo Ermano*: cessione fattagli da *Krebel Anna Maria* del privilegio ad essa concesso il 28 ottobre 1827, come da dispaccio aulico 18 luglio 1832 n.° 31096-1143, per l'invenzione « di scappini impe-» netrabili all'acqua. »

N.° 97. N.° 23967–2080.

A *Kuhn Augusto*: cessione fattagli da *Lachner Giuseppe* del privilegio a lui accordato il 28 ottobre 1822, come dall'aulico dispaccio 23 luglio 1832 n.° 31967–1186, pel miglioramento « nella fabbricazione di oggetti *pla-» qués.* »

N.° 98. N.° 24881–2169.

A *Valier Francesco* a Mittelweyerburg, giudicatura di Bregenz in Tirolo, per anni tre, come da determinazione 30 giugno 1832 e da dispaccio aulico 26 luglio detto n.° 15957–1325, pel ritrovato « di applicare la » stampa litografica nera e colorita alle stoffe di lana » e di tela. »

N.° 99. N.° 24881–2169.

A *Tugemann Carlo* fabbricatore di panni a Reichenberg in Boemia, per anni cinque, come da determinazione 30 giugno 1832 e da aulico dispaccio 26 luglio detto n.° 15957–1325, pel miglioramento « nella mac-» china atta a cimare i panni, per cui, aumentando i

» congegni del taglio di un solo ordigno, una sola per-
» sona può cimare in una giornata 300 braccia di pan-
» no, ed un fanciullo di sei anni è capace di mettere
» la macchina in movimento. »

N.° 100. N.° 24881-2169.

A *Hoffinger Vincenzo* a Vienna per cinque anni, come da determinazione 30 giugno 1832 e da dispaccio aulico 26 luglio detto n.° 15957-1325, pel miglioramento
« intorno alla privilegiata macchina per pulire le stanze,
» la quale è fornita di una seconda spazzola molto dura,
» per cui si stende facilmente la cera che si è data al
» pavimento e si leva anche subito. L' altra spazzola
» poi, essendo morbida serve per dare il lustro. Questo
» miglioramento reca il vantaggio che ambe le spazzole
» presentano un ovale piegato in alto, e che la cer-
» niera movibile, combinata colla macchina, può per
» mezzo di una molla essere alzata ed abbassata, per
» cui, essendo disuguale il pavimento, si produce non
» ostante il lustro eguale sul medesimo. »

N.° 101. N.° 24882-2170.

Alla ditta *Venini Gaetano* q. *Antonio* e *figli* di Milano, contrada di S. Vito al Pasquirolo, n.° 521, per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 luglio 1832 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 16800-1392, pel ritrovato « di avere annesso al cardo
» di strazza un pettine, per cui dalla strazza si produ-
» cono dei fiocchi netti e senza nodi. »

N.° 102. N.° 24882–2170.

A *Tschuda Vincenzo* lattajo in Trieste per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 luglio 1832 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 16800–1392, per l' invenzione « di un apparecchio » a vapore poco costoso onde nell' inverno tener fluido » l' olio nelle botti, tine o cisterne; in tal guisa si » riesce comodamente a travasarlo e schiarirlo. L' inven- » tore vi applicò inoltre per maggior comodo una pompa » di latta che costa poco onde travasar l' olio. »

N.° 103. N.° 24882–2170.

A *Simone Federico* e *Kattner Massimiliano* in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 luglio 1832 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 16800–1392, per l' invenzione « di una macchina atta a fabbricare il cioccolato, in » cui i cilindri conici di triturazione vengono talmente » aggravati da un particolare congegno del raggio pesa- » tore, che la compressione viene con eguale forza ri- » partita sopra ognuno dei 12 cilindri di triturazione » e sulla materia più o meno voluminosa da macinarsi, » per cui il cacao si rende finissimo. »

N.° 104. N.° 25668–2238.

Brodmann Giuseppe fabbricatore di clavicembali in Vienna: rinuncia spontanea al privilegio di cinque anni a lui concesso il 9 giugno 1825 e prolungato poi per

altri tre anni, come dall' aulico dispaccio 2 agosto 1832 n.° 15603-1300, per un miglioramento « nella fabbri- » cazione del fondo di risonanza ai pianoforti. »

N.° 105. N.° 25669-2239.

Schutz Leopoldo: rinuncia spontanea al privilegio quinquennale concessogli il 24 gennajo 1829, come dall' aulico dispaccio 27 luglio 1832 n.° 16735-1386, per un miglioramento « nella preparazione delle corde. »

N.° 106. N.° 25752-2252.

Goldner Moisè e *Singer G.*, ebrei di Pesth: annullamento, per mancanza di novità, del quindicennale privilegio ad essi concesso il 2 luglio 1825, come dal dispaccio aulico 28 luglio 1832 n.° 17339-1445, per « una nuova » procedura nella fabbricazione dei vestiti. »

N.° 107. N.° 26043-2275.

A *Pogatschnigg Matteo* di Maria Laufen nell' Illiria si proroga di altri cinque anni concessagli il 16 luglio 1832 per l' esercizio del privilegio durature lo stesso periodo di tempo a lui accordato il 22 marzo 1822 e già stato prolungato il 22 febbrajo 1827, come dal dispaccio aulico 29 luglio 1832 n.° 16581-1381, per « una scoperta » nella fabbricazione dei pettini da lana. »

N.° 108. N.° 25753-2253.

A *Pappafava Marsilio* di Venezia per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 23 luglio 1832 e da aulico dispaccio 4 agosto detto n.° 18028-1510, pel ritrovato « di un meca» canismo denominato *macchina idropneumatica*, che da » sè sola può servire a qualunque uso, al quale ven» nero finora impiegate individualmente e separatamente » tutte le macchine di questa specie, e che riunisce in » sè una facilissima e quasi subitanea modificazione del » movimento all'atto del processo del fluido e dei *fluidi* » *eterei*; quindi è utile per l'esecuzione di diversi effetti » delle macchine finora messe in uso, non che per pro» durre con importanti miglioramenti delle operazioni » novissime ed utilissime risguardanti le scienze e le » arti. »

N.° 109. N.° 25753-2253.

A *Wolf Stengel* in Vienna per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 23 luglio 1832 e da dispaccio aulico 4 agosto detto n.° 18028-1510, per l'invenzione ed il miglioramento « *a*) di nettare ed imbiancare lana pecorile e cotone » tanto in filo quanto in pezze, non che stoffe di lino » di qualsivoglia specie, servendosi con molto risparmio » e guadagno di tempo di due apparecchi da cuocere » di nuova invenzione; e ridurle poi in buona mercan» zia per mezzo dell'appretto, della stampa e tintura; » *b*) di tingere e stampare col mezzo di questi due ap» parecchi da cuocere e di un apparecchio mobile a

» mano le stoffe di qualunque specie per metterle in
» commercio. Quest' apparecchio appositamente inven-
» tato è applicabile con molti vantaggi alla stampa delle
» stoffe; *c*) di sodare per mezzo di un apparecchio in-
» torno alla gualchiera le stoffe di lana, cotone e seta,
» prevenendo così il solito attrito, per cui si accelera il
» movimento e la forza. Queste stoffe vengono poi im-
» biancate, apprettate, tinte e stampate; *d*) di appret-
» tare le stoffe per mezzo di un apparecchio nella mac-
» china d' appretto e facilitare la forza della tensione,
» del moto e la manipolazione. »

N.° 110. N.° 26368–2310.

A *Tren* e *Naglisch* a Vienna per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 30 luglio 1832 e da aulico dispaccio 10 agosto detto n.° 18452-1547, per l' invenzione ed il miglioramento « *a*) di una specie di sapone denominato *sapone ad iri-* » *de*, il quale è trasparente al pari del vetro tinto, ed » ogni pezzo può essere fabbricato di diversi colori; *b*) » di rendere tutte le altre qualità di sapone odorifere » più morbide, per cui si rendono atte a ricevere il » profumo, sono assai delicate, producono facilmente » la schiuma e superano i saponi soliti delle tavolette. »

N.° 111. N.° 26368–2310.

A *Bain Francesco* negoziante a Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 30 luglio 1832 e da dispaccio aulico 10

agosto detto n.° 18452-1547, per l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare un acido chimico per stivali e scarpe denominato *Patent militair Glanzwichse.* »

N.° 112. N.° 16368-2310.

A *Müller Giuseppe* fabbro chiavajo in Vienna per anni quattro, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 30 luglio 1832, e da aulico dispaccio 10 agosto detto n.° 18452-1547, per l'invenzione « di bussole da carrozze, i cui vantaggi consi- » stono in ciò, *a*) che anche nelle carrozze pesanti » producono la ruotazione facilissima; *b*) che non può » uscirne l'olio; *c*) che ogni cocchiere può mediante » viti levarle e rimetterle senza pericolo. Il migliora- » mento principale, che manca ancora alle bussole delle » carrozze inglesi, consiste nel disco anteriore fermato » con viti, il quale tiene e ferma la bussola nella ruota, » che non si distacca, ancorchè la carrozza venisse as- » sai adoperata; con ciò si previene il distacco della » bussola specialmente in viaggio. »

N.° 113. N.° 27000-2365.

A *Wurm Francesco Saverio* meccanico in Vienna per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 agosto 1832 e da dispaccio aulico 16 detto n.° 18916-1600, per l'invenzione « di » un mulino di nuovo genere atto a macinare tritello, » farina, e vallonea, non che di un rocchetto tirato da » un cavallo per metterlo in movimento ed altri oggetti.

» Avendo egli fatto uso di cilindri con assi fissi situati
» orizzontalmente e di giro verticale, ha prevenuto i varj
» difetti dell' allontanarsi arbitrario e del consumo dei
» piani di contatto, non che l' introduzione della sab-
» bia nella farina. Questo mulino può essere collocato
» in guisa da macinare una data quantità di tritello,
» vallonea o farina fina senza gran forza o consumo
» delle pietre. La costruzione del rocchetto è basato
» sull' applicazione d' una catena a volta del tutto ori-
» ginale, mediante il quale si forma un non interrotto
» e solido piano a volta, sul quale l' animale cammi-
» nando diritto innanzi può adoperare tutta la sua forza
» con maggior facilità. »

N.° [illegible]14. N.° 27000–2365.

A Beyer Giuseppe, conciapelli ad Hermannstadt in Tran-
silvania per cinque anni, come da determinazione del-
l' imperiale regia camera aulica generale 13 agosto 1832
e dal aulico dispaccio 28 detto n.° 18916–1600, per
l' invenzione « di un nuovo processo nella conciatura
» della vacchetta, non che di un apparecchio per fab-
» bricare e purgare l' olio di betulla. »

N.° [illegible]. N.° 27034–2367.

A Pfeiffer Carlo, mercante di pelli a Sechshaus: proro-
ga di cinque anni accordatagli il 23 luglio 1832 per
l' esercizio del quinquennale privilegio già da lui otte-
nuto il 28 settembre 1827, come dall' aulico dispaccio
12 agosto 1832 n.° 17340–1446, per l' invenzione « di

» lustrare ed apparecchiare in una maniera più bella e
» più uguale, col mezzo d' una macchina, ogni sorta
» di saffiano colorato o non colorato, come pure di
» asciugare presto le medesime. »

N.° 116. N.° 27015–2371.

A *Kassel Giovanni* di Vienna: proroga di quattro anni concessagli il 7 agosto 1832 per l' esercizio del privilegio d' un anno a lui accordato il 27 ottobre 1831, come dal dispaccio aulico 12 agosto 1832 n.° 18670–1570, per l' invenzione « d' una macchina da accendere. »

N.° 117. N.° 27297–2398.

Voigts Giovanni: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio a lui concesso il 1.° giugno 1831, come dall' aulico dispaccio 12 agosto 1832 n.° 18370–1341, per un metodo « di dar vernice al cuojo ed a varie » stoffe. »

N.° 118. N.° 27298–2399.

Moskawitz Selig e *Schnarz Salomone* negozianti di Kaschau: annullamento, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del decennale privilegio ad essi concesso il 13 marzo 1826, come dall' aulico dispaccio 10 agosto 1832 n.° 18045–1513, per un miglioramento « nell' ap» parecchiare ogni sorta di merci a ritaglio. »

N.° 119. N.° 27299–2400.

A *Di Schönburg* principe *Alfredo*: proroga di due anni accordatagli il 6 agosto 1832 per l'esercizio del quinquennale privilegio a lui concesso il 17 maggio 1827, come dall'aulico dispaccio 12 agosto 1832 n.° 18497–1552, per un miglioramento « nella fabbricazione dei » chiodi. »

N.° 120. N.° 27300–2401.

Il privilegio stato accordato a *Francesco Pfandler e figlio* il 3 agosto 1831 per miglioramento « degli stro» menti onde purgare canali e pozzi neri », è stato, a termini dell'aulico dispaccio 10 agosto 1832 n.° 16582–1382, conservato in causa dei rastiatoi e rampini con cerniere di nuova invenzione, sebbene la compagnia in Vienna per pulire i pozzi vi abbia fatto delle obbiezioni, ma riguardo a tutti gli altri punti questo privilegio venne dichiarato estinto per mancanza di novità.

N.° 121. N.° 27301–2402.

Pfaffenhofen conte *Francesco Simone*: annullamento, per non averne fatto uso in tempo, del privilegio di quindici anni a lui accordato il 20 gennajo 1830, come dal dispaccio aulico 12 agosto 1832 n.° 18046–1514, per la scoperta ed il miglioramento « dei carri introdotti » in Parigi sotto la denominazione di *omnibus*. »

N.° 122. N.° 28413–2503.

A *Mallöch Ignazio* cimatore di panni a Praga: cessione fattagli unicamente per la Boemia da *Walle Emanuele* del privilegio concessogli il 7 gennajo 1831, come da aulico dispaccio 3 settembre 1832 pel miglioramento « di decartire i panni. »

N.° 123. N.° 28842–2540.

A *Vogl Giuseppe Giorgio* negoziante e *Ressel Giuseppe* ispettore dei boschi a Trieste per quindici anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 agosto 1832 e da aulico dispaccio 31 detto n.° 20216–1709, per l' invenzione « di una vettura a » vapore onde spingere innanzi sulle strade tanto i carri, » quanto le carrozze per mezzo di macchine a vapore. »

N.° 124. N.° 28842–2540.

A *Bartelmus Edoardo* farmacista in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 agosto 1832 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 20216–1709, pel miglioramento « di » smaltare od inverniciare utensili da cucina od altri » oggetti di ferro e di ghisa. Questo smalto si unisce » benissimo col ferro e non salta via dandovi anche » varj colpi; esso non viene intaccato dall' essido me- » tallico, dagli acidi vegetabili, nè da liscive alcaline, » e molto meno dall' acqua bollente, per cui è affatto » innocuo alla salute. »

N.° 125. N.° 29643-2682.

Spörlin e *Rahn* il privilegio di dieci anni ad essi concesso il 27 settembre 1830 intorno ai metodi d'incollare la carta venne, a termini dell'aulico dispaccio 11 agosto 1832 n.° 17974-1502, dichiarato estinto per mancanza di novità, ma desso venne ritenuto valido come privilegio d'invenzione negli altri punti, quelli cioè della macchina da fabbricare la carta, d'asciugarla e d'apparecchiarla, come anche della pialla di carta.

N.° 126. N.° 32881-2928.

A *Nichetti* abate *Antonio Maria* di Padova per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 17 settembre 1832 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 22308-1889, per l'invenzione « di » un nuovo e facile metodo di lettere ossia di scrit- » tura musicale. »

N.° 127. N.° 33149-2961.

A *Kukla Francesco Saverio* maestro di farmacia: cessione fattagli da *Ram Ignazio* del quinquennale privilegio a lui concesso il 22 febbrajo 1830, come da dispaccio aulico 11 ottobre 1832, per un'invenzione « onde ren- » dere asciutte le umide abitazioni. »

N.° 128. N.° 34705-3096.

A *Brey Gaetano* ingegnere in Milano per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 ottobre 1832 e da aulico dispaccio 14

detto n.° 23679-2027, per l' invenzione « d' una mac-
» china atta a preparare la gelatina d'ossa, dalla quale
» si ricava con grande economia un buon brodo nutri-
» tivo per uso degl' istituti di pubbliche beneficenze e
» pei privati. Questa macchina a misura della sua mag-
» giore o minor forza impulsiva somministra giornal-
» mente da 50 a 2000 razioni di questo brodo, che per
» la sua sostanza nutritiva supera di gran lunga quello
» che finora si estrasse dalla mescolanza delle ossa colla
» carne. »

N.° 129. N.° 34717-3099.

A *Münster Arminio* sarto di Leipnig in Moravia, dimorante in Vienna, per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 settembre 1832 n.° 41463-1529 e da vicereale dispaccio 2 novembre detto n.° 10169, per l' invenzione « di purgare ed
» apprettare la lana pecorile in guisa da poterne otte-
» nere qualunque specie di filo. »

N.° 130. N.° 34717-3099.

A *Ludwig Filippo* vicecancelliere dell' arcivescovado di Olmütz a Kremsier in Moravia per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 settembre 1832 n.° 41463-1529 e da dispaccio vicereale 2 novembre detto n.° 10169, pel ritrovato
« di migliorare il carbone in catasta non solamente ri-
» guardo alla qualità e quantità, ma anche riguardo alla
» costruzione della catasta, per cui la carbonizzazione

» dipende dall' arbitrio di colui che vi opera a fine di
» ottenere una migliore qualità di carbone. »

N.° 131. N.° 34717–3099.

A *Hasling Lodovico* sarto in Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 settembre 1832 n.° 41463–1529 e da dispaccio vicereale 2 novembre detto n.° 10169, per l' invenzione « di rendere più durevoli le ucciture degli » abiti da uomo e da fanciullo; non che di fare gli » abiti più comodi riguardo alla forma, più forti e più » belli, impiegandovi meno tempo che per lo passato. »

N.° 132. N.° 34717–3099.

A *Copp Filippo* sarto in Vienna per anni tre, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 settembre 1832 n.° 41463–1529 e da vicereale dispaccio 2 novembre detto n.° 10169, pel miglioramento « nella fattura degli abiti da uomo, rendendoli alla fog- » gia inglese più comodi e più adattati al corpo, per » cui acquistano maggiore durevolezza che per lo pas- » sato. »

N.° 133. N.° 35483–3167.

A *Di Puthon* barone *Carlo* e *Giovanni Battista*: proroga di tre anni ad essi accordata il 21 settembre 1832 per l' esercizio del biennale privilegio loro concesso il

24 settembre 1830, come da aulico dispaccio 26 ottobre 1832 n.° 22409-1996, per « una macchina da filare. »

N.° 134. N.° 35484-3168.

Kaufmann Federico: annullamento, per mancanza di novità, del quinquennale privilegio stato a lui concesso il 16 luglio 1831, come dall' aulico dispaccio 26 ottobre 1832 n.° 23125-1967, per un miglioramento « nella fattura dei vestimenti. »

N.° 135. N.° 35485-3169.

Mutzbruner Augusto: rinuncia spontanea da lui fatta il 4 ottobre 1832 al privilegio esclusivo di due anni concessogli il 12 novembre 1830, come dall' aulico dispaccio 29 ottobre 1832 n.° 23478-2097, per una scoperta « nella fabbricazione delle calze d'inverno e dei peduli. »

N.° 136. N.° 35486-3170.

Argentau Federico: estinzione, per mancanza di novità, del quinquennale privilegio a lui concesso il 29 novembre 1831, come dà dispaccio aulico 20 ottobre 1832 n.° 24340-2094, per un miglioramento « delle candele » di sego miste con cera. »

N.° 137. N.° 35916-3228.

Milien F.: revoca, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio a lui concesso il 12 ottobre 1827, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 30 ottobre 1832 e da dispaccio aulico 4 novembre detto n.° 25622-2220, per « una » macchina da bagni. »

N.° 138. N.° 35916-3228.

Rota Antonio: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio concessogli il 17 luglio 1828, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 30 ottobre 1832 e da dispaccio aulico 4 novembre detto n.° 25622-2220, per « innas» spare i bozzoli col mezzo del vapore. »

N.° 139. N.° 35916-3228.

Prandi: estinzione, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio accordatogli il 19 febbrajo 1829, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 30 ottobre 1832 e da aulico dispaccio 4 novembre detto n.° 25622-2220, per « una » nuova barca. »

N.° 140. N.° 36724-3303.

A *Lorch Pietro* cappellajo a Brünn per anni quindici, come da determinazione dell' imperiale regia camera

aulica generale 10 settembre 1832 e da vicereale dispaccio 18 novembre detto n.° 10458, pel miglioramento « nella fabbricazione de' cappelli di seta impermeabili, » servendosi egli in vece delle vernici conosciute e delle soluzioni spiritose ed oleose delle resine, di altri » ingredienti per dare la colla allo scheletro del cappello onde renderlo impermeabile, e per far attaccare la seta, per cui questi cappelli superano tutti » gli altri in nettezza, durevolezza ed impenetrabilità » alla pioggia. Essi costano due terzi di meno e sono » più facilmente fabbricati. »

N.° 141. N.° 36724-3303.

A *Siegl Giuseppe* chimico e fabbricatore di capsule a Ottokring nella Bassa Austria per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 10 settembre 1832 e da vicereale dispaccio 18 novembre detto n.° 10458, per l' invenzione « di fabbricare gli zolfanelli comuni e quelli di frizione in guisa » che sono a bonissimo prezzo e della migliore qualità. D' altronde recano il vantaggio che gli zolfanelli » di frizione, fabbricati senza fosforo od argento fulminante, non perdono la loro qualità anche dopo varj » anni. I soliti zolfanelli fatti senza zolfo si accendono » subito, sono sicuri, non spruzzano e continuano ad » ardere senza l' odore di zolfo. »

N.° 142. N.° 37166-3338.

A *Mayer Biagio* fabbricatore di chiodi a Vienna per anni due e colla riserva del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5

settembre 1832 e da vicereale dispaccio 23 novembre detto n.° 10483, pel miglioramento « della fabbricazione di chio-
» di, per cui a) le stecche dei chiodi vengono per un
» meccanismo opportuno condotte e voltate contro la
» macchina tagliente; b) si fabbricano appunto per mezzo
» di tale apparecchio i chiodi del tutto eguali tanto per
» la lunghezza, quanto per la grossezza e forza; c) si
» può a piacere cambiare la forma del chiodo; d) si
» ottiene il vantaggio che il cascame, il quale si produce
» venendo i chiodi tagliati colle mani, non ha luogo,
» e quindi se ne fabbrica maggiore quantità; e) il nuo-
» vo meccanismo della macchina da taglio per formare
» la testa del chiodo è stato semplificato e migliorato
» in modo che la macchina non solamente occupa mi-
» nore spazio e richiede minor forza, ma può servire
» eziandio a fabbricare altri oggetti di ferro. »

N.° 143. N.° 37166–3338.

A. *Bolze Martino* in Vienna per anni due e colla riserva del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 5 settembre 1832 e da vicereale dispaccio 23 novembre detto n.° 10483, a) pei miglio- ramenti « delle macchine atte a comprimere e formare
» le lastre di latta privilegiate il 3 marzo e 25 maggio
» 1828, con che il lavoro viene facilitato e la macchina
» resa idonea a fabbricare varie specie di utensili metal-
» lici »; b) per l'invenzione « di fabbricare con questa
» macchina ed un nuovo metodo di manipolazione uten-
» sili varj, profondi, rotondi ed ovali d'ottone, rame,
» tombacco, ferro, latta, stagno, argento, e di lastre

» d'imballaggio, specialmente però pentole d'ottone, pa-
» delle, scumarüole, ecc., tazze, boccali, candellieri, ecc.,
» i quali sono possibilmente perfetti e di prezzi mo-
» derati. »

N.° 144. N.° 37166-8338.

A *Kobau Giuseppe* fabbro di macchine metalliche in Vienna per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 5 settembre 1832 e da vicereale dispaccio 23 novembre detto n.° 10483, per l'invenzione « di fabbricare strettoi di sigilli onde » sigillare pacchi ed altre carte mediante la compressione » della leva, e ciò in modo facile e preciso e più pre- » sto che cogli strettoi a vite e coi patentati, giacchè » alzandosi la stanga, viene contemporaneamente col- » l'urto alzato anche il sigillo. In causa della semplicità » di questa macchina si richiedono poche riparazioni. »

N.° 145. N.° 37166-8338.

A *Schmidt Giuseppe* sarto a Vienna per anni tre e colla riserva del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 5 settembre 1832 e da vicereale dispaccio 23 novembre detto n.° 10483, per l'invenzione « di fare un soprabito senza prendere » misura, nè usare dei calcoli, il quale è bene adattato » al corpo e può secondo le circostanze essere conver- » tito all'istante in *frac*. »

N.° [illegible] N.° 37269-3318.

A *Stauffer Gio. Giorgio* fabbricatore di violini e liuti ed al di lui figlio *Antonio* in Vienna per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 5 settembre 1832 e da dispaccio vicereale 23 novembre detto n.° 10483, per l'invenzione « del » modo di fabbricare violini, viole e violoncelli. *a*) Questi » istrumenti, senza differire nella forma dai già usitati, » acquistano per la loro costruzione interna un tuono tal» mente significante che nessuno dei vecchi e migliori » istromenti cremonesi può essere messo in confronto coi » medesimi riguardo alla forza e bellezza del tuono; *b*) si » distinguono del tutto nella forma esterna degl'istru» menti con forme coniche stati privilegiati il 25 lu» glio 1828; *c*) hanno il ponticello in mezzo del corpo, » per cui la parte inferiore è alquanto più lunga degli » istrumenti consueti, lo che non produce però alcun » impedimento sonoro. »

N.° 147. N.° 37353-3351.

A *Weilheim Carlo Luigi* cessionario di *Bach Michele*: proroga di altri due anni concessa il 7 novembre 1832 per l'esercizio del privilegio esclusivo accordato il 1.° novembre 1828, come da dispaccio aulico 18 novembre 1832 n.° 26250-2271, per un miglioramento « nella pro» duzione dei colori. »

N.° 148. N.° 37761-3384.

A *Bolmida Luigi* negoziante in Torino per anni dieci, come da determinazione dell'imperiale regia camera

aulica generale 30 ottobre 1832 e da aulico dispaccio 18 novembre detto n.° 26570–2299, per l'invenzione « di » uno strettojo meccanico onde pettinare la seta detta » *moresca*, per cui riesce più perfetta di prima. »

N.° 149. N.° 37761–3384.

A *Krug Giuseppe Odoardo* e *Bauernreitter Giuseppe* negozianti in Praga per dieci anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 30 ottobre 1832 e da dispaccio aulico 18 novembre detto n.° 26570–2299, per l'invenzione « di un apparecchio, » col mezzo del quale e coll' introduzione moltiplicata » dell'aria atmosferica si ottiene l'evaporazione di qua- » lunque fluido in tempo assai più breve e con minor » grado di temperatura che coi metodi consueti. Questo » apparecchio può essere usato con particolari vantaggi » nella fabbricazione dello zucchero di barbabietole, nella » raffinazione dello zucchero farinato ed in qualunque » altra distillazione. »

N.° 150. N.° 37762–3385.

A *Castel Bonaventura*, *Rua Domenico* e *Orcel Ognissanti* negozianti di stoffe di seta in Torino per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 7 novembre 1832 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 26571–2300, pel ritrovato « di pettinare per mezzo di una macchina (*presse*) i cascami » di seta, per cui acquistano tale finezza ch' essendo » stati filati se ne possono tessere diverse stoffe, come » shawls, gilets ed altri simili oggetti. »

N.° 151. N.° 38128-3414.

Erba Odescalchi marchese: l'ipoteca da lui posta a favore di *Heger Giovanni* sul privilegio assunto da *Osio Angelo* pel miglioramento « nella fabbricazione della carta » di paglia » fu levata in seguito di una convenzione, come dal dispaccio aulico 21 novembre 1832 n.° 50698-1833.

N.° 152. N.° 38163-3418.

A *Weilheim Carlo Luigi* negoziante di Cracovia: proroga di due anni accordatagli il 3 novembre 1832 per l'esercizio del quinquennale privilegio a lui concesso il 28 settembre 1827, come dall'aulico dispaccio 18 novembre 1832 n.° 26004-2255, per un'invenzione ed un miglioramento « nella preparazione dell'ammoniaco, dell'aci» do nitrico e di un nuovo cemento. »

(N.° 75.) *Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, in adempimento delle vigenti superiori prescrizioni, in libertà d'ognuno l'esercizio delle invenzioni e dei miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi.*

N.° 28. N.° 23646–2045.

Igermann Federico a Blattendorf in Boemia: nuova specie di smalto privilegiata il 20 settembre 1824.

Questo smalto è dall'inventore chiamato *biscotto e smalto di madreperla*; egli lo ritiene particolarmente atto a farne cornici per specchi, ornamenti di cassette, ecc. Lo smalto di biscotto ha dell'assomiglianza col biscotto della porcellana non coperta di vernice; si può ottenerlo sul vetro e sulle lastre di rame, che si coprono di un colore per disegnarvi anche delle figure od altri oggetti. Prendasi adunque una lastra di vetro massiccio trasparente, rendendo un lato di essa opaco per mezzo del vapore dell'acido fluorico, oppure si fa ruotare, indi vi si applica il colore. Le composizioni dei colori riguardo alla sostanza sono eguali a quelli dei quali si serve per dipingere il vetro o la porcellana, aggiungendovi però una maggior dose di spato. Essendosi il colore asciugato, si trasporta cautamente la lastra nel forno di fusione; se nella fusione alcuni siti divenissero lucenti, si rendono nuovamente opachi fregandovi sopra colla pietra pomice. Finalmente si dipinge sopra ciò che si desidera come si pratica colla pittura sul vetro, ben inteso che terminata questa pittura si trasporta la lastra nuovamente nel forno per fondere i colori. Scegliendo disegni a basso

rilievo, conviene collocarvi col pennello i colori grossi per dare del rilievo al disegno. Lo stesso processo è applicabile alle lastre di rame qualora si coprano le medesime, dopo averle ruotate, di un fluore vetrino composto di quarzo e borace, come è di uso consueto. Volendo fare lo smalto di madreperla, si procede come segue: rendesi opaco un lato della lastra di vetro stropicciandolo col giunco, o facendolo corrodere da un caustico per dipingervi figure od altri oggetti, come si usa collo smalto di biscotto. Essendo i colori per la fusione penetrati nella lastra di vetro, allora si colloca dalla parte opposta del vetro dell'argento in foglia per mezzo di una vernice senza colore, ma i siti oscuri vengono coperti di amalgama di zinco, come si pratica coprendo gli specchi. Volendo applicare dell'oro a varj siti della lastra di vetro, devesi effettuarlo prima del coprimento collo stagnuolo, e ciò in causa della fusione.

(Dispaccio aulico 29 giugno 1832, n.° 12348–1052.)

N.° 29. N.° 23646–2045.

Lebeda Antonio di Praga: molla a capsula privilegiata il 2 marzo 1828.

Questa molla è costrutta in guisa che essendo applicata ad un fucile a due canne richiedesi una molla sola, il cui collocamento sussiste nella cassa del fucile senza nuocere all'eleganza del medesimo o produrre qualche inconveniente.

(Dispaccio aulico 29 giugno 1832, n.° 12348–1052.)

N.° 30. N.° 23646-2045.

Joachim Giuseppe di Praga: rasoi di sicurezza privilegiati il 26 dicembre 1826.

Questi rasoi sono di tre qualità, sebbene la lamina di sicurezza vi formi la parte principale. Nella prima qualità la lamina predetta può comprimendo una molla essere aperta, onde nettarla unitamente al rasojo stesso, che allora volendo si passa sulla coramella. Nella seconda qualità che riunisce i vantaggi della prima la lama del rasojo divenuta più stretta per l'aguzzare resta sempre nella sua situazione ritirando la lama di sicurezza per mezzo di viti. Nella terza qualità che rinchiude i vantaggi della prima e della seconda si può usare una sola lama di sicurezza per varj rasoi, per cui conviene a principianti ed a persone che tremano.

(Dispaccio aulico 29 giugno 1832, n.° 12348-1052.)

N.° 31. N.° 23646-2045.

Bruckner di Eger Matteo in Vienna: coramelle per aguzzare rasoi, ecc. privilegiate il 30 maggio 1826.

Queste coramelle convesse da ambo i lati ed elastiche vengono fabbricate come segue: tre coregge di vacchetta vengono riunite con una molla col mezzo di pasta o colla di pesce, indi si fermano all'estremità di un legno piano in guisa che da ambo i lati sovrastano al legno ed in mezzo sono alte. Una delle coregge viene stropicciata asciutta colla pietra pomice, indi s'imbeve di stagno calcinato e di avorio bruciato misti di olio; l'altra coreggia è imbevuta soltanto di olio e stropicciata finissimamente colla pietra pomice.

(Dispaccio aulico 29 giugno 1832, n.° 12348-1052.)

N.° 32. N.° 23646-2045.

Vietti Gio. Antonio in Milano: metodo di purgare l'acqua privilegiato il 30 marzo 1824.

L'inventore propone di filtrare l'acqua per un apparecchio (una cassa fornita di cassette traforate) servendosi a ciò di cenere e di farina di segale.

(Dispaccio aulico 29 giugno 1832, n.° 12348-1052.)

N.° 33. N.° 23646-2045.

Culot Giovanni in Milano: miglioramento intorno alle stadere privilegiato il 28 novembre 1829.

L'essenziale di questa stadera consiste in ciò, che la padella è provveduta di una profondità nella quale muovesi il perno del raggio pesatore.

(Dispaccio aulico 29 giugno 1832, n.° 12348-1052.)

N.° 34. N.° 25132-2193.

Tremmer Giuseppe in Gutenbrunn presso Baden: metodo di preparare il legno di visciolo per farne canne da pipa di tabacco privilegiato il 30 marzo 1824.

Dopo aver tagliato questo legno nell'autunno o nell'inverno e fatto asciugare si passa entro un forno non molto caldo per disseccarlo, aumentandovi però poi il calore. Levato dal forno s'inumidisce di acqua onde drizzarlo sulla morsa. Il traforare si effettua d'ambe le estremità; indi si liscia con rasparella bagnata e si passa sopra del midollo cotto di bue per dargli il colore più chiaro e più eguale.

(Dispaccio aulico 26 luglio 1832, n.° 13036-1332.)

N.° 35. N.° 25132–2193.

Rosenberger Michele in Vienna: miglioramento del congegno d'aria intorno gli stromenti a foggia d'organo privilegiato il 15 luglio 1826.

Questo miglioramento consiste nell'applicazione di un secondo mantice, per cui ogni fortepiano di cinque ottave fornito di un congegno d'aria sonandolo produce tuoni chiari e pieni.

(Dispaccio aulico 26 luglio 1832, n.° 13036-1332.)

N.° 36. N.° 25132–2193.

Chovanetz Francesco e *Burth Giovanni* in Teschen: collocatore delle capsule onde mettere presto le medesime al posto, privilegiato il 1.° novembre 1827.

Entro una scatola di ottone che per grandezza e forma assomiglia alla cassa di un oriuolo trovasi un vuoto spirale con tramezzi, la cui apertura trovasi in cima al semicerchio della cassa. In questo spazio spirale le capsule all'incirca 60 vengono collocate l'una sull'altra per mezzo di uno *spingitore* fermato sull'estremità di una molla spirale; le capsule vengono portate in alto a misura del loro consumo.

(Dispaccio aulico 26 luglio 1832, n.° 13036-1332.)

N.° 37. N.° 25132–2193.

Cappelletti Pietro in Venezia: macchina per polverizzare varj oggetti privilegiata il 12 ottobre 1825.

L'essenziale di questa macchina consiste in un tamburo che si muove intorno ad un perno. Questo

tamburo è fornito nella periferia interna di assicelle taglienti situate l'una sopra l'altra, fra le quali sussistono quattro cilindri di ferro fuso. Girando il tamburo, questi cilindri passano da un'assicella sull'altra, e secondo il giro del tamburo sia a dritta o sinistra si effettua la triturazione degli oggetti collocativi. Questa macchina è propriamente destinata a sminuzzare la corteccia di china.

(Dispaccio aulico 26 luglio 1832, n.° 13036–1332.)

N.° 38. N.° 25132–2193.

Zanetti N. C.: macchina per muovere i navigli privilegiata il 20 ottobre 1828.

Un congegno di ruote messe in movimento da due pesi che agiscono in senso opposto opera sulle ruote a pale ai lati del naviglio e produce così il movimento.

(Dispaccio aulico 26 luglio 1832, n.° 13036–1332.)

N.° 39. N.° 25132–2193.

Locatelli Lodovico in Venezia: stadera privilegiata il 28 ottobre 1825.

Questa stadera è costrutta sul noto principio delle stadere, ma essa si distingue per la costruzione molto bene eseguita e per ciò che in ogni tempo si può convincersi se la stadera avendone fatto uso abbia perduto della sua esattezza o no.

(Dispaccio aulico 26 luglio 1832, n.° 13036–1332.)

N.° 40. N.° 27862–2447.

Brodmann Giuseppe di Vienna: cassa armonica migliorata nei clavicembali privilegiata il 9 giugno 1825.

Il miglioramento consiste in ciò, che tre assi armoniche, delle quali la media è collocata obbliquamente, sono collocate l'una sopra l'altra; perciò la cassa armonica acquista una tal forza che non può spaccarsi, nè vi occorrono listelli o coste.

(Dispaccio aulico 27 agosto 1832, n.° 19736–1662.)

N.° 41. N.° 27862–2447.

Frenkel Ignazio e *Wolf Stengel:* miglioramento delle candele di sego privilegiato il 29 dicembre 1824.

Gl' inventori immergono gli stoppini nello spirito di vino, indi li coprono di sego liquefatto, cui si unisce canfora ed olio, indi ha luogo la fabbricazione delle candele medesime. Il sego viene liquefatto aggiungendovi dei sali, cioè sale ammoniaco e salnitro.

(Dispaccio aulico 27 agosto 1832, n.° 19736-1662.)

N.° 42. N.° 27862–2447.

Geurich Luigi di Venezia: cemento impermeabile privilegiato il 27 gennajo 1822.

Questo cemento è composto di sangue di bue, d'allume, d'olio di linosa e di calce. Quest'ultima si unisce alle parti precedenti in istato di polvere sino a tanto che il cemento acquista la consistenza di pasta. Indi si aggiunge dell'acqua e la richiesta quantità di marmo polverizzato e di mattone pesto. Questo cemento può servire

a varj usi, specialmente però per fare la pasta, nella quale si collocano i pezzi di marmo per fare il mosaico.

(Dispaccio aulico 27 agosto 1832, n.° 19736-1662.)

N.° 43. N.° 27862-2447.

Cerina Carlo in Milano: apparecchio per apprettare gli abiti (precisamente per istenderli) privilegiato il 16 ottobre 1826.

Quest' apparecchio consiste in un gran telajo, le di cui parti laterali vengono regolate da una vite registratrice e sono provviste di buchi per introdurvi de' cordoni. Ai margini dell' abito da stendersi vengono attaccati de' nastri con anelli, pei quali passano i cordoni onde stenderlo in tutte le direzioni.

(Dispaccio aulico 27 agosto 1832, n.° 19736-1662.)

N.° 44. N.° 27862-2447.

Briani Domenico in Milano: telajo per tessere biancheria da tavola con disegni privilegiato il 15 dicembre 1824.

Si serve a tal uopo del telajo di *Jacquart*, il quale è più opportuno per tessere i disegni che gli altri.

(Dispaccio aulico 27 agosto 1832, n.° 19736-1662.)

N.° 45. N.° 27862-2447.

Sebastianutte Antonio in Trieste: ruota ad acqua privilegiata il 14 aprile 1829.

La parte essenziale consiste nella costruzione e nella formazione delle pale, le quali s' immergono sempre

perpendicolarmente nell' acqua, lo che produce un risparmio di forza e maggior eguaglianza nell' andamento dei navigli.

(Dispaccio aulico 27 agosto 1832, n.° 19736-1662.)

N.° 46. N.° 33363-2979.

Maschkowitz Beato e *Schwartz Salomone* presso Kaschau in Ungheria: metodo di preservare le merci di bracciatura dalle tarme, servendosi d' un apparecchio di nuova invenzione, privilegiato il 13 marzo 1826.

Consiste desso in cassette di lastre di ferro chiuse, situate entro gli armadj del fondaco ove si custodiscono le merci, le quali cassette trovansi per mezzo di tubi in comunicazione con una cantina di ghiaccio. Si pretende che l' aria fredda penetrando nelle soprammenzionate cassette preservi le merci dall' attacco delle tarme.

(Dispaccio aulico 29 settembre 1832, n.° 22631-1926.)

N.° 47. N.° 33363-2979.

Di Pfaffenhofen conte *Francesco Simone*: miglioramento dei così detti *omnibus* privilegiato il 20 gennajo 1820.

Questa vettura non ha nè coda, nè collo d' oca, i quali vengono sostituiti da catene e controcinte; da ambe le estremità del cocchio trovansi 8 molle in vece di 4, per cui le oscillazioni riescono più dolci. Alle ruote sussistono dei così detti *dischi d' attrito* (chiamati dall' inventore *Haufenringe*), che posti in circolo toccano l' asse, e diminuendo l' attrito facilitano il movimento della vettura; l' assodamento dei dischi d' attrito presuppone naturalmente una costruzione particolare del campione della

ruota composto di 4 pezzi, lo che si rende intelligibile soltanto col mezzo di disegni.

(Dispaccio aulico 29 settembre 1832, n.° 22631-1926.)

N.° 48. N.° 33363-2979.

Wittmann Pietro in Willach: miglioramento delle *cavriate* dei tetti privilegiato il 30 marzo 1824.

Sui due muri maestri che rinchiudono l'edificio per la sua lunghezza s'innalzano due timpani, ed il muro in mezzo di essi fornito d'una conveniente apertura situandolo sopra un muro divisorio. Eretto questo timpano, vi si collocano i *paradossi* fermandoli nella costruzione del muro medesimo. Questi paradossi non vengono tagliati da quattro lati come si pratica col solito legno da tetto; ma per ottenere maggior forza si appianano soltanto per la larghezza di 6 pollici, ove si appoggiano i correnti. Sui paradossi in tal guisa formati si pongono doppiamente i correnti assicurandoli con chiodi, e così resta ultimato il lavoro. Nascendo dei casi in cui non fosse possibile di erigere un timpano medio, allora per appoggiare i medesimi si ritirano i due pontoni coi loro raggi e monaci, e tutti i traversi vengono fermati con chiodi di legno ai pontoni.

(Dispaccio aulico 29 settembre 1832, n.° 22631-1926.)

N.° 49. N.° 34219-3056.

Bürkel Rodolfo in Milano: apparecchio nel raffinare lo zucchero privilegiato il 15 giugno 1824.

Consiste desso in un apparecchio a vapore con una caldaja cilindrica che trovasi in combinazione colla padella, ed i vapori d'acqua che si sviluppano servono

per riscaldare la caldaja e la padella in cui è collocato lo zucchero.

(Dispaccio aulico 20 ottobre 1832, n.° 24347–2096.)

N.° 50. N.° 34219–3056.

Lerch Giuseppe: processo nella preparazione della carta turchina per fissarvi gli aghi privilegiato il 17 maggio 1827.

Si prepara una concia del legno del Brasile per tingere aggiungendovi del verderame e potassa per colorire la parte della carta nel cilindro all' olandese. La colla che serve per questa carta è cotta secondo il solito, ma in vece dell' allume vi si pone in piccola quantità del sal di saturno e della gomma arabica.

(Dispaccio aulico 20 ottobre 1832, n.° 24347–2096.)

N.° 51. N.° 34219–3056.

Minotto Giovanni e *Riwierre Federico* in Venezia: miglioramenti nelle macchine a vapore privilegiati il 4 luglio 1829.

Questi miglioramenti consistono 1.° in una nuova applicazione della macchina a vapore di Saveris, per cui col mezzo del vapore di acqua compresso un fluido che difficilmente sviluppa il gas, per esempio l'argento vivo, viene alzato ad una certa altezza, da dove passa sopra una ruota che per ciò è messa in giro; 2.° in una macchina a vapore, ove il vapore è condotto entro la volta di una gran ruota, ove fa innalzare ed abbassare un fluido, per esempio l'argento vivo, per mezzo

di espansione e condensazione, per cui essendo l'equilibrio della ruota combinatamente interrotto, si effettua il giro della medesima.

(Dispaccio aulico 20 ottobre 1832, n.° 24347–2096.)

N.° 52. N.° 36220–3256.

Di Emperger Francesco Sigismondo e *Ceregetti Francesco* in Vienna: processo privilegiato il 30 agosto 1826 per dare una specie di vernice alla parte esterna delle case, alle mura ed ai tetti, per cui acquistano una solidità pietrosa.

Prima di dare ai predetti oggetti il colore vi si applica una mano di fluido composto come segue: di un *maass* di latte, di un quarto *maass* di sangue di bue e di un quarto *maass* d'olio cotto; indi si prepara la vernice di un quarto di libbra di elettro fuso, di un quarto *maass* d' olio di lino cotto e di un sedicesimo *maass* d'acqua ragia. A ciò si aggiunge la necessaria quantità di biacca fina, non che il colore che si vuol dare all' oggetto. Il colore viene applicato quando la prima si è del tutto disseccata.

(Dispaccio aulico 27 ottobre 1832, n.° 25034–2160.)

N.° 53. N.° 36220–3256.

Huber Francesco in Vienna: processo di purgare gli stoppini vuoti privilegiato il 9 luglio 1826.

S'immergono gli stoppini nell'acqua composta di acido solforico (per un *maass* d'acqua quattro *loth* d'acido solforico), nella quale si fanno cuocere per una mezz'ora.

Con tale mezzo viene purgato il cotone od il filo del sucidume o delle parti eterogenee. Le candele fabbricate con questi stoppini ardono più chiaramente e non hanno bisogno d' essere sì spesso smoccolate.

(Dispaccio aulico 27 ottobre 1832, n.° 25034–2160.)

N.° 54. N.° 36220–3256.

Gutseel Eleonora in Vienna: miglioramento nella fabbricazione dei cappelli di canna d' India e d' ossa di balena privilegiato il 19 agosto 1826.

La canna d' India suscettibile ad intrecciar cappelli viene tagliata e spaccata in 12 sino a 20 e più parti, indi si tondeggia per mezzo di un ferro simile a quello con cui si fanno i fili metallici. Da queste strisce di canna e dalle strisce d' ossa di balena s' intrecciano i cappelli.

(Dispaccio aulico 27 ottobre 1832, n.° 25034–2160.)

N.° 55. N.° 36220–3256.

Solka Francesco e *Giuseppe* in Vienna: selle elastiche privilegiate il 20 settembre 1824.

Le selle sono costrutte in guisa che varie molle metalliche trovansi ben fermate nell' arcione.

(Dispaccio aulico 27 ottobre 1832, n.° 25034–2160.)

N.° 56. N.° 36220–3256.

Scomaire Antonio in Vienna: apparecchio per accordare i fortepiani privilegiato il 15 ottobre 1825.

Quest' apparecchio consiste in un piccolo istrumento a corde fornito d' una cassa armonica, ed è costrutto in guisa che vi si possono stendere due corde. Mediante

un ponticello movibile, il quale può con precisione essere posto sopra certi punti, e dopo avere accuratamente accordate le predette corde col mezzo del corista, tutti i tuoni di una ottava, incominciando dalla scala *re*, possono essere trovati su questo istrumento e servire ad accordare benissimo i fortepiani.

(Dispaccio aulico 27 ottobre 1832, n.° 25034–2160.)

N.° 57. N.° 36220–3256.

Holzar Giovanni a Schönau nella Bassa Austria: meccanismo, privilegiato il 20 agosto 1826, applicato alla macchina da scardassare, con che si effettua e si sollecita la purgazione dei legni da coperchi.

I sette coperchi necessarj onde nettare il gran tamburo vengono aumentati di dieci e combinati tra loro; mediante l'apparecchio applicatovi acquistano il giro necessario, per cui i sette coperchi restano sempre al loro posto, mentre gli altri dieci col mezzo di ruote spingenti ad alberi vengono spinti innanzi per essere nettati, ed essendo stati nettati ed avendo compiuto il loro giro, si collocano nuovamente innanzi all'apparecchio vicinissimo al piccolo tamburo di distribuzione. L'inventore ha rappresentata la costruzione circostanziata con un disegno.

(Dispaccio aulico 27 ottobre 1832, n.° 25034–2160.)

N.° 58. N.° 36220–3256.

Cesar Alessandro in Vienna: listelli da finestre privilegiati il 10 marzo 1826.

Si tagliano questi listelli giusta l'occorrente larghezza della carta grossa d'imballaggio, passando su

ambo i lati dell' acqua di colla e colore. Essi servono per chiudere le fessure che spesso nascono fra il telajo e l' imposta della finestra, onde preservare l' abitazione contro la penetrazione dell' aria fredda.

(Dispaccio aulico 27 ottobre 1832, n.° 25034-2160.)

N.° 59. N.° 36220-3256.

Resnov Guglielmo in Vienna: miglioramento alle scarpe ed agli stivali privilegiato il 18 aprile 1826.

Sopra un pezzo di latta della grandezza del calcagno della scarpa o dello stivale si ferma un chiodo di ferro ben puntato e lungo un sesto di un pollice. Dal lato opposto si ferma un cuscinetto di crine di cavallo grosso un quarto sino ad un mezzo pollice, coprendo il tutto con pelle da lavarsi a foggia di bendaggio e fissandolo col mezzo della succennata punta nel fondo interno della scarpa o dello stivale. L' inventore è della opinione che in tal guisa tutto il peso del corpo riposi sul calcagno, e che le estremità de' piedi restino esenti da qualunque compressione.

(Dispaccio aulico 27 ottobre 1832, n.° 25034-2160.)

N.° 60. N.° 36220-3256.

Wiedmann Luigi in Vienna: macchina per tagliare i guanti privilegiata il 17 maggio 1827.

Il succennato taglio si effettua per mezzo di lamine di acciajo alte un quarto di pollice e situate perpendicolarmente, le quali, giusta la forma del taglio, sono fermate entro un solo pezzo di legno. Col mezzo di viti regolatrici possono queste lamine essere mosse in

guisa che il guanto riesce più grande o più piccolo. Il taglio delle stoffe per guanti, pelli, nanchino, ecc. viene operato col mezzo d'uno strettojo, oppure colla mano libera mediante un martello di piombo. Devesi far rimarcare che il pollice e la parte superiore del dito annulare vengono tagliati separatamente, ma sempre secondo il metodo suindicato, per cui si richiedono tre di queste macchine per tagliare pienamente un guanto.

(Dispaccio aulico 27 ottobre 1832, n.° 25034–2160.)

N.° 61. N.° 36220–3256.

Di Puthon baroni *Giovanni* e *Carlo*: fuso privilegiato l'8 settembre 1821.

Questo fuso di latta è vuoto nell'interno, ed ha al fondo un piccolo desco pure di latta; l'apertura od il tubo è talmente largo che un solito fuso della macchina di grossa filatura può passarvi, e per mezzo d'un filo di ferro viene il fuso di latta tenuto fermo sull'ultimo. Dopo aver ricevuto il filato grosso vengono i fusi di latta levati dalla macchina della grossa filatura e collocati sulla macchina della filatura fina. Con questo processo si vuole risparmiare molto cascame.

(Dispaccio aulico 27 ottobre 1832, n.° 25034–2160.)

N.° 62. N.° 36220–3256.

Plöstl Giorgio Simone di Vienna: miglioramento dei cannocchiali da teatro in più pezzi e da bastone privilegiato il 16 luglio 1825.

Questo miglioramento consiste nel combinare tutte le specie di cannocchiali con un collocamento capillare,

le che si effettua mediante una vite d'uno o più giri situata nell' interno; ne' cannocchiali da teatro la madrevite del collocamento capillare trovasi nel tubo principale; nei cannocchiali a più pezzi è nella seconda parte, contando dalla lente oculare. Nel primo cannocchiale si richiedono viti con maggior quantità di giri che nei cannocchiali di più pezzi e da bastone. La descrizione presentata dall' inventore contiene un esatto ammaestramento onde fabbricare le viti, che per essere troppo circostanziato non può essere qui descritto.

(Dispaccio aulico 27 ottobre 1832, n.° 25034-2160.)

N.° 63. N.° 36220-3256.

Herrmann Davide in Vienna: merinos orientale privilegiato il 28 ottobre 1823.

La stoffa a disegni ha l'orditura di seta, e la trama consiste in fili finissimi di lana pecorile. Il merinos è tessuto sopra un telajo di semplice costruzione di cordicelle combinate colla macchina di Jacquart. Per tessere due pezze nello stesso tempo e sul medesimo telajo si fa l'apparecchio in guisa che ambe le pezze si collocano l'una presso all' altra lavorandole con punte particolari, in combinazione colla macchina alla Jacquart e con una macchina appositamente costruita.

(Dispaccio aulico 27 ottobre 1832, n.° 25034-2160.)

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

INDICE
DELLE MATERIE
contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell'anno 1832, divisa in due volumi.

Il presente secondo volume, composto di fogli 17 di stampa, importa lire 3. 24 austr., compresa la legatura alla rustica.